Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 287 dell'11 dicembre 1952

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 11 dicembre 1952** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1909.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) . . . . Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1910.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Delle Monache Salvatore fu Camillo, in comune di Viterbo . . . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1911.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Donati Inigo fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (Grosseto) . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1912.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Duranti Luigi fu Giambattista, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) . . . . Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1913.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria Elena fu Gino, in comune di Arcidosso (Grosseto) . . . . Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1914.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria-Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (Grosseto) . . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1915.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Francesca di Gaetano, in comune di Viterbo . . . . Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1916.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fiorentini Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, in parti uguali, in comune di Tarquinia (Viterbo) . . . . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1917.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, in comune di Sorano (Grosseto) . . . Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1918.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, e Fabio, fratelli fu Francesco, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto) Pag. 17

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1919.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, fu Francesco, in comune di Manciano (Grosseto) Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1920.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, fu Francesco, in comune di Scansano (Grosseto) Pag. 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1921.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Sorano (Grosseto) . Pag. 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1922.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Conti Fiammetta fu Piero, in comune di Grosseto . Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1923.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giovannini Albertina fu Zeffiro, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) . . Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1924.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giustini Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, in comune di Orbetello (Grosseto) Pag. 29

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1925.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Maineri fu Giulio, in comune di Tuscania (Viterbo) . . . . Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1926.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Nella fu Ruggero maritata Ferraguti, in comune di Roccastrada (Grosseto). Pag. 32

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1927.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Hossel Henderson Jhon fu Georges, in comune di Volterra (Pisa) . . . . . Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1928.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada (Grosseto). Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952 n. 1929.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Cellere (Viterbo) Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1930.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo) . . . .. Pag. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1931.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Giulio Cesare fu Giovanni, in comune di Tarquinia (Viterbo) Pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1932.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Franco di Nello (eredi), in comune di Orbetello (Grosseto) Pag. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1933.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzara Achille fu Giuseppe, in comune di Pescina (L'Aquila) . . . Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1934.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morghen Antonio di Filippo, in comune di Suvereto (Livorno) . . . . Pag. 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1935.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (Roma) . . . . . Pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1936.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Laiatico (Pisa) . . Pag. 47

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1937.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa). Pag. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1938.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Leonetta e Antonella fu Filippo, in comune di Volterra (Pisa) . Pag. 51

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1939.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicino-Mossi Margherita fu Giuseppe, ved. Visconti Venosta, in comune di Rignano Flaminio (Roma) Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1940.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Arturo fu Cesare e Pallini Roberto di Benedetto, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) Pag. 56

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1941.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (Roma). Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1942.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (Grosseto) Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1943.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Manciano (Grosseto) . . . . Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1944.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Roccalbegna (Grosseto) . . . . . . Pag. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1945.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pometti Virginia fu Alfredo, in comune di Roccastrada (Grosseto) . . . . . . Pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1946.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pontesilli Antonio fu Ascenzo, in comune di Bieda (Viterbo) . . . . . . Pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1947.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Querci Lorenzo fu Francesco, in comune di Grosseto . . . . Pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1948.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in comune di Pitigliano (Grosseto) . . . . . . Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1949.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di *terreni di proprietà di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in* comune di Sorano (Grosseto) . . . . . . Pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1950.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Busatti Paola fu Arturo, in comune di Sorano (Grosseto) . . . . . . Pag. 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1951.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Righetti Carlo fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto) . . . . Pag. 83

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1952.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Ignazio fu Augusto, in comune di Roma . . . . Pag. 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1953.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma . . . . Pag. 86

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1954.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (Pisa) . . . . . Pag. 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1955.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni in proprietà di Serafini Ida fu Paolo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) . Pag. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1956.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simonelli Laura fu Leonardo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena) Pag. 91

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1957.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima agricola del Pelagone, con sede in Milano, in comune di Gavorrano (Grosseto) . . . . Pag. 92

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1958.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, in comune di Grosseto . . . . . . Pag. 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1959.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Gavorrano (Grosseto). Pag. 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1960.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (Grosseto) . . . . Pag. 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1961.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima prodotti chimici di Napoli, con sede in Roma, in comune di Civitavecchia (Roma) . . . . Pag. 98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2ò ottobre 1952, n. 1962.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Grosseto . . . . Pag. 99

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1963.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto) . . . . . . Pag. 101

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1964.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Orbetello (Grosseto) . . . . Pag. 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 'ò ottobre 1952, n. 1965.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (Grosseto) . . . . . Pag. 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1966.
Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Torteli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, in comune di Volterra (Pisa) . Pag. 109

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1909.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei

confronti di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 55.99.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 186. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Della Gherardesca Carlotta di Giuseppe, maritata Antinori, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 333 (N.C.)					
Macchia del Guscione	43	3	—	Seminativo	IV	0	29	70	20,70
Id.	43	4	—	Id.	IV	1	22	00	85,40
Id.	43	5	—	Pascolo cespugliato	II	1	68	70	8,44
Il Nicchio	44	1(p)	—	Seminativo	IV	4	54	11	317,83
Id.	44	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	70	3,86
Id.	44	3	—	Fabbricato rurale	—	0	04	80	—
Id.	44	4	—	Seminativo	IV	0	10	40	7,28
Id	44	5	—	Bosco ceduo	II	1	57	80	94,63
Le Ville	44	9	—	Fabbricato rurale	—	0	37	70	—
Id.	44	10	—	Seminativo	IV	0	65	40	45,78
Id.	44	11	—	Pascolo cespugliato	I	8	50	10	127,52
Id.	44	12	—	Seminativo	IV	0	17	30	12,11
La Fonte delle Dame	44	13(p)	—	Bosco ceduo	II	0	94	16	56,50
Le Ville	44	14	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	40	3,66
Id.	44	15	—	Seminativo	IV	2	13	40	149,38
Id.	44	16	—	Seminativo arborato	III	1	96	20	490,50
Id.	44	17	—	Seminativo . .	IV	0	78	10	54,67
Id.	44	18	—	Bosco ceduo . .	II	0	16	50	9,90
Id.	44	19	—	Pascolo cespugliato . .	I	0	61	80	9,27
Id.	44	20	—	Bosco ceduo . .	II	1	03	50	62,10
La Fonte delle Dame .	44	22(p)	—	Id.	II	0	15	00	9 —

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 333 (*N. C.*)					
Macchia delle Gusciane	45	1(p)	—	Bosco ceduo	II	2	16	66	130 —
Id.	45	2	—	Seminativo	IV	8	01	90	561,33
S. Biagio	46	3	—	Castagneto	unica	2	15	70	258,84
Id.	46	4(p)	—	Bosco ceduo	II	0	93	30	56 —
Id.	46	5	—	Castagneto da frutto	unica	1	31	80	158,16
Id.	46	6	—	Seminativo	IV	0	39	90	27,93
Id.	46	7	—	Fabbricato rurale	—	0	03	50	—
Id.	46	8	—	Pascolo	I	8	00	80	192,19
Id.	46	9	—	Bosco ceduo	II	0	05	50	3,30
Id.	46	10	—	Pascolo cespugliato	I	0	23	90	3,59
Id.	46	11(p)	—	Bosco ceduo	II	1	30	00	78 —
Id.	46	12	—	Seminativo	IV	0	97	70	68,39
Id.	46	13	—	Id.	IV	1	68	10	117,67
Id.	46	14	—	Id.	IV	0	60	50	42,35
Id.	46	18	—	Id.	IV	0	25	50	17,85
Id.	46	19	—	Fabbr. rur. con la corte 62 f. 52	—	0	12	40	—
Id.	52	62	—	Corte rur. unita al n. 19 f. 46	—	0	18	20	—
Id.	52	63	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	80	1,17
					Totali	55	99	93	3.285,49

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Il Nicchio » e « Podere Le Ville », confinante:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 1 (foglio 44), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con parte del limite ovest della particella 14 (foglio 33), con la strada vicinale da Bolgheri a Monteverdi, con un breve tratto del limite ovest della particella 13 (foglio 44), con la linea del frazionamento operato sulla particella 13 (foglio 44), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 13 (foglio 44) e nuovamente con una seconda linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte est rimane alla ditta, ancora con parte del limite ovest della particella 13 (foglio 44), con parte del limite nord-est e con il limite nord-ovest della particella 21 (foglio 44), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 22 (foglio 44) e 1 (foglio 45), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite nord della particella 1 foglio 45);

Sud: con parte del limite nord della particella 1 (foglio 45);

Ovest: con parte del limite nord della particella 1 (foglio 45), con il limite est delle particelle 2 e 1 (foglio 43), con un breve tratto della strada vicinale da Bolgheri a Monteverdi e con la strada da Nicchio a Castiglioncello.

2° Accorpamento, in località « San Biagio », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 11 (foglio 46);

Est: con parte del limite sud della particella 11 (foglio 46) e con la linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte est rimane alla ditta) nuovamente con parte del limite sud della particella 11 (foglio 46), con un breve tratto della strada vicinale di San Biagio e con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 4 (foglio 46), la cui parte ovest rimane alla ditta, con la maggior parte del limite est della particella 4 (foglio 46) e con una seconda linea del frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte ovest rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 11 (foglio 46).

L'indennità di espropriazione è di L. 1.064.169,86 (unmilionesessantaquattromilacentosessantanove e centesimi 86), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1910.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Delle Monache Salvatore fu Camillo, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Delle Monache Salvatore fu Camillo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni in data 27 marzo 1952, nn. 2403 e 2457 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Delle Monache Salvatore fu Camillo, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 30.44.91.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 27. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Delle Monache Salvatore fu Camillo, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 10451 (V.C.).									
Meneghina	XVII	47	2 B	Seminativo	—	11	41	00	1.273,36
Leia	XVII	40	B	Id.	—	3	00	50	584,17
Id.	XVII	178	—	Id.	—	2	47	50	481,14
Id.	XVII	179	—	Id.	—	4	50	00	502,20
Id.	XVII	43	2 (p)	Id.	—	7	74	59	1.505,80
Id.	XVII	43	1 (p)	Id.	—	0	11	21	21,79
Id.	XVII	47	1 (p)	Id.	—	0	88	11	171,23
Id.	XVII	44	(p)	Id.	—	0	32	00	62,21
					Totali	30	44	91	4.601,95

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2403/2457, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 30.44.91 e ad un reddito dominicale di L. 12.605,94 (dodicimilaseicentocinque e cent. 94).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Leia ». e « Casiglione », distinto al vecchio catasto alla sezione XVII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 43/1 e 43/2, le cui parti nord rimangono alla ditta, con un breve tratto del limite sud della particella 185, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 44 e 47/1, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprieta;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.844.410,85 (unmilioneottocentoquarantaquattromilaquattrocentodieci e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1911.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Donati Inigo fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Donati Inigo fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Donati Inigo fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 48.52.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 26. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Donati Inigo fu Giuseppe, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 2474 (N.C.).					
L'Aione	56	7	—	Pascolo cespugliato	I	0	00	65	0,33
Passonaie	57	26(p)	—	Uliveto	II	4	09	01	2.556,32
Id.	59	4	—	Seminativo	IV	37	09	70	6.677,46
Id.	59	6	—	Seminativo arborato	III	0	04	10	15,17
Id.	59	7	—	Id.	III	0	10	60	39,22
Id.	61	3(p)	—	Seminativo	III	7	18	56	1.940,10
					Totali	48	52	62	11.228,60

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Passonaie », confina:

Nord: con il limite di proprietà e con i limiti ovest e sud della particella 1 (foglio 59);

Est: con i fossi di Valle Brutta e Sol di Mela;

Sud: con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 3 (foglio 61), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte dei limiti est e nord-ovest della particella 7 (foglio 61), con parte del limite sud della particella 4 (foglio 59), inclusa nell'accorpamento, con il limite nord-est della particella 8 (foglio 59), con il fosso delle Passonaie, con la linea del frazionamento operato sulla particella 26 (foglio 57), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Massa Marittima.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.975.670,50 (tremilioninovecentosettantacinquemilaseicentosettanta e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1912.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Duranti Luigi fu Giambattista, in comune di Monteverdi Marittimo (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Duranti Luigi fu Giambattista, per i terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Duranti Luigi fu Giambattista, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 11.39.64, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 25. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Duranti Luigi fu Giambattista, in comune di Monteverdi Marittimo (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 350 (N.C.).					
S. Ermerina	85	28	—	Seminativo arborato	III	2	57	90	644,75
Id.	85	29	—	Seminativo	II	2	99	80	779,48
Id.	85	30	—	Pascolo cespugliato	I	0	12	70	1,91
Piano della Cornia	86	20(p)	—	Bosco ceduo	IV	1	00	91	25,23
Id.	86	21	—	Seminativo	II	3	84	60	999,96
Id.	86	22(p)	—	Id.	I	0	57	33	223,56
S. Ermerina	85	27	—	Fabbricato rurale	—	0	26	40	—
					Totali	11	39	64	2.674,89

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Podere Sant'Emirena » e « Piano della Cornia », confina:

Nord: con parte del limite sud della particella 23 (foglio 85) e con il limite sud della particella 24 (foglio 85), coincidenti in parte, con il botro dei Sugarelli;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Cornia, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 e 22 (foglio 86), la cui parte ovest fa parte dei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada vicinale Sant'Emirena;
Ovest: con la strada vicinale Sant'Emirena, con parte del limite est della particella 25 (foglio 85) e con parte del limite sud della particella 23 (foglio 85).

L'indennità di espropriazione è di L. 161.649,99 (centosessantunomilaseicentoquarantanove e cent. 99), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1913.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria Elena fu Gino, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria Elena fu Gino, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria Elena fu Gino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una supedficie di ettari 9.67.31, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 185. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fabbri Maria Elena fu Gino, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1183 (N.C.).					
Chiusani	22	383	—	Seminativo	III	2	96	60	400,41
Piana dei Panardi	22	381	—	Sterile	—	0	01	60	—
Id.	22	380	—	Seminativo	III	1	16	40	157,14
Fornaci	22	378	—	Seminativo irriguo	unica	0	65	60	203,92
Id.	22	379	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	70	1,97
Piana dei Panardi	22	375	—	Id.	II	0	05	20	0,83
Fornaci	22	330	—	Id.	I	0	05	10	2,14
Id.	22	408	—	Fabbricato rurale	—	0	01	30	—
Id.	22	327	—	Seminativo	III	1	33	60	180,36
Id	22	341	—	Id.	I	0	05	00	16 —
Id.	22	340	—	Sterile	—	0	02	00	—
Id.	22	418	—	Seminativo	III	0	03	10	4,13
Id.	22	339	—	Id.	I	0	00	80	2,56
Id.	22	333	—	Id.	III	0	95	50	123,93
Id.	22	238	—	Pascolo arborato	unica	0	04	50	3,15
Id.	22	357	—	Id.	unica	0	09	60	6,72
Id	22	417	—	Seminativo	I	0	13	20	42,24
Id.	22	355	—	Id.	II	0	32	00	70,40
Id.	22	356(p)	—	Seminativo arborato	III	1	71	51	360,18
					Totali	9	67	31	1.587,43

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Piana dei Panardi » e « Fornaci », distinto a nuovo catasto al foglio 22, confinante:

Nord: con parte del limite sud-ovest della particella 267, con il fosso delle Fornaci, con il limite di proprietà, con la linea del frazionamento operato sulla particella 356, la cui parte nord rimane alla ditta;

Est: con la strada provinciale del Monte Amiata; con il limite di proprietà, con il fosso Arcidosso coincidente in parte con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Enze.

2° Accorpamento, sito in località « Fornaci », confinante:

Nord, est, sud ed *ovest:* con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 391.217,60 (trecentonovantunomiladuecentodiciassette e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1914.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fabbri Maria-Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria-Immacolata fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fabbri Maria-Immacolata fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 82.56.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 184. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fabbri Maria-Immacolata fu Francesco, in comune di Arcidosso (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1207 *(N.C.).*					
Capannoni	47	34	—	Seminativo	II	8	88	10	1.953,82
Id.	47	33	—	Bosco ceduo	II	0	12	50	8,12
Id.	47	32	—	Seminativo	III	9	79	30	1.322,06
Id.	47	31	—	Id.	II	9	34	70	2.056,34
Id.	47	27	—	Id.	III	14	78	90	1.996,52
Id.	46	26	—	Pascolo cespugliato	I	0	21	10	8,86
Id.	47	25	—	Id.	I	0	11	00	4,62
Id.	47	24	—	Seminativo	II	13	00	10	2.860,22
Id.	47	23	—	Pascolo cespugliato	I	0	02	90	1,22
Id.	47	22	—	Id.	I	0	37	10	15,58
Id.	47	30	—	Seminativo	II	2	32	50	511,50
Id.	47	15	—	Pascolo	I	0	46	80	21,03
Id.	47	14	—	Id.	I	0	83	10	37,40
Id.	47	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	46	90	19,70
Id.	47	12	—	Seminativo arborato	IV	2	62	40	275,52
Id.	47	11	—	Seminativo	III	1	12	60	152,01
Id.	47	10	—	Id.	IV	1	21	40	91,05

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Segue Partita catastale n. 1207 (N. C.)									
Capannoni	47	3	—	Pascolo arborato	unica	1	86	80	130,76
Id.	47	2	—	Seminativo	IV	1	30	60	97,95
Id.	47	1	—	Pascolo	I	2	18	70	91,86
Id.	46	18	—	Pascolo cespugliato	I	0	18	10	7,60
Id.	46	17	—	Id.	I	0	31	20	13,10
Id.	46	16	—	Seminativo	III	1	29	60	174,96
Id.	46	15(p)	—	Id.	III	6	18	43	831,88
Id.	46	9	—	Pascolo cespugliato	I	1	96	80	82,66
Id.	46	8(p)	—	Seminativo	III	1	55	23	209,56
					Totali . . .	82	56	86	12.978,93

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Capannoni », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Rancita;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite ovest della particella 6 (foglio 46), con un tratto del fosso della Banditaccia, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 15 e 8 (foglio 46), le cui parti ovest ricadono nei terreni costituenti il terzo residuo.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.009.843,49 (duemilioninovemilaottocentoquarantatre e cent. 49), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1915.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ferraioli Francesca di Gaetano, in comune di Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Francesca di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 20 dicembre 1951, n. 2367, della Commisisone censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ferraioli Francesca di Gaetano, per i terreni ricadenti nel comune di Viterbo (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 194.74.97.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 183. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ferraioli Francesca di Gaetano, in comune di Viterbo (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 12215 (V.C.).					
Castellaccio	XX	7	R	Seminativo	—	2	47	40	276,03
Id.	XX	8	R p	Pascolo	—	2	59	05	121,24
Id.	XX	25	R	Bosco ceduo	—	0	04	00	2,45
Id.	XX	26 (p)	—	Seminativo	—	1	79	60	200,44
Id.	XX	27	R	Id.	—	0	90	00	100.44
Id.	XX	28	R	Id.	—	0	43	00	47,99
Id.	XX	29	R (p)	Id.	—	3	14	60	3[illegible]1,10
Id.	XX	35	—	Id.	—	25	80	00	2.879,28
Id.	XX	36	—	Id.	—	3	70	00	412,92
Id.	XX	42	—	Id.	—	0	95	00	184 68
Id.	XX	37	—	Id.	—	6	10	00	680,76
Id.	XX	9 (p)	—	Id.	—	84	78	00	9.461,52
Id.	XX	34 (p)	—	Id	—	36	10	88	4.029,74
Id.	XX	33 (p)	—	Id.	—	9	15	20	1.021 33
Id.	XX	10 (p)	—	Pascolo	—	15	78	24	738 62
Id.	XX	41 (p)	—	Seminativo	—	1	00	00	111 60
					Totali	194	74	97	20.620 22

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2367, in data 20 dicembre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 194.74.97 e ad un reddito dominicale di L. 26.356,22 (ventiseimilatrecentocinquantasei e cent. 22).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castellaccio », distinto a vecchio catasto alla sezione XX, confina:

Nord: con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 41, 10, 33, 34 e 9, le cui parti nord rimangono alla ditta;

Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada Dogana;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Mazzarotto e con detto fosso;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Biedano, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 29/R, 26 e 8/R, le cui parti nord rimangono alla ditta, con il fosso di Pile.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.455.814.80 (ottomilioniquattrocentocinquantacinquemilaottocentoquattordici e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1916.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Fiorentini Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, in parti uguali, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n.841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fiorentini Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2454 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Fiorentini Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, in parti uguali, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie, secondo il vecchio Catasto vigente, di ettari 77.73.09, corrispondenti, per effetto della decisione della Commissione censuaria centrale menzionata nelle premesse, ad ettari 78.47.69.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 182. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fiorentini Anna-Maria, Celeste, Lucia e Giuseppina fu Francesco, in parti uguali, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito Dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 643 (V.C.).									
Piano d'Arcione	XVI	11	—	Prato	—	15	21	00	9.303,52
Id.	XVI	12	—	Id.	—	5	84	00	2.417,76
Id.	XVI	13	—	Seminativo	—	9	71	50	3.147,66
Id.	XVI	14	—	Pascolo	—	0	92	00	29,81
Id.	XVI	15	—	Bosco ceduo	—	1	96	00	230,90
Id.	XVII	16	—	Fontanile	—	0	01	00	—
Casale d'Asti e Piano d'Arcione	XVII	124	2 (p)	Seminativo	—	7	19	38	1.424,33
Id.	XVII	124	1 (p)	Id.	—	36	88	21	7.302,65
				Totali		77	73	09	23.870,66

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2454, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 78.47.69 e ad un reddito dominicale di L. 24.588,08 (ventiquattromilacinquecentottantotto e cent. 8).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Piano d'Arcione », confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 124/2 (sezione XVII), la cui parte nord-est rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 124/1 (sezione XVII) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord-est rimane alla ditta;

Sud-est: con la strada consorziale che fraziona la particella 124/1 sezione XVII), la cui parte sud-est rimane alla ditta, con la strada comunale che conduce a Montalto, con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Lestre;

Ovest e *nord-ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Arrone.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.579.160,41 (ottomilionicinquecentosettantanovemilacentosessanta e cent. 41), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1917.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 241.740, pari ad ettari 8.23.41, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 205. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gervasi Annita fu Gervasio, maritata Gervasi, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 24414 (V.C.).			
	K	1080	1033	Pasciona	—	40.986	74,08
	K	1082	1058	Id.	—	48.558	87,68
	K	496 (p)	935	Id.	—	31.555	57,04
	K	964	934	Id.	—	120.641	217,92
				Totali	—	241.740	436,72
				Pari ad Ha. 8.23.41.			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento situato in località « Piano Conati », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 496 (sezione K), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della particella 496 (sezione K), con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 227.094,40 (duecentoventisettemilanovantaquattro e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1918.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, e Fabio, fratelli fu Francesco, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico e Fabio fratelli fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per la esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato inoltre che i sunnominati non sono stati ammessi al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico e Fabio fratelli fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 295.30.65, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei t[illegible] sopramenzionato, con l'indicazione della relat[illegible] indennità di espropriazione offerta, munito del visto de[illegible] Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 172. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquili Ferrini Gian-Lodovico e Fabio fratelli fu Francesco, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 449 (N. C.)					
La Fornace	57	26	—	Bosco ceduo	IV	0	19	80	6,14
Id.	57	27	—	Seminativo arborato	IV	5	36	90	590,59
Fornace	57	42	—	Seminativo	IV	1	38	60	214,83
Podere Fornace	57	43	—	Id.	V	2	34	60	199,41
Id.	57	44	—	Seminativo arborato	IV	1	50	20	165,22
Id.	57	46	—	Fabbricato rurale	—	0	13	20	—
Fornace	57	54	—	Bosco ceduo	IV	2	62	90	81,50
Id.	57	55	—	Seminativo arborato	III	2	49	60	461,76
Id.	57	56	—	Bosco ceduo	III	1	53	30	99,65
Fosso Polveraio	57	58	—	Id.	IV	1	54	50	47,89
Le Vigne	57	63	—	Porzione rurale di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	57	64	—	Vigneto	II	0	08	30	35,69
Id.	57	65	—	Canneto	unica	0	05	60	19,04
Id.	57	66	—	Uliveto	III	2	80	10	1.064,38
Id.	57	74	—	Bosco ceduo	IV	0	80	90	25,08
Id.	57	75	—	Seminativo	V	8	08	50	687,22
Id.	57	76	—	Id.	V	4	36	20	370,77
Fosso Polverario	57	59	—	Bosco ceduo	II	0	67	60	67,60
Id.	57	57	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	—
Castione	57	77	—	Seminativo	IV	4	90	80	760,74
Mandrioni della Serpa	57	78	—	Pascolo cespugliato	II	8	83	00	370,86
La Serpa	57	84	—	Seminativo	IV	11	72	20	1.816,91
Id.	57	85	—	Id.	IV	9	94	90	1.542,10
Id.	57	88	—	Id.	V	7	98	30	678,55
Id.	57	89	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	60	35,36
Id.	57	90	—	Seminativo	IV	0	62	60	97,03
Id.	57	91	—	Id.	V	1	76	00	150,11
Id.	57	92	—	Pascolo cespugliato	II	2	48	30	104,28
Podere La Serpa	57	93	—	Fabbricato rurale	—	0	23	90	—
La Serpa	57	94	—	Seminativo	IV	2	28	60	354,33
Id.	57	95	—	Id.	IV	0	85	80	132,99
Id.	57	96	—	Pascolo cespugliato	II	3	20	30	134,53
Id.	57	97	—	Seminativo	II	0	64	00	217,60
Id.	57	98	—	Id	V	2	27	10	193,04
Fontanella	57	14	—	Castagneto	unica	0	42	40	38,16
Id.	57	15 p)	—	Seminativo	V	0	07	00	5,95
Id.	57	16	—	Castagneto	unica	0	06	30	5,67
Arcione	57	19 p	—	Seminativo arborato	IV	2	96	91	326,60
Id.	57	20(p)	—	Seminativo	IV	2	58	80	401,14
Fontanella	57	25	—	Seminativo arborato	IV	6	32	00	695,20
Podere Fornace	57	28	—	Id.	IV	6	64	30	730,73
Id.	57	29	—	Id.	IV	6	66	40	733,04
Id.	57	47	—	Id. . .	IV	6	27	50	690,25
				Totali		126	21	61	14.351,94

L'indennità di espropriazione è di L. 5.550.457,20 (cinquemilionicinquecentocinquantamilaquattrocentocinquantasette e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 215 (*N. C.*)					
Le Vigne	57	60	—	Fabbricato rurale	—	0	00	90	—
Id.	57	61	—	Vigneto	II	0	09	70	41,71
Id.	57	62	—	Uliveto	III	2	06	60	785,08
Id.	57	63	2	Porzione rurale di fabbricato	—	—	—	—	—
Botroni	57	79	—	Seminativo	V	7	99	90	679,92
Monterozzo	57	80	—	Pascolo arborato	unica	7	16	90	501,83
Id.	57	81	—	Seminativo	IV	6	83	30	1.059,11
Id.	57	82	—	Id.	III	8	14	80	1.955,52
Turbone	57	83	—	Id.	II	1	44	30	490,62
Monterozzo	57	86	—	Id.	V	0	60	30	51,25
Id.	57	87	—	Fabbricato rurale	—	0	35	90	—
Id.	71	1	—	Seminativo	II	1	91	60	651,44
Id.	71	2	—	Id.	III	15	14	20	3.634,08
Id.	71	3	—	Id.	III	2	87	30	689,52
Id.	71	4	—	Id.	IV	13	29	10	2.060,11
Id.	71	5	—	Id.	III	16	24	10	3.897,84
Id.	71	6	—	Id.	II	1	96	90	669,46
Via Roma	39	103	—	Id.	I	0	00	74	3,33
Via della Pergola	39	155	—	Id.	I	0	01	10	4,95
Piaggia del Rispollo	39	265	—	Seminativo arborato	II	0	78	40	196 —
Strada Provinciale	39	321	—	Seminativo	I	0	00	90	4,05
Rispollo	39	331	—	Id.	III	0	07	10	17,04
Via V. Emanuele	39	335	—	Id.	I	0	04	00	18 —
La Piaggia	39	336	—	Id.	III	0	00	90	2,16
Castelluccio	40	69	—	Fabbricato rurale	—	0	06	20	—
Id.	40	70	—	Uliveto	I	3	04	00	3.040 —
Id.	40	71	—	Vigneto	I	0	08	90	75,65
Id.	40	72	—	Id.	I	1	03	80	882,30
Id.	40	73	—	Seminativo	IV	0	20	90	32,40
Id.	40	74	—	Vigneto	I	0	12	80	108,80
Campo della Grotta	41	1	—	Seminativo	IV	2	26	00	350,30
Palazzaccio	41	2	—	Seminativo arborato	III	3	65	30	675,80
Campo della Grotta	41	3	—	Uliveto	III	0	08	10	30,78
Id.	41	4	—	Seminativo	V	3	70	10	314,58
Merlancione	41	5	—	Id.	V	1	59	40	135,49
Poggio	41	6	—	Seminativo arborato	IV	6	14	20	675,62
Id.	41	7	—	Castagneto	unica	2	49	20	224,28
Id.	41	8	—	Seminativo arborato	IV	1	14	10	125,51
Lecceta	41	9	—	Castagneto	unica	0	07	00	6,30
Id.	41	10	—	Bosco ceduo	III	5	89	00	382,85
Id.	41	11	—	Seminativo	III	0	02	20	5,28
Id.	41	12	—	Castagneto	unica	0	22	30	20,07
Poggio	41	13	—	Uliveto	IV	0	52	90	221,67
Id.	41	14	—	Fabbricato rurale	—	0	19	50	—
Id.	41	15	—	Seminativo	IV	1	43	50	222,43
Id.	41	16	—	Uliveto	II	2	30	00	1.552,50
Id.	41	17	—	Seminativo arborato	III	0	58	00	107,30
Id.	41	18	—	Seminativo	V	5	23	60	445,06
Castione	41	19	—	Id.	V	3	46	10	294,19
Poggio Pino	41	28	—	Uliveto	II	0	53	00	357,75
Id.	41	29	—	Id.	II	1	09	80	741,15
Id.	41	33	—	Id.	II	0	54	40	367,20
Poggio	41	36	—	Seminativo	III	0	22	40	53,76
Id.	41	37	—	Uliveto	III	0	30	10	114,38
Sconeti	41	38	—	Seminativo	V	4	45	00	378,25
Id.	41	39	—	Seminativo arborato	IV	1	93	20	212,52
Id.	41	40	—	Id.	IV	6	56	60	722,26
Le Piane	41	46	—	Uliveto	III	0	64	90	246,62
Id.	41	47	—	Seminativo	III	0	99	70	239,28
Sconeti	41	66	—	Id.	V	6	64	70	564,99
Id.	41	67	—	Seminativo arborato	IV	0	56	20	61,82
Id.	41	68	—	Seminativo	IV	0	11	80	18,29
Id.	41	69	—	Vigneto	I	0	16	10	133,85
Id.	41	70	—	Canneto	unica	0	01	60	5,44
Id.	41	71	—	Uliveto	III	0	59	80	227,24
Id.	41	72	—	Fabbricato rurale	—	0	10	80	—
Poggetti	41	73	—	Bosco ceduo	III	1	66	10	107,96
Id.	41	74	—	Seminativo	V	7	01	80	5[illegible]6,53
Le Piane	41	75	—	Id.	III	2	17	50	522 —
Fontanelle	42	99	—	Uliveto	I	0	16	50	165 —
				Totali . . .		169	18	04	33.081,47

L'indennità di espropriazione è di L. 11.885.762,60 (undicimilioniottocentottantacinquemilasettecentosessantadue e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Monterozzo » e « Poggio della Serpa », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il fosso delle Stiacciole, con il limite ovest delle particelle 269 e 273 (foglio 39), nuovamente con il suddetto fosso,

Est, nord-est: per un breve tratto con il limite di proprietà, con il fosso Castione, ancora con il limite di proprietà, di nuovo con il fosso Castione, con il fosso di Fontanella, con il limite ovest della particella 15 (foglio 57) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord rimane alla ditta, con un breve tratto della strada vicinale da Pereta a Marsiliana, con il limite sud delle particelle 17 e 18 (foglio 57), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 19 e 20 (foglio 57), le cui parti nord rimangono alla Ditta, con parte del limite ovest della particella 21 (foglio 57), con il fosso del Polveraio, con la strada vicinale da Pereta a Marsiliana, con il limite sud delle particelle 67, 69, 70, 71, 72 e 73 (tutte del foglio 57) ed infine con il fosso Turbone coincidente con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente perun breve tratto con la strada vicinale da Pereta a Marsiliana;

Ovest, nord-ovest: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con il fosso del Castione, con il fosso del confine e con la strada provinciale per il Monte Amiata.

2° Accorpamento, sito in località « Castelluccio », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di Pomonte;

Est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la suddetta strada;

Sud ed ovest: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle nn. 321, 155, 103, 335 e 336 (foglio 39) situate a nord del 1° accorpamento e la particella 99 (foglio 42) situata tra il fosso di Fontanella e la strada vicinale dell'Arcione.

RIEPILOGO

	Superficie Ha	Reddito Imp. dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 449.	126.21.61	14.351.94	5.550.457.20
Partita catastale n. 215	169.18.04	33.081 47	11.885.762,60
In complesso	295.39.65	47.433,41	17.436.219.80

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1919.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, fu Francesco, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, constituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 73.592 pari ad ettari 2.50.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 174. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre	Reddito Dominicale Lire
Partita catastale n. 14939 (V C.)						
	E	226 (p)	—	Lavorativo nudo . . .	—	73.592	265 04
				Pari ad Ha. 2.50.66			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Gorile », distinto a vecchio catasto alla sezione E, confina:

Nord: con il limite di proprietà, coincidente con il torrente Gorile;

Est: con il limite di proprietà;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 226, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 137.820,80 (centotrentasettemilaottocentoventi e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1920.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico, fu Francesco, in comune di Scansano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Scansano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 81.36.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 173. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Scansano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 839 (N. C.)					
Aquilaia Poggetti	244	29	—	Bosco ceduo	IV	0	54	60	32 76
Id.	244	30	—	Seminativo	IV	5	08	30	787 86
Id.	244	35	—	Id	IV	7	83	30	1.214 12
Id.	244	39	—	Bosco ceduo	IV	0	61	20	36 72
Id.	244	41	—	Pascolo cespugliato	IV	5	53	00	71 89
Id.	244	42	—	Seminativo	IV	0	39	80	61 69
Id.	244	43	—	Pascolo cespugliato	IV	2	02	20	26 29
Id.	244	44	—	Seminativo	III	2	84	00	681 60
Id.	244	45	—	Fabbricato rurale	—	0	51	60	—
Id.	244	48	—	Pascolo arborato	unica	1	06	00	79 50
Id.	244	49	—	Pascolo cespugliato	IV	10	01	90	130 23
Id.	244	50	—	Seminativo	III	2	17	00	520 80
Id.	244	51	—	Id.	III	3	16	40	759 36
Id.	244	52	—	Id.	III	6	84	10	1.641 84
Id.	244	53	—	Pascolo cespugliato	II	1	63	60	98 16
Id.	244	54	—	Id.	II	5	74	30	344 58
Id.	244	55	—	Id.	II	0	60	30	36 18
Id.	244	28(p)	—	Seminativo	IV	9	08	79	1.408 63
Id.	244	36(p)	—	Pascolo cespugliato	IV	0	56	61	7 36
Id.	244	46(p)	—	Seminativo arborato	IV	4	08	32	449 15
				Totali	.	70	35	32	8.388 72

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Aquilaia-Poggetti », distinto a nuovo catasto al foglio n. 244, confina:

Nord: con il limite sud-est della particella 40, con la linea del frazionamento operato sulla particella 28, la cui parte nord rimane alla ditta e con un breve tratto del limite est della medesima, con parte del limite sud della particella 31, con il limite ovest della particella 34, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 36 e 46, le cui parti nord rimangono alla Ditta ed infine con parte del limite sud-ovest della particella 38;

Est: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna;

Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso delle Biancanelle.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.028.835,80 (tremilioniventottomilaottocentotrentacinque e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 842 (N. C.)					
Aquilaia Giaquili	243	69	—	Seminativo	II	3	35	90	1.041,29
Id.	243	70(p)	—	Id.	III	4	86	58	1.167,78
Id.	243	74	—	Id.	II	1	24	30	385,33
Id.	243	71	—	Pascolo arborato	unica	1	54	70	116,02
				Totali		11	01	48	2.710,42

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Aquilaia-Giaquili », distinto a nuovo catasto al foglio n. 243, confina:

Nord: con parte del limite sud-est delle particelle 64 e 65, con la linea del frazionamento operato sulla particella 70, la cui parte nord rimane alla ditta e con un breve tratto del limite nord-est della particella 71;

Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Lippi;

Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso Vivaio;

Ovest: con parte del limite est della particella 64.

L'indennità di espropriazione è di L. 934.960,90 (novecentotrentaquattromilanovecentosessanta e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 839 (N.C.)	70	35	32	8.388,72	3.028.835,80
Partita catastale n. 842 (N.C.)	11	01	48	2.710,42	934.960,90
In complesso	81	36	80	11.099,14	3.963.796,70

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1921.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 69;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esprorio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato inoltre che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per un superficie di braccia quadre 369.647 pari ad ettari 12.59.08, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 175. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giaquili Ferrini Gian-Lodovico fu Francesco, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 24406 (V. C.)			
	F	553	—	Lavorativo nudo	—	140.310	683,52
	F	551 II	—	Pastura	95.120	186.776	218,36
	F	551 III	—	Id.	83.088	—	—
	F	552	—	Id.	8.568	—	—
	F	1050	—	Id.	—	1.536	1,72
	F	546	—	Id.	—	5.402	6,04
	F	544	—	Lavorativo nudo	—	30.748	204,72
	F	537 (p)	—	Id.	—	4.875	21,41
				Totali		369.647	1.135,77
				Pari ad Ha. 12.59.08			

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti distinti a vecchio catasto alla sezione F:

1° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà e con il limite sud della particella 550;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada Sorano-San Quirico;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 537, la cui parte nord rimane alla Ditta;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con la strada Sorano-San Quirico;
Ovest: con il fosso del Cagiolo, coincidente per la maggior parte con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 1050 e 546 (sempre della sezione F) situate tra i due accorpamenti sopradescritti ed adiacenti la strada Sorano-San Quirico.

L'indennità di espropriazione è di L. 590.600,40 (cinquecentonovantamilaseicento e cent. 40), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1922.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ginori Conti Fiammetta fu Piero, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Fiammetta fu Piero, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato inoltre che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ginori Conti Fiammetta fu Piero, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 139.90.61, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 176. — PALIA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ginori Conti Fiammetta fu Piero, maritata Gondi, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1045 (N. C.)					
Rialti	141	31	—	Seminativo	II	5	70	60	2.168,28
Trappolaccia	141	37	—	Id.	II	11	19	30	4.253,34
Id.	141	38	—	Id.	III	0	44	20	119,34
Id.	141	39	—	Id.	II	5	61	00	2.131,80
Trappola	142	2	—	Id.	II	19	26	80	7.321,84
Id.	142	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	44	70	44,70

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1045 (*N. C.*)					
Trappola	142	9	—	Seminativo	II	5	19	10	3.112,58
Id.	142	10	—	Id.	II	1	33	10	505,78
Id.	142	11	—	Id.	II	4	75	00	1.805 —
Ombrone	142	31	—	Id.	II	11	32	20	4.302,36
Id.	142	33	—	Id.	II	20	53	70	7.804,06
Scalo Marina	142	21	—	Id.	II	35	79	00	13.600,20
Serrata Bovi	142	25 (p)	—	Id.	II	3	72	91	1.417,06
Ombrone	142	32	—	Id.	II	11	59	00	4.404,20
				Totali		139	90	61	52.990,54

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Trappola », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite ovest delle particelle 4, 12, 23 (foglio 142), con parte del limite nord della particella 25 (foglio 142), con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 142), la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con un breve tratto con il fosso Razzo.

L'indennità di espropriazione è di L. 17.489.115,30 (diciasettemilioniquattrocentottantanovemilacentoquindici e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1923.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giovannini Albertina fu Zeffiro, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giovannini Albertina fu Zeffiro, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giovannini Albertina fu Zeffiro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 64.23.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 181. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giovannini Albertina fu Zeffiro, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 587 (N. C.)					
Bacarello	32	99	—	Bosco alto fusto	unica	0	37	60	18,05
Id.	32	100	—	Seminativo	II	2	16	40	584,28
Id.	32	102	—	Pascolo	II	0	00	51	0,07
Id.	32	101	—	Bosco ceduo	III	0	08	71	4,78
Id.	32	103	—	Seminativo	II	0	09	30	25,11
Id.	32	104	—	Bosco alto fusto	unica	0	03	60	1,73
Grotta del Lucio	33	24	—	Seminativo	III	0	12	90	25,80
Id.	33	25	—	Seminativo arborato	II	0	87	40	332,12
Id.	33	26	—	Seminativo	III	0	21	90	43,80
Id.	33	27	—	Fabbricato rurale	—	0	00	64	—
Id.	33	28	—	Seminativo	III	0	45	20	90,40
Id.	33	29	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	70	0,40
Id.	33	30	—	Seminativo arborato	IV	0	98	60	207,06
Id.	33	31	—	Bosco ceduo	III	0	29	00	15,95
Id.	33	32	—	Id.	III	0	03	70	2,03
Id.	33	33	—	Uliveto	II	0	09	00	24,30
Cerenaie	34	78	—	Pascolo cespugliato	unica	0	61	00	9,15
Grotta del Lucio	33	34	—	Seminativo	IV	0	05	50	7,15
Id.	33	35	—	Bosco ceduo	III	0	05	20	2,86
Id.	33	36	—	Seminativo	IV	1	01	40	131,82
Id.	33	37	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	80	1,32
Id.	33	38	—	Fabbricato rurale	—	0	15	40	—
Id.	33	39	—	Seminativo	IV	0	70	70	91,91
Id.	33	40(p)	—	Bosco ceduo	II	0	20	00	16 —
Santa Lucia	33	64	—	Seminativo	IV	0	15	10	19,63
Id.	33	65	—	Id.	IV	0	29	60	38,48
Id.	33	66	—	Id.	V	0	03	80	2,47
Id.	33	67	—	Pascolo cespugliato	unica	1	42	00	21,30
Bacarello	33	71	—	Bosco ceduo	IV	1	05	70	40,17
Id.	33	72	—	Corte unita al n. 28 f. 34	—	0	11	90	—
Id.	33	73	—	Seminativo	III	0	69	00	138 —
Id.	33	74	—	Bosco ceduo	III	0	19	70	10,83
Id.	33	75	—	Id.	III	0	03	40	1,87
Id.	33	76	—	Seminativo arborato	III	1	25	80	377,40
Id.	33	77	—	Bosco ceduo	III	0	30	60	16,83
Id.	33	78	—	Id.	III	0	02	20	1,21
Cerenaie	33	79	—	Seminativo	IV	0	11	00	14,30
Id.	33	80	—	Pascolo arborato	unica	2	67	90	133,95
Id.	33	81	—	Bosco ceduo	IV	0	01	90	0,72
Id.	33	82	—	Seminativo arborato	III	1	28	00	384 —
Id.	33	83	—	Seminativo	IV	0	07	80	10,14
Id.	33	84	—	Corte unita al n. 45 f. 34	—	0	09	80	—
Grotta del Lucio	33	90	—	Seminativo	III	0	35	60	71,20
Bacarello	33	91	—	Pascolo arborato	unica	1	31	70	65,85
Id.	33	92	—	Pascolo cespugliato	unica	1	00	60	15,09
Santa Lucia	34	4	—	Seminativo	IV	3	41	90	444,47
Bacarello	34	7	—	Pascolo	I	0	05	00	1,95
Santa Lucia	34	23	—	Pascolo arborato	unica	0	05	80	2,90
Id.	34	24	—	Id.	unica	0	05	00	2,50
Id.	34	25	—	Pascolo cespugliato	unica	0	02	70	0,40
Bacarello	34	27	—	Id	unica	0	10	50	1,58
Id.	34	28	—	Fabbricato rurale con la corte 72 f. 33	—	0	03	60	—
Id.	34	29	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	90	2,24
Id.	34	30	—	Uliveto	II	0	02	00	5,40
Id.	34	31	—	Id.	II	0	75	50	203,85
Id.	34	32	—	Seminativo	IV	1	09	00	141,70
Id.	34	33	—	Pascolo cespugliato	unica	0	29	00	4,35
Id.	34	34	—	Seminativo	III	0	51	30	102,60
Id.	34	35	—	Pascolo arborato	unica	0	07	80	3,90
Id.	34	36	—	Seminativo	III	0	13	30	26,60
Id	34	37	—	Id.	III	0	24	20	48,40
Cerenaie	34	38	—	Bosco ceduo	III	0	06	30	3,46

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue Partita catastale n. 587 (N. C.)					
Bucarello	34	39	—	Bosco ceduo	III	1	43	50	78,93
Cerenaie	34	40	—	Id.	III	0	01	70	0,93
Id.	34	43	—	Seminativo	III	0	47	90	95,80
Id.	34	44	—	Id.	III	0	05	90	11,80
Id.	34	45	—	Fabbricato rurale con corte 84 l. 33	—	0	10	30	—
Id.	34	46	—	Seminativo	III	0	13	80	27,60
Id.	34	47	—	Pascolo cespugliato	unica	0	09	30	1,39
Id.	34	48	—	Seminativo	III	0	24	30	48,60
Id.	34	49	—	Bosco ceduo	II	1	33	60	106,88
Id.	34	50	—	Id.	II	0	90	70	72,56
Id.	34	51	—	Uliveto	II	1	22	60	331,02
Id.	34	52	—	Seminativo	III	0	17	90	35,80
Id.	34	53	—	Pascolo	II	0	07	20	1,01
Id.	34	54	—	Seminativo	III	0	15	00	30 —
Id.	34	55	—	Id.	IV	0	21	60	28,08
Santa Lucia	34	56	—	Pascolo	I	0	03	50	1,33
Id.	34	57	—	Id.	II	0	05	00	0,70
Cerenaie	34	72	—	Bosco alto fusto	unica	0	35	10	16,85
Santa Lucia	34	77	—	Seminativo	IV	2	68	00	348,40
Bosco Cernaie	34	79 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	45	50	17,29
Cerenaie	34	80	—	Uliveto	II	0	46	30	125,01
Id.	35	81	—	Seminativo	IV	1	22	80	159,64
Id.	34	86	—	Id.	III	0	21	10	42,20
Campi delle Roghine	29	40	—	Bosco ceduo	III	2	02	00	111,10
Id.	29	41 (p)	—	Seminativo	III	4	40	50	881,01
Id.	29	42	—	Pascolo	II	0	06	60	0,92
Id.	29	43	—	Pascolo cespugliato	unica	0	00	92	0,14
Id.	29	44	—	Pascolo	II	0	02	60	0,36
Pian di Cava	29	45	—	Bosco ceduo	III	0	29	50	16,23
Id.	29	46	—	Seminativo	III	1	39	70	279,40
Id.	29	47	—	Bosco ceduo	III	0	22	20	12,21
Casetta del Cavaliere	33	15 (p)	—	Id.	IV	0	68	42	26 —
Piagge del Cavaliere	33	20	—	Pascolo cespugliato	unica	0	65	90	9,89
Santa Lucia	33	41	—	Seminativo	V	0	44	80	29,12
Id.	33	42	—	Pascolo cespugliato	unica	0	54	00	8,10
Id.	33	43	—	Seminativo	IV	0	02	50	3,25
Id.	33	44	—	Id	V	0	19	60	12,74
Id.	33	45	—	Pascolo cespugliato	unica	0	17	10	2,57
Id.	33	46	—	Seminativo	V	0	16	80	10,79
Id.	33	47	—	Id.	V	0	22	10	14,37
Id.	33	48	—	Fabbricato rurale	—	0	17	50	—
Id.	33	49	—	Seminativo	IV	0	17	80	23,14
Grotta del Lucio	33	89 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	92	26	35,06
Poggio Santa Lucia	34	1	—	Pascolo cespugliato	unica	7	00	50	105,08
Id.	34	2	—	Bosco ceduo	IV	0	32	60	12,39
Santa Lucia	34	3	—	Seminativo	III	1	50	10	300,20
Id.	34	13	—	Bosco ceduo	IV	0	88	20	33,52
Id.	34	14	—	Fabbricato rurale	—	0	00	58	—
Id.	34	15	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	10	0,62
Id.	34	16	—	Seminativo arborato	III	0	63	30	189,90
Id.	34	22	—	Id.	III	0	52	40	157,20
				Totali		64	23	03	7.852,91

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Grotta al Leccio », confinante:

Nord: con il botro delle Roghicce;

Est: con parte del limite nord della particella 41 (foglio 29) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte est rimane alla ditta, con la strada provinciale delle Valli di Pavone e Cecina, con parte del limite ovest della particella 40 (foglio 35);

Sud: con parte del limite ovest della particella 40 (foglio 33) e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte sud rimane alla ditta, nuovamente con parte del limite ovest della particella 40 (foglio 33) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada provinciale delle Valli di Pavone e Cecina e con il torrente Pavone.

2° Accorpamento in località « Bacarello », « Cerenaie » e « Santa Lucia », confinante:

Nord: con il limite di proprietà, con il limite sud della particella 40 (foglio 33), con parte del limite ovest della particella 89 (foglio 33), con il botro delle Cerenaie, con la strada vicinale di Santa Lucia con la linea del frazionamento operato sulla particella 89 (foglio 33), la cui parte ovest rimane alla ditta e con parte del limite di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 89 (foglio 33), la cui parte sud-ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella, con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 33) la cui parte nord rimane alla ditta e con parte del limite sud di detta particella, con un breve tratto della strada di Santa Lucia; con il limite sud della particella 18 (foglio 33);

Est: con il limite amministrativo della provincia di Siena e con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Poggianibi;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 79 (foglio 34) la cui parte sud-ovest rimane alla ditta e con parte del limite est di detta particella, con la strada vicinale di Santa Lucia, con il limite ovest della particella 79 (foglio 34), con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Pavone.

E' escluso dall'esproprio un appezzamento non di proprietà distinto al foglio 34.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.556.033,73 (unmilionecinquecentocinquantaseimilatrentatre e cent. 73), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1924.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Giustini Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giustini Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Giustini Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 13.76.36, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 168. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giustini Palmira fu Ferdinando, maritata Adami, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 352 (N. C.)					
Valentina Nuova	4	5 (p)	—	Pascolo	I	4	78	86	622,52
Lungherina	4	7 (p)	—	Seminativo	II	1	96	25	667,25
Valentina Nuova	4	3 (p)	—	Id.	II	5	66	25	1.925,25
Id.	4	1	—	Id.	II	0	61	10	207,74
Id.	4	2	—	Pascolo	I	0	73	90	96,07
				Totali . . .		13	76	36	3.518,83

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito dai seguenti accorpamenti, siti in località « Valentina Nuova ».

1° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la ferrovia Pisa-Roma;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 5 e 3 (foglio 4), le cui parti sud rimangono alla ditta;
Ovest: con il collettore allacciante occidentale.

2° Accorpamento, confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 7 (foglio 4), la cui parte sud rimane alla ditta;
Ovest: con la ferrovia Roma-Pisa.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.168.029,20 (unmilionecentosessantottomilaventinove e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1925.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Majneri fu Giulio, in comune di Tuscania (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Majneri fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni in data 1° agosto 1951, n. 2307 e 18 ottobre 1951, n. 2339, della Commissione censuaria centrale, relative al ricorso prodotto dall'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell'art 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Majneri fu Giulio, per i terreni ricadenti nel comune di Tuscania (provincia di Viterbo), della superficie, secondo il vecchio catasto vigente di ettari 409.06.65 corrispondenti per effetto delle decisioni della Commissione censuaria centrale menzionata, nelle premesse, ad ettari 421.97.89.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 12. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grazioli Lante della Rovere Marcella in Ceriana Majneri fu Giulio, in comune di Tuscania, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3703 (V. C.)					
Asco Canale	IX	73 p)	—	Pascolo	—	44	67	33	7.237,08
Guado della Spina	XXI	41	1	Seminativo	—	34	60	60	6.727,39
Id.	XXI	42	—	Pascolo	—	1	80	00	84,24
Id	XXI	43	—	Seminativo	—	0	27	00	52,49
Id.	XXI	44	—	Id.	—	1	14	00	221,62
Id.	XXI	45	—	Pascolo	—	0	06	90	3,24
Id.	XXI	46	—	Id.	—	1	03	00	48,20
Id.	XXI	47	—	Prato	—	1	20	00	583,20
Id.	XXI	49	—	Pascolo	—	3	22	00	150,70
Id.	XXI	50	—	Seminativo	—	4	82	00	937,01
Ciuffa	XXI	52	—	Id.	—	28	56	00	5.552,06
Guado della Spina	XXI	51	—	Pascolo	—	0	76	00	123,12
Ciuffa	XXI	53	—	Id.	—	3	29	00	153,97
Id.	XXI	54	—	Id.	—	23	32	90	3.779,28
Id.	XXI	54	2	Id.	—	18	67	00	3.024,54
Id.	XXI	63	—	Id.	—	0	13	20	6,19
Ponzaglia	XXI	67	—	Id.	—	6	02	00	975,24
Ciuffa	XXI	80	—	Id.	—	42	52	10	1.989,97
Poggio Alto	IX	65	—	Id.	—	1	24	00	58,03
Puntone dell'Inferno	IX	60	1	Seminativo	—	0	90	00	174,96
Id.	XX	53	1	Id.	—	0	44	00	85,54
Id.	XXI	56	1	Pascolo	—	2	50	00	117 —
Perazzeto	XXI	81	1	Id.	—	1	20	00	56,16
Fosso del Grancio	XXI	40	r/B	Seminativo	—	8	16	00	1.586,31
Guado della Spina	XXI	40	1r/B	Id.	—	11	28	70	2.191,20
Id.	XXI	40	2r/B	Id.	—	3	79	70	738,47
Perazzeto	XXI	58	—	Bosco ceduo	—	2	61	00	159,73
Ciuffa	XXI	59	—	Id.	—	0	87	50	53,53
Id.	XXI	60	—	Pascolo	—	5	06	00	819,72
Ponzaglia	XXI	66(p)	—	Bosco ceduo	—	15	18	84	931,28
Poggio Alto	IX	64	—	Id.	—	2	85	00	174,42
Id.	IX	75	1	Id.	—	12	22	50	743,19
Guado della Spina	XXI	41/2(p)	—	Seminativo	—	16	74	68	3.255,59

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 3703 (*V.C.*)					
Ciuffa	XXI	54	1(p)	Pascolo	—	58	63	10	9.498,22
Id.	XXI	62(p)	—	Id.	—	0	53	60	25,09
Puntone dell'Inferno	IX	63	—	Id.	—	23	64	00	1.106,35
Id.	IX	61	1	Bosco ceduo	—	23	46	00	2.111,40
Puntone	IX	62	—	Pascolo	—	1	61	00	75,35
				Totali		409	06	65	55.619,08

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2307 del 1° agosto 1951 e 2339 del 18 ottobre 1951, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 421.97.89 e ad un reddito dominicale di L. 86.941,68 (ottantaseimilanovecentoquarantuno e cent. 68).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ciuffa » e « Guado della Spina », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 73 (sezione IX), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo », con il limite sud della particella 68 (sezione XXI), per un breve tratto, con un affluente del fosso del Fontanaccio; con parte del limite ovest della particella 66 (sezione XXI), con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte nord, ricade nei terreni costituenti il « terzo residuo », con un tratto della strada dei Cavalli che da Tuscania conduce a Tarquinia; con il limite sud della particella 65 (sezione XXI), con parte del limite sud della particella 28/2/RC (sezione XXI);

Est: con parte del limite ovest della particella 79/3/RB (sezione XXI), con la linea del frazionamento operato sulle particelle 54/1 .62 e 41/2 (sezione XXI), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite sud della particella 41/2 (sezione XXI), con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso del Grancio;

Sud: con il limite di proprietà coincindente per un tratto con il fiume Marta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte, con il fosso detto della Perazetta e con la strada comunicativa dei Calessi.

L'indennità di espropriazione è di L. 20.238.642,76 (ventimilioniduecentotrentottomilaseicentoquarantadue e cent. 76), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1926.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, dello Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 128.98.43, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 15. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Grottanelli Nella fu Ruggero, maritata Ferraguti, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3681 (N. C.)					
Porcareccia	187	8(p)	—	Pascolo cespugliato	II	0	16	60	6.97
Id.	187	9	—	Id.	II	0	14	00	5,88
Id.	187	10	—	Id.	II	0	86	70	36,41
Id.	187	11	—	Seminativo	III	10	33	80	2 481,12
Id.	187	12	—	Id.	II	9	93	50	3.079,85
Porcareccia Lattaia	187	14	—	Fabbricato rurale	—	0	16	60	—
Bandita Lattaia	187	13	—	Seminativo	II	5	65	80	1.7[illegible]3,98
Id.	187	18	—	Id.	I	17	70	30	6 727,14
Piano Lattaia	215	1	—	Id.	II	42	11	60	13.0[illegible]5,96
Id.	215	2	—	Id.	II	0	17	90	55,49
Id.	215	3	—	Id.	II	3	41	80	1.059,58
Id.	215	5	—	Id.	II	16	35	00	5.068,50
Id.	215	6	—	Id.	II	5	28	60	1.638,66
F Lattaia	215	7	—	Id.	II	3	88	30	1.203,73
Pulleraia	214	20	—	Pascolo cespugliato	II	0	33	00	13,86
Id.	214	21(p)	—	Seminativo	II	1	01	03	313,20
Id.	214	29(p)	—	Id.	I	11	39	90	4.331,62
Id.	214	22	—	Bosco ceduo	II	0	04	00	5,40
				Totali . .		128	98	43	40.837,35

Il territorio di cui al presente elenco è costituito da un unico accorpamento sito in località « Tenuta Lattaia », confinante:

Nord: con un tratto del torrente Bay e con il limite sud delle particelle 4 e 6 (foglio 187);
Est: con parte del limite ovest della particella 7 (foglio 187), con un tratto della strada del Piano di Lattaia, con un tratto del Fosso Correntine, con parte del limite ovest della particella 8 (foglio 215), con il limite di proprietà;
Sud: con il limite nord della particella 9 (foglio 215), con i limiti est e nord della particella 4 (foglio 215), con un tratto della Fossa Nuova, con parte del limite ovest della particella 4 (foglio 215) ed ancora con la Fossa Nuova, con il limite di proprietà coincidente per un tratto con la strada vicinale della Colonna;
Ovest: con un tratto del torrente Bay, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 21 e 29 (foglio 214) le cui parti nord ricadono nel secondo accorpamento della zona costituente il terzo residuo, con la strada vicinale di Caminino e con un tratto della strada vicinale del Pianetto, con il limite nord delle particelle 17 e 15 (foglio 187), con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 187) la cui parte sud resta alla ditta, con il torrente Bay.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.801.007 (tredicimilioniottocentounomilasette), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1927.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Hossel Henderson Jhon fu Georges, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Hossel Henderson Jhon fu Georges, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Hossel Henderson Jhon fu Georges, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 34.19.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 221. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Hossel Henderson Jhon fu Georges, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 703 (N. C.)					
Il Poggione	35	41	—	Bosco ceduo	IV	3	76	20	154,24
Id.	35	42	—	Seminativo	IV	0	92	80	134,56
Le Colline	35	43	—	Id.	IV	0	20	30	29,43
Il Poggione	35	44	—	Seminativo arborato	IV	0	27	90	69,75
Id.	35	45	—	Uliveto	III	1	30	30	508,17
Id.	35	46	—	Bosco ceduo	IV	0	12	40	5,08
Id.	45	1	—	Uliveto	III	0	76	00	299,91
Id.	45	2	—	Seminativo arborato	IV	4	31	60	1.079 —
Id.	45	3	—	Seminativo	IV	0	22	00	31,90
Id.	45	4	—	Pascolo arborato	unica	0	13	80	4,42
Saverio	45	5	—	Incolto produttivo	unica	0	12	30	2,46
Id.	45	6	—	Fabbricato rurale	—	0	11	70	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 703 (*N. C.*)					
Saverio	45	7	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	70	0,35
Id.	45	8	—	Bosco misto	unica	0	09	00	9,45
Id.	45	9	—	Seminativo arborato	V	0	67	40	87,62
Id.	45	11	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Il Palazzetto	45	12	—	Seminativo	III	0	30	70	82,89
Id.	45	13	—	Seminativo arborato	IV	0	27	50	68,75
Id.	45	15	—	Id.	IV	1	50	30	375,75
Saverio	45	17	—	Seminativo	IV	0	06	90	10,01
Id.	45	18	—	Id.	V	0	02	80	1,68
Id.	45	19	—	Pascolo cespugliato	III	0	01	00	0,04
Id	45	21	—	Seminativo arborato	IV	0	22	00	55 —
Il Palazzetto	45	23	—	Bosco alto fusto	III	0	09	70	4,85
Id.	45	24	—	Fabbricato rurale	—	0	21	90	—
Id.	45	25	—	Pascolo arborato	unica	0	07	80	2,50
Id.	45	26	—	Seminativo	IV	0	05	70	8,26
Id.	45	28	—	Id.	IV	1	21	20	175,74
Id.	45	29	—	Seminativo arborato	IV	0	33	70	84,25
Id.	45	30	—	Bosco alto fusto	III	0	05	70	2,85
Id.	45	31	—	Fabbricato rurale	—	0	11	40	—
Id.	45	32	—	Seminativo arborato	IV	0	36	10	90,25
Id.	45	33	—	Bosco ceduo	I	1	15	60	115,60
Casa al Passo	45	35	—	Seminativo arborato	IV	0	32	90	82,25
Id.	45	36	—	Seminativo	IV	0	21	50	31,18
La Cerreta	46	1	—	Bosco ceduo	II	2	60	90	195,68
Id.	46	2	—	Seminativo	IV	1	18	60	171,97
Il Palazzetto	46	5	—	Id.	III	0	01	50	4,05
Id.	46	7	—	Seminativo arborato	III	0	27	20	100,64
Id.	46	8	—	Id.	IV	0	06	40	16 —
Id.	46	9	—	Seminativo	IV	0	07	90	11,46
Id.	46	10	—	Bosco ceduo	II	0	36	60	27,45
Id.	46	11	—	Seminativo arborato	IV	1	44	60	361,50
Poggio Capraio	46	12	—	Bosco ceduo	I	7	10	50	710,50
Id.	46	13	—	Id.	II	0	60	30	45,23
Id.	46	14	—	Id.	II	0	60	60	45,45
				Totali		34	19	80	5.298,12

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Il Palazzetto », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il botro delle Cetine;
Sud-ovest: con il botro delle Colline.

L'indennità di espropriazione è di L. 481.941,22 (quattrocentottantunomilanovecentoquarantuno e cent. 22), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1928.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato

art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 31.69.11, specificamente descritti nello elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani

Visto, *il Guardasigilli:* Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 211. — Palla

Allegato N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1459 (N. C.)					
Roggiolaio	175	20(p)	—	Seminativo	I	0	89	00	338,20
Collelungo	201	13(p)	b	Id.	III	2	30	01	552,03
Campo dell'Olmo	200	3	—	Id.	I	1	09	10	414,58
Id.	200	17	—	Id.	III	2	50	30	600,72
Pian di Bobo	201	5	—	Id.	I	6	86	20	2.607,56
Id.	201	11	—	Id.	II	4	09	40	1.269,14
Collelungo	201	4	b	Id.	III	1	75	20	420,48
Pian di Bobo	201	12	—	Id.	II	6	33	60	1.964,16
Id.	201	7	—	Id.	II	3	62	50	1.123,75
Id.	201	10	—	Bosco ceduo	III	0	32	70	26,16
Id.	201	8(p)	—	Seminativo	I	1	91	10	726,20
					Totali	31	69	11	10.042,98

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito in località « Pian di Bobo », confina:

Nord: con il fosso della Fabbrica e con la linea del frazionamento operato sulle particelle 20 (foglio 175) e 13/b (foglio 201), le cui parti nord sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;
Est: con parte del limite ovest delle particelle 13/a e 4/a (foglio 201), con la linea del frazionamento operato sulla particella 8 (foglio 201), la cui parte nord-est rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.389.414,70 (tremilionitrecentottantanovemilaquattrocentoquattordici e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
Fanfani

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952 n. 1929.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Cellere (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Nicola fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione 27 marzo 1952, n. 2424 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Nicola fu Venanzio per i terreni ricadenti nel comune di Cellere (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 39.61.30.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Cellere, (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1196/1893 (V. C.)					
Roggi	III	33	2 A	Seminativo	—	6	92	00	1 121,04
Id.	III	19	1 (p)	Pascolo	—	32	69	30	3.177,82
				Totali		39	61	30	4.298,86

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2424, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 39.61.30 e ad un reddito dominicale di L. 6417,30 (seimilaquattrocentodiciassette e cent. 30).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Roggi », confina:

Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19/1 (sezione III) la cui parte sud-ovest rimane alla ditta;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada doganale Canino-Valentano.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.640.098,50 (unmilioneseicentoquarantamilanovantotto e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1939.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei con fronti di Luciani Nicola fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2424 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luciani Nicola fu Venanzio, per i terreni ricadenti nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 61.38.05.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luciani Nicola fu Venanzio, in comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 307 (V. C.)									
Pascolare dei Bovi	XIII	13	2	Bosco da frutto	—	6	89	20	620,28
Id.	XIII	19	B1(p)	Pascolo	—	54	48	85	3.530,85
				Totali		61	38	05	4.151,13

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2424, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 61.38.05 e ad un reddito dominicale di L. 8624,86 (ottomilaseicentoventiquattro e cent. 86).

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Pascolare dei Bovi », distinto a vecchio catasto alla sezione XIII, confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19/B/1, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 19/B/1, la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Poggialti.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.619.101,48 (unmilioneseicentodiciannovemilacentouno e cent. 48), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1931.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Luzi Giulio Cesare fu Giovanni, in comune di Tarquinia (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Giulio Cesare fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo);
Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2478 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Luzi Giulio Cesare fu Giovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 131.77.16.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente de-

creto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 212. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Luzi Giulio Cesare fu Giovanni, in comune di Tarquinia (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1437 (V C.)					
Monte Riccio	XXIV	26	(p)	Pascolo	—	0	46	00	14.91
Id.	XXIV	11	—	Prato	—	2	94	10	1.217.56
Id.	XXIV	38	2 B(p)	Pascolo	—	10	07	88	979,65
Id.	XXIV	42	—	Id.	—	2	48	30	241,34
Id.	XXIV	43	—	Seminativo	—	11	01	80	2.181,56
Id.	XXIV	22	B 2 (p)	Id.	—	8	31	96	2.695,54
Id.	XXIV	24	B 2 (p)	Prato	—	7	02	30	4.298,08
Id.	XXIV	25	B 2 (p)	Seminativo	—	27	52	10	5.419,14
Id.	XXIV	38	2 AR(p)	Pascolo	—	3	03	20	294,09
Id.	XXIV	7	81	Seminativo	—	2	01	72	399,35
Cavona Turchina	XXIII	25	41	Id.	—	1	72	59	341.53
Tocchi di Casalta	XXIII	12	28	Id.	—	0	14	40	11.41
					Totali	76	76	35	18.124.76

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2478, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 76.76.35 e ad un reddito dominicale di L. 23.003,63 (ventitremilatre e cent. 63).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.712.742,65 (seimilionisettecentododicimilasettecentoquarantadue e centesimi 65), vale salvo sua determinazione definitiva, ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1193 (V C.)					
Monte Riccio	XXIV	6	50	Pascolo	—	0	56	00	18,14
Id.	XXIV	7	77	Seminativo	—	1	07	02	211,90
Id.	XXIV	7	76	Id.	—	0	38	70	76,61
					Totali	2	01	72	306.65

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2478, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 2.01.72 e ad un reddito dominicale di L. 441,51 (quattrocentoquarantuno e cent. 51).
L'indennità di espropriazione è di L. 121.670,95 (centoventunomilaseicentosettanta e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 1265 (V. C.).					
Monte Riccio	XXIV	6	51	Pascolo	—	0	00	50	0,14
Id.	XXIV	6	48	Id.	—	0	44	00	14,21
Id.	XXIV	7	72	Seminativo	—	0	05	60	11,09
Id.	XXIV	5	—	Pascolo	—	0	23	70	23,04
Id.	XXIV	6	47	Id.	—	0	20	40	6,62
Id.	XXIV	7	73	Seminativo	—	1	57	62	312,08
Id.	XXIV	6	49	Pascolo	—	0	47	00	15,23
Id.	XXIV	7	75	Seminativo	—	0	18	50	36,61
Id.	XXIV	7	74	Id.	—	1	36	22	269,71
Id.	XXIV	7	86(p)	Id.	—	0	51	19	101,25
Id.	XXIV	7	88	Id.	—	1	80	33	357,05
Id.	XXIV	9	97	Pascolo	—	0	16	50	5,33
Id.	XXIV	9	95	Id.	—	0	01	40	0,45
Id.	XXIV	7	89	Seminativo	—	2	00	32	396,65
Id.	XXIV	7	87	Id.	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	9	96	Pascolo	—	0	16	50	5,33
Id.	XXIV	7	91	Seminativo	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	7	92	Id.	—	1	80	33	357,05
Id.	XXIV	7	68	Id.	—	2	01	22	398,41
Id.	XXIV	7	69	Id.	—	1	52	12	301,20
Id.	XXIV	6	54	Pascolo	—	0	21	32	6,91
Id.	XXIV	7	66	Seminativo	—	1	80	40	357,19
Id.	XXIV	6	53	Pascolo	—	0	19	40	6,30
Id.	XXIV	7	67	Seminativo	—	1	82	32	361,01
Id.	XXIV	6	52	Pascolo	—	0	19	50	6,30
Id.	XXIV	7	78	Seminativo	—	1	82	22	360,79
Id.	XXIV	7	80	Id.	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	7	82	Id.	—	2	01	72	399,42
Tronchi di Casalta	XXIII	12	30	Id.	—	2	03	20	160,92
Monte Riccio	XXIV	7	55	Id.	—	0	52	00	102,96
Id.	XXIV	6	45	Pascolo	—	1	29	22	41,87
Id.	XXIV	3	—	Id	—	0	30	50	29,63
Id.	XXIV	7	56	Seminativo	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	7	61	Id.	—	2	00	72	397,44
Id.	XXIV	7	64	Id.	—	2	01	72	399,42
Id	XXIV	7	59	Id.	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	7	79	Id.	—	2	01	72	399,42
Id	XXIV	7	62	Id.	—	1	82	92	362,20
Id.	XXIV	8	94	Pascolo	—	0	18	80	18,29
Tronchi di Casalta	XXIII	12	31	Seminativo	—	2	03	20	160,92
Monte Riccio	XXIV	7	57	Id.	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	8	93	Pascolo	—	0	01	00	0,97
Id.	XXIV	7	58	Seminativo	—	2	01	72	399,42
Id.	XXIV	7	63	Id.	—	2	01	72	399,42
					Totali . . .	52	99	09	9.378 92

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2478, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 52.99.09 e ad un reddito dominicale di L. 12.610,97 (dodicimilaseicentodieci e cent. 97).
L'indennità di espropriazione è di L. 3.658.780,59 (tremilioniseicentocinquantottomila settecentottanta e centesimi 59).

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Tronchi di Casalta », distinto a voce catastale alla sezione XXIII, confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Monte Riccio;
Est: con il limite di proprietà;
Sud e *sud-ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso delle Ranchese.

2° Accorpamento in località « Cavona Turchina » e « Monte Riccio », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con un affluente del fosso della Ranchese ed in alcuni tratti con la strada di Monte Riccio;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada del Mandoletto che mette a Lumiere e con il fiume Mignone;

Sud-ovest: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 22/B2, 24/B2, 25/B2, 38/2B, 38/2AR e 26 (sezione XXIV), le cui parti sud-ovest rimangono alla ditta, con parte del limite sud-est della particella 7/86 (sezione XXIV) e con la linea del frazionamento operato sulla medesima particella, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta; con la maggior parte del limite nord-ovest della particella 7/86 (sezione XXIV) e con il limite nord-ovest delle particelle 7/85, 7/84 e 7/83 (sezione XXIV), con il limite di proprietà;

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso delle Ranchese e con la strada di Monte Riccio.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha.	Redd. dom. L.	Redd. dom. riv. L.	Indennità L.
Partita n. 1437 (V. C.)	76.76.35	18.124,76	23.003,63	6.712.742,65
Partita n. 1193 (V. C.)	2.01 72	306,65	441,51	121.670,95
Partita n. 1265 (V. C.)	52.99.09	9.378,92	12.610,97	3.658.780,59
In complesso	131 77.16	27.810,33	36.056,11	10.493.194,19

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1932.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Magrini Franco di Nello (eredi), in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Franco di Nello (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toscó-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Magrini Franco di Nello (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 37.46.94, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 156. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Magrini Franco di Nello, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 860 (N. C.)					
Stazione Capalbio	113	4	—	Seminativo	III	1	48	50	371,25
Id.	113	5	—	Fabbricato rurale	—	0	53	00	—
Id.	113	6	—	Seminativo	II	1	65	30	562,02
Id.	113	2 (p)	—	Id.	III	26	99	34	6.748,35
Id	113	3 (p)	—	Id.	IV	6	80	80	1.157,36
				Totali		37	46	94	8.838,98

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località «Stazione Capalbio», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada statale Aurelia;

Est: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada comunale Braccio della Stazione;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la ferrovia Roma-Pisa;

Ovest: con le linee del frazionamento operato sulle particelle 3 e 2 (foglio 113), le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.096.786,30 (tremilioninovantaseimilasettecentottantasei e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

All'intestatario del piano Magrini Franco, deceduto il 27 maggio 1950, sono succeduti, per testamento, i sottoelencati coeredi, per le quote a fianco di ciascuno segnate: Ambrogi Rita di Giulio Cesare per 9/16; Magni Umberto e Marcello di Ugo per 3/16; Magrini Nello di Luigi per 4/16.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ... ottobre 1952, n. 1933.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Mazzara Achille fu Giuseppe, in comune di Pescina (L'Aquila).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzara Achille fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di L'Aquila);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Mazzara Achille fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pescina (provincia di L'Aquila), per una superficie di ettari 3.03.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 14. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Mazzara Achille fu Giuseppe, in comune di Pescina (provincia di L'Aquila), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 2507 (N. C.)									
Le Ruare . .	15	175(p)	—	Seminativo . .	IV	3	03	97	851.11

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Ruare », distinto a nuovo catasto al foglio n. 15, confina:

Nord-est: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Ruare;
Sud-est: con il limite di proprietà;
Sud con la linea del frazionamento operato sulla particella 175 la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Nord-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 302.142,87 (trecentoduemilacentoquarantadue e cent. 87), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1934.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Morghen Antonio di Filippo, in comune di Suvereto (Livorno).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, dello Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morghen Antonio di Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno);
Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;
Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti-

coli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Morghen Antonio di Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Suvereto (provincia di Livorno), per una superficie di ettari 53.23.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionati, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Morghen Antonio di Filippo, in comune di Suvereto (provincia di Livorno), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 805 (N. C.)					
Notri	46	2	—	Seminativo	II	21	33	10	10.025,57
Bagnarelle	46	16	—	Uliveto	III	9	29	10	2.322,75
Id.	46	18	—	Vigneto	I	0	73	40	678,95
Id.	46	19	—	Fabbricato rurale	—	0	52	20	—
Id.	46	17	—	Pascolo cespugliato	unica	0	15	00	2,55
Notri	46	[illegible]	—	Seminativo	III	8	11	10	2.271,08
Motocca	47	10	—	Seminativo arborato	III	0	35	20	105,60
Id.	47	9 (p)	—	Seminativo	III	8	75	25	2.450,71
Id.	47	[illegible]	—	Pascolo cespugliato	unica	1	58	70	26,98
Id.	47	14	—	Fabbricato rurale (corte)	—	0	02	50	—
Id.	47	15	—	Fabbricato rurale	—	0	35	20	—
Id.	47	1	—	Bosco ceduo	III	0	25	40	10,16
Id.	47	2	—	Id.	III	0	22	20	8,88
Id.	47	3	—	Id.	III	0	60	10	24,04
Monte Peloso	47	23 (p)	—	Seminativo	III	0	95	00	266,00
				Totali		53	23	45	18.193,27

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «Bagnarello», confina:

Nord: con il limite di proprietà e con la strada vicinale Suvereto-Monte Peloso;

Est: con una strada vicinale coincidente con il limite ovest delle particelle 4 e 22 (foglio 47), con parte del limite sud delle particelle 22 e 11 (foglio 47), con la linea del frazionamento operato sulla particella 23 (foglio 47), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con una strada vicinale coincidente con parte del limite est della particella 9 (foglio 47), con la linea spezzata del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud-ovest rimane alla ditta, con parte del limite ovest della particella 9 (foglio 47), con il fosso di Bagnarello; con il limite di proprietà coincidente in parte, con la strada comunale dei Forni;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.602.333,95 (seimilioniseicentoduemilatrecentotentatre e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950. n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1935.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206:

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2423, *della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso* prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333,

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Olivieri Oliviero fu Sante, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), della superficie di tavole 165.23 pari ad ettari 16.52.30.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 40. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Olivieri Oliviero fu Sante, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 2361 (V. C.)			
Uomo Morto	VII	33 (P)	(p)	Pascolo	8	87	121,37
Id.	VII	35	1 (p)	Id.	28	09	381,30
Id.	VII	67	—	Id.	14	10	192,89
Id.	VII	48	1 r (P)	Seminativo	19	51	400,25
Id.	VII	48	2 r	Id.	64	39	1.321,26
Id.	VII	34 (P)	—	Prato	30	27	1.783,15
				Totali	165	23	4.203,22
				Pari ad Ha. 16.52.30			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n 2423, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad Ha. 16.52.30 e ad un reddito dominicale di L. 4.329,25 (quattromilatrecentoventinove e cent. 25).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Uomo Morto », distinto alla sezione VII (V. C.), confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo » e con parte del limite sud di detta particella;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada di Monte Romano;
Sud: con il limite di proprietà.
Ovest: con parte del limite est della particella 48-1R con la linea del frazionamento operato sulle particelle 48-1R. 35-1.34 e 33. le cui parti ovest rimangono alla ditta.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.742.085,20 (unmilionesettecentoquarantaduemilaottantacinque e centesimi 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1936.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Laiatico (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, dello Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Laiatico (Provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Laiatico (Provincia di Pisa), per una superficie di ettari 21.83.10, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 3. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Laiatico (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 457 (N. C.)					
Prode del Ragone	53	25	—	Seminativo	III	1	68	20	504,60
Id.	53	26	—	Incolto produttivo	unica	0	58	60	8,20
Id.	53	27	—	Pascolo	II	0	48	10	16,84
Id.	53	28	—	Seminativo	IV	4	83	50	821,95
Id.	53	30	—	Incolto produttivo	unica	0	16	20	2,27
Id.	53	31	—	Seminativo	III	1	47	80	443,40
Id.	53	32	—	Id.	III	0	26	10	78,30
Id.	53	33	—	Seminativo arborato	III	4	02	40	1.600,08
Ponte al Ragone	53	42	—	Seminativo	III	0	45	30	135,90
Id.	53	43	—	Pascolo	I	0	26	90	17,49
Id.	53	44	—	Incolto produttivo	unica	0	09	30	1,30
Id.	53	45	—	Id.	unica	0	12	20	1,71
Id.	63	5	—	Seminativo	III	0	50	10	150,30
Valle Lungara	63	8	—	Pascolo cespugliato	unica	0	04	30	0,56
Ponte al Ragone	63	9	—	Id.	unica	0	08	80	1,14
Valle Lungara	63	12	—	Id.	unica	0	05	50	0,72
Ponte al Ragone	63	13	—	Id.	unica	0	09	30	1,21
Id.	63	15	—	Seminativo	IV	2	11	70	359,89
Id.	63	16	—	Id.	III	0	49	70	149,10
Id.	63	18	—	Id.	IV	3	14	20	534,14
Valle Lungara	63	27	—	Id.	III	0	61	70	185,10
Id.	63	29	—	Incolto produttivo	unica	0	23	20	3,25
					Totali . . .	21	83	10	5.107,45

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Valle Lungara » e « Prode del Ragone », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il torrente Ragone e con il limite di proprietà coincidente in parte con detto torrente;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Ragone;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro di Valle.

2° Accorpamento in località « Ponte al Ragone », confinante:

Nord-ovest: con il torrente Ragone;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Macinaia;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Macinaia e con la strada provinciale Val d'Era;
Ovest: con il torrente Ragone.

L'indennità di espropriazione è di L. 623.590,24 (seicentoventitremilacinquecentonovanta e cent. 24), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1937.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Montecatini Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 167.58.23, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 2. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pagani Nefetti Antonella e Leonetta fu Filippo, in comune di Montecatini Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 613 (N. C.)					
Podere Uliveto	1	1	—	Seminativo arborato	IV	0	93	50	224,40
Id.	1	2	—	Seminativo	IV	0	57	20	80,08
Id.	1	3	—	Pascolo	II	1	05	70	29,60
S. Filippo	1	4	—	Id.	II	0	11	20	3,14
Id.	1	5	—	Id.	II	0	15	80	4,42
Poggio dei Sodani	1	6	—	Seminativo	V	62	05	50	3.723,30
Id.	1	7	—	Id.	IV	0	70	10	98,14
Cafaggio	1	8	—	Pascolo	II	1	05	50	29,54
Id.	1	9	—	Id.	II	1	24	60	34,89
Id.	1	10	—	Id.	II	1	12	00	31,36
Id.	1	11	—	Seminativo arborato	IV	1	02	60	246,24
Id.	1	12	—	Bosco ceduo	IV	0	09	60	3,46
Piano di Cavallino	1	13	—	Bosco misto	I	0	67	90	54,32
Id.	1	14	—	Seminativo	IV	0	83	90	117,46
Id.	1	15	—	Seminativo arborato	III	1	27	10	470,27
Id.	1	16	—	Id.	III	3	03	20	1.121,84
Id.	1	17	—	Bosco misto	I	0	35	80	28,64

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 613 (*N. C.*)					
Piano di Cavallino	1	18	—	Seminativo	IV	2	32	40	325,36
Il Ragone	10	2	—	Pascolo cespugliato	III	1	19	40	8,36
Id.	10	3	—	Id.	III	3	30	40	23,13
Id.	10	4	—	Id.	III	0	08	70	0,61
Frizzalla	10	7	—	Seminativo	V	1	63	90	98,34
Id.	10	8	—	Pascolo cespugliato	III	1	60	20	11,21
Podere Uliveto	10	9	—	Seminativo arborato	IV	1	69	70	407,28
Id.	10	10	—	Seminativo	V	9	66	80	580,08
Id.	10	12	—	Fabbricato rurale con la corte 1 F 11	—	0	05	10	—
Botro di Frizzalla	10	38	—	Bosco ceduo	IV	4	30	60	155,02
Botro di S. Sebastiano	10	39	—	Seminativo	V	6	46	90	388,14
Id.	10	40	—	Bosco ceduo	V	1	09	30	18,58
Id.	10	41	—	Corte unita al n. 10 f. 11	—	0	08	20	—
Id.	10	42	—	Pascolo	I	0	31	10	17,11
Id.	10	43	—	Bosco ceduo	V	0	04	50	0,77
Frizzalla	10	64	—	Pascolo cespugliato	II	1	25	30	12,53
Podere S. Sebastiano	10	65	—	Seminativo	V	0	88	60	53,16
Id.	10	66	—	Seminativo arborato	IV	0	74	10	177,84
Podere Uliveto	11	1	—	Corte unita al n. 12 f.10	—	0	12	00	—
Id.	11	2	—	Seminativo	IV	0	02	00	2,80
Podere S. Filippo	11	3	—	Fabbricato rurale	—	0	18	00	—
Id.	11	4	—	Uliveto	IV	0	57	50	126,50
Id.	11	5	—	Pascolo	II	1	07	20	30,02
Id.	11	6	—	Id.	I	11	17	80	614,79
Cafaggio	11	7	—	Seminativo	IV	0	52	00	72,80
Id.	11	8	—	Seminativo arborato	IV	3	47	10	833,04
Id.	11	9	—	Id.	IV	3	56	00	854,40
Id.	11	10	—	Fabbricato rurale con la corte n. 4 f. 10	—	0	18	90	—
Id.	11	11	—	Seminativo arborato	III	1	57	50	582 75
Id.	11	13	—	Vigneto	II	0	55	10	303,05
Id.	11	14	—	Uliveto	III	0	25	20	93,24
Id.	11	15	—	Pascolo	II	0	15	80	4,42
Podere S. Filippo	11	22	—	Uliveto	IV	0	58	90	129,58
Id.	11	23	—	Seminativo arborato	IV	0	81	00	194,40
Podere S. Sebastiano	11	33	—	Seminativo	IV	0	76	60	107,24
Le Prata	11	34	—	Id.	V	9	20	30	552,18
Podere S. Filippo	11	35	—	Id.	V	4	79	10	287,46
Id.	11	36	—	Id.	IV	1	40	90	197,26
Cavallino	12	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	00	4,37
Id.	12	2	—	Seminativo	III	0	45	70	118,82
Id.	12	3	—	Fabbricato rurale	—	0	16	70	—
Piano di Cavallino	12	4	—	Bosco misto	I	0	09	10	7,28
Id.	12	7 (p)	—	Seminativo	V	5	43	66	326,20
Id.	12	8	—	Uliveto	III	1	28	70	476 19
Id.	12	10(p)	—	Seminativo	IV	1	27	67	178 75
Id.	12	12	—	Id.	IV	4	62	40	647,36
				Totali		167	58	23	15.323,52

Il territorio di cui al presente elenco costituito da un unico accorpamento, sito in località « Le Sassicaie », « Banditelli », « Poggio dei Sidoni » e « Cavallino », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il Torrente Ragone e con la strada provinciale Val d'Era;
Est: con il limite di proprietà coincidente con i botri di Macinaia e Macchialunga;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 12), la cui parte sud, rimane alla Ditta, con un breve tratto della strada provinciale Val d'Era, con i limiti nord ed ovest della particella 9 (foglio 12), con parte del limite est della particella 7 (foglio 12) e con la linea del frazionamento operato su detta particella, la cui parte sud rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con i botri della Macinaia, della Bottraia e con il botretto di Uliveto;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Frizzalla

L'indennità di espropriazione è di L. 4.170.737,17 (quattromilionicentosettantamilasettecentotrentasette e centesimi 17), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1938.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pagani Nefetti Leonetta e Antonella fu Filippo, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Leonetta e Antonella fu Filippo, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pagani Nefetti Leonetta e Antonella fu Filippo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 189.07.55 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 1. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pagani Nefetti Leonetta e Antonella fu Filippo, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 865 (N.C.).					
Serraspina	68	1	—	Pascolo	II	0	04	90	1,37
Id.	68	2	—	Seminativo	IV	12	26	20	1.777,99
Id.	68	3	—	Pascolo	III	0	30	60	1,22
Id.	68	4	—	Id.	III	0	20	10	0,80
Id.	68	5	—	Pascolo cespugliato	II	0	05	40	0,51
Id.	68	6	—	Id.	II	0	09	30	0,88
Id.	68	7	—	Pascolo	II	0	06	20	1,74
Id.	68	8	—	Bosco ceduo	IV	0	12	00	4,92
Id.	68	9	—	Pascolo arborato	unica	0	10	00	3,20
Id.	68	10	—	Seminativo	V	2	74	80	161,88
Id.	68	11	—	Pascolo	III	0	10	20	0,41
Id.	68	12	—	Seminativo	V	3	85	80	231,48
Id.	68	13	—	Pascolo	III	0	09	30	0,37
Id.	68	14	—	Id.	III	0	07	40	0,30
Id.	68	15	—	Id.	III	0	11	70	0,47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 865 (*N. C.*)					
Serraspina	68	16	—	Fabbricato rurale	—	0	60	30	—
Id.	68	17	—	Pascolo	II	0	81	80	22, 90
Id.	68	18	—	Id.	III	0	32	80	1, 31
Id.	68	19	—	Seminativo	V	3	41	00	204, 60
Id.	68	20	—	Id.	V	6	39	30	383, 58
Id.	68	21	—	Pascolo	II	0	09	10	2, 55
Id.	68	22	—	Id.	II	0	06	80	1, 90
Id.	68	23	—	Bosco ceduo	III	0	32	30	19, 38
Id.	68	24	—	Id.	III	0	35	00	21 —
Id.	68	25	—	Incolto produttivo	unica	0	01	60	0, 32
Id.	68	26	—	Seminativo arborato	III	1	24	80	461, 76
Id.	68	28	—	Bosco ceduo	III	0	11	80	7, 08
Id.	68	27	—	Seminativo	III	0	54	50	147, 15
Id.	68	29	—	Id.	IV	1	18	70	172, 11
Id.	68	30	—	Id.	III	0	62	50	168, 75
Id.	68	31	—	Bosco ceduo	III	0	08	00	4, 80
Id.	68	32	—	Seminativo	IV	0	29	90	43, 36
Id.	68	33	—	Seminativo arborato	III	2	47	90	917, 23
Id.	68	41	—	Seminativo	IV	1	70	10	246, 65
I Russi	68	42	—	Id.	IV	3	82	60	554, 77
Id.	68	44	—	Pascolo	III	0	26	20	1, 05
Id.	68	45	—	Id.	III	0	12	60	0, 50
Id.	68	46	—	Id.	III	0	18	00	0, 72
Id.	68	47	—	Id.	III	0	06	60	0. 26
Serraspina	68	48	—	Seminativo	IV	0	34	60	50, 17
Id.	68	49	—	Pascolo cespugliato	II	0	13	80	1, 31
Id.	68	50	—	Seminativo	V	0	61	30	36, 78
Id.	68	51	—	Pascolo	III	0	35	90	1, 44
Id.	68	52	—	Id.	III	0	03	30	0, 13
I Russi	68	57	—	Pascolo cespugliato	II	0	40	70	3, 88
Id.	68	58	—	Seminativo	IV	4	01	40	582, 03
Id.	68	59	—	Pascolo cespugliato	III	0	05	80	0, 23
Id.	68	60	—	Seminativo	IV	2	34	40	339, 88
Id.	68	61	—	Seminativo arborato	III	0	68	80	254, 56
Id.	68	62	—	Bosco ceduo	IV	0	10	40	4, 26
Id.	68	63	—	Seminativo	IV	1	09	10	158, 20
Id.	68	65	—	Id.	V	9	04	70	542, 82
Serraspina	68	66	—	Bosco ceduo	III	0	25	90	15, 54
I Russi	68	67	—	Pascolo	III	0	62	00	2, 48
Id.	68	68	—	Id.	III	0	07	70	0. 31
Id.	68	69	—	Pascolo cespugliato	II	0	20	20	1, 92
Id.	68	70	—	Seminativo	IV	5	52	40	800, 98
Id.	68	71	—	Pascolo cespugliato	III	0	12	10	0, 48
Id.	68	72	—	Pascolo	III	0	33	00	1, 32
Id.	68	74	—	Seminativo	V	3	59	40	215, 64
Id.	68	75	—	Id.	IV	7	34	90	1.065, 61
Id.	68	76	—	Pascolo	III	0	52	40	2, 10
Id.	68	77	—	Id.	III	0	07	00	0, 28
Id.	68	78	—	Pascolo cespugliato	II	0	09	40	0, 90
Casa al Vento	69	19	—	Pascolo	I	0	08	40	4, 62
Id.	69	20	—	Seminativo	V	1	17	00	70, 20
I Russi	79	3	—	Pascolo cespugliato	II	0	28	90	2, 75
Id.	79	4	—	Bosco ceduo	IV	0	07	00	2, 87
Id.	79	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	25	40	5, 84
Id.	79	6	—	Pascolo	I	0	47	50	26, 13
Id.	79	7	—	Bosco ceduo	III	0	26	80	16, 08
Id.	79	8	—	Seminativo	IV	1	56	30	226, 63
Id.	79	9	—	Id.	IV	0	81	80	118, 61
Id.	79	10	—	Pascolo cespugliato	II	0	10	10	0, 96
Id.	79	11	—	Seminativo	IV	1	29	70	188, 06
Id.	79	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	10	2, 10
Id.	79	14	—	Id.	II	0	06	10	0, 58
Id.	79	15	—	Id.	I	0	22	40	5, 15
Id.	79	16	—	Seminativo	IV	0	72	30	104, 83
Id.	68	73	—	Pascolo cespugliato	II	0	73	80	7, 01
Id.	79	17	—	Id.	II	0	06	70	0, 64
Id.	79	18	—	Id.	II	0	10	80	1, 03
Id.	79	19	—	Id.	II	0	13	90	1, 32
Id.	79	20	—	Pascolo	III	0	08	10	0, 32
Id.	79	21	—	Id.	II	0	23	10	6, 47

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 865 (*N. C.*)					
I Russi	79	22	—	Pascolo	III	0	05	90	0,24
Id.	79	23	—	Seminativo	IV	18	67	50	2.707,88
S. Vincenzo	79	25	—	Id.	IV	39	52	90	5.731,71
Id.	79	27	—	Fabbricato rurale	—	0	70	30	—
Rucciano	80	2	—	Seminativo	V	0	93	00	55,80
Casa Lunga	80	15	—	Id.	V	21	50	10	1.290,06
Id.	80	16	—	Pascolo	III	0	84	30	3,37
Id.	80	17	—	Pascolo cespugliato	II	0	55	10	5,24
Id.	80	18	—	Bosco ceduo	IV	0	00	42	0,17
Id.	80	19	—	Pascolo	II	0	28	70	8,04
Id.	80	20	—	Seminativo	V	2	16	30	129,78
Id.	80	21	—	Fabbricato rurale	—	1	52	40	—
Id.	80	22	—	Seminativo	V	2	20	80	132,48
Id.	80	23	—	Pascolo	II	0	20	10	5,63
Id.	80	24	—	Id.	II	0	11	00	3,08
Id.	80	25	—	Pascolo cespugliato	II	0	32	70	3,11
Id.	80	26	—	Pascolo	II	0	17	50	4,90
Id.	80	27	—	Seminativo	V	5	15	60	309,36
Id.	80	28	—	Pascolo	III	0	17	40	0,70
S. Vincenzo	79	30	—	Seminativo	IV	1	58	63	230,03
					Totali	189	07	55	21.071,30

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « I Russi » e « Pod. di Caselunghe », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Casalunga;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro delle Cambrune, con la strada vicinale di San Vincenzo, con parte del limite ovest della particella 24 (foglio 79), con la linea del frazionamento operato sulla particella 30 (foglio 79), la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il botro di Castello e con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Macchialunga e con il torrente Macinaia.

Nell'accorpamento descritto è escluso dall'esproprio un appezzamento di terreno non di proprietà, distinto al foglio 68.

2° Accorpamento in località « Casa al Vento », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Serra Spina;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.127.258,38 (duemilionicentoventisettemiladuecentocinquantotto e centesimi 38), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1939.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallavicino-Mossi Margherita fu Giuseppe, ved. Visconti Venosta, in comune di Rignano Flaminio (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti Pallavicino-Mossi Margherita fu Giuseppe, vedova Visconti Venosta per i terreni ricadenti nel comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti-

coli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallavicino-Mossi Margherita fu Giuseppe, vedova Visconti Venosta, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma), per una superficie di ettari 511.44.83, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 13. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallavicino-Mossi Margherita fu Giuseppe, ved. Visconti Venosta, in comune di Rignano Flaminio (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 746 (N.C.).					
Valle Castagna	19	4	—	Seminativo	V	0	34	30	41,16
Id.	19	6	—	Id	IV	0	86	00	180,60
Id.	19	9	—	Seminativo arborato	IV	27	36	40	8.209,20
Id.	19	10	—	Seminativo	IV	5	85	00	1.228,50
Id.	19	13	—	Id.	III	1	26	10	390,91
Id.	19	28	—	Id.	IV	29	62	60	6.221,46
Id.	19	29	—	Id.	III	6	16	60	1.911,46
Id.	19	46	—	Id.	II	6	60	50	3.302,50
Valle Asinara	19	48	—	Uliveto	III	20	71	20	9.734,64
Stazione di Morolo	19	49	—	Seminativo	III	0	73	20	226,92
Valle Asinara	19	53	—	Id.	IV	8	47	10	1.778,91
Id.	19	54	—	Id.	II	25	70	20	12.851 —
Prataccio	19	56	—	Id.	I	0	83	30	499,80
Valle Asinara	19	57	—	Id.	IV	23	96	80	5.033,28
Prataccio	19	62	—	Id.	I	5	78	00	3.468 —
Doganella	20	33	—	Pascolo cespugliato	I	0	52	80	36,96
Id.	20	34	—	Seminativo arborato	IV	1	80	40	541,20
Id.	20	35	—	Id.	II	7	52	20	4.513,20
Id.	20	36	—	Id.	III	8	83	20	3.444,48
Prataccio	22	48	—	Pascolo	unica	0	20	40	21,42
Id.	22	51	—	Seminativo arborato	V	0	50	00	82,50
Id.	22	129	—	Id.	V	0	35	30	58,24
Id.	22	53	—	Seminativo	II	3	34	20	1.671 —
Valle Asinara	22	54	—	Id.	I	10	40	60	6.243,60
Id.	22	56	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	20	7,14
Id.	22	55	—	Seminativo	IV	11	55	80	2.427,18
La Mola del Morolo	14	13	—	Id.	II	0	33	40	167 —
Id.	14	14	—	Id.	II	3	38	40	1.692 —
Campo Maggiore	14	16	—	Id.	V	17	55	20	2.106,24
Id.	14	17	—	Uliveto	IV	6	33	60	2.027,58
Id.	14	18	—	Fabbricato rurale	—	0	16	50	—
La Mola del Morolo	14	19	—	Seminativo	IV	0	58	50	122,85

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 746 (*N. C.*)					
Campo Maggiore	14	28	—	Pascolo cespugliato	I	0	24	20	16,94
La Mola di Morolo	14	26	—	Seminativo	III	0	34	10	105,71
Campo Maggiore	14	27	—	Id.	III	1	15	80	358,98
Id.	14	30	—	Pascolo	unica	1	20	80	126,84
Id.	14	31	—	Seminativo	V	17	76	20	2.131,44
Id.	14	32	—	Incolto sterile	unica	0	15	30	—
Id.	14	33	—	Seminativo	V	3	46	20	415.44
Id.	14	37	—	Id.	II	4	48	70	2.243,50
Monte Cardeto	14	48	—	Id.	IV	1	48	40	311,64
Id.	14	49	—	Pascolo	unica	1	28	00	134,40
Id.	14	51	—	Seminativo	IV	3	60	20	756,42
Id.	14	52	—	Id.	II	9	18	80	4.594 —
Font. di Torre Busson	14	53	—	Id.	I	1	51	50	909 —
Id.	14	55	—	Id.	III	2	83	90	880,09
Torre Busson	14	57	—	Id.	IV	0	94	90	199,29
Id.	14	59	—	Id.	II	2	83	50	1.417,50
Id.	14	60	—	Pascolo cespugliato	I	0	26	40	18,48
Valle Castagna	14	61	—	Seminativo	II	0	90	00	450 —
Id.	14	62	—	Pascolo cespugliato	I	3	82	80	267,96
Id.	14	68	—	Seminativo	V	21	45	50	2.574,60
Id.	14	72	—	Id.	II	2	43	10	1.215,50
Monte Cardeto	14	81	—	Id.	V	1	42	40	170,88
Id.	14	83	—	Id.	IV	3	50	70	736,47
Valle Castagna	14	91	—	Fabbricato rurale	—	0	15	70	—
Id.	14	63	—	Seminativo	IV	0	56	00	117,60
Id.	19	11	—	Pascolo	unica	1	63	70	171,89
Monte Cerasa	19	14	—	Seminativo	IV	66	51	50	13.968,15
Valle Castagna	19	7	—	Bosco ceduo	III	0	43	80	59,13
Id.	19	8	—	Id.	IV	0	27	20	27,20
Id.	19	27	—	Id.	IV	1	70	90	170,90
Id.	19	65	—	Id.	III	0	36	00	48,60
Campo Maggiore	14	15	—	Id.	IV	12	41	10	1.241,10
Id.	14	29	—	Id.	III	0	40	30	54,40
Monte Cardeto	14	47	—	Id.	III	0	52	30	70,60
Id.	14	50	—	Id.	III	19	40	40	2.619,54
Font. di Torre Busson	14	56	—	Id.	IV	0	53	20	53,20
Torre Busson	14	58	—	Id.	IV	3	14	10	314,10
Monte Cardeto	14	84	—	Id.	III	0	41	20	55,62
Valle Croce	20	11	—	Seminativo arborato	V	2	08	00	343,20
Id.	20	12	—	Pascolo arborato	unica	0	73	80	110,70
Id.	20	14(p)	—	Seminativo	III	20	60	00	6.386 —
Id.	20	15	—	Seminativo arborato	III	0	66	10	257,79
Id.	20	20	—	Seminativo	III	1	54	20	478,02
Id.	20	21(p)	—	Pascolo arborato	unica	5	65	00	847,50
I Montaroni	20	24	—	Id.	unica	17	07	10	2.560,65
Id.	20	27(p)	—	Seminativo	IV	10	68	83	2.244,54
Id.	20	22	—	Pascolo	unica	1	57	70	165,58
Id.	20	23	—	Bosco ceduo	II	12	55	50	2.008,80
Id.	20	37(p)	—	Uliveto	III	5	65	00	2.655,50
Valle Croce	20	16	—	Fabbricato rurale	—	0	06	80	—
					Totali	511	44	83	137.306,26

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Valle Castagna » e « Monterone », confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Montemaggiore, con la strada comunale di Monte Casale, con il fosso di Monte Casale, con la ferrovia elettrica Roma-Viterbo e con il fosso dei Monti;

Est: con parte del limite ovest della particella 25 (foglio 20), con la linea spezzata del frazionamento operato sulle particelle 27, 21, 14 e 37 (foglio 20), le cui parti est rimangono alla ditta, con parte del limite nord della particella 21 (foglio 22), con il limite nord della particella 12 (foglio 22), con la ferrovia elettrica Viterbo-Roma;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte, con il fosso del Prataccio, con il fosso di Magliano, con la strada vicinale di Magliano, con il fosso di Monte La Rosa.

L'indennità di espropriazione è di L. 25.219.300 (venticinquemilioniduecentodiciannovemilatrecento), vale salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1940.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pallini Arturo fu Cesare e Pallini Roberto di Benedetto, in comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Arturo fu Cesare e Pallini Roberto di Benedetto, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto);

Considerato che i sunnominati hanno presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra:

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pallini Arturo fu Cesare e Pallini Roberto di Benedetto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 271.34.34, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 31. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pallini avv. Arturo fu Cesare e Pallini Roberto di Benedetto, in comune di Castiglione della Pescaia (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita Catastale n. 1239 (N.C.).					
Piatto Lavato	26	10	—	Seminativo	I	57	93	00	27.227,10
Id.	26	11	—	Fabbricato rurale	—	0	69	60	—
Id.	26	20	—	Vigneto	I	0	76	20	685,80
Id.	26	14	—	Seminativo	II	4	67	90	1.684,44
Id.	26	21	—	Id.	II	0	75	80	272,88
Bandinelli	27	5 (p)	—	Id.	I	8	56	09	4.023,63

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1239 (*N. C.*)					
Padule Buriano	52	1	—	Seminativo	I	12	36	50	5.811,55
Id.	52	36	—	Id.	II	0	03	60	12,96
Id.	52	30	—	Pascolo	I	7	99	10	1.0[illegible]8,83
Id.	52	31	—	Id.	I	1	41	80	184,34
Id.	52	10	—	Seminativo	I	30	54	60	14.356,62
Id.	52	11	—	Id.	I	20	43	40	9.603,08
Id.	52	52	—	Fabbricato rurale	—	0	69	10	—
Piana dei Sodi	55	9	—	Seminativo	I	8	80	70	4.139,29
Id.	55	10	—	Id.	I	0	07	30	34,31
Id.	55	13	—	Id.	I	0	08	30	39,01
Id.	55	17	—	Id.	I	3	93	10	1.847,57
Id.	55	21	—	Id.	I	5	45	80	2.565,26
Id.	55	31	—	Id.	II	5	56	00	2.001,60
Paludine Buriano	55	26	—	Id.	I	5	43	40	2.553,08
Marruchetone	23	17	—	Id.	III	5	35	20	1.415,04
Id.	23	18	—	Uliveto	III	18	37	80	7.351,20
Id.	23	19	—	Pascolo arborato	unica	0	76	30	68,67
Marruchetino	23	42	—	Seminativo	III	0	11	60	31,32
Id.	23	43	—	Seminativo arborato	III	0	51	80	181,30
Id.	23	44	—	Seminativo	III	2	29	40	619,38
Id.	23	45	—	Uliveto	III	1	42	20	508,80
Id.	23	46	—	Pascolo cespugliato	II	0	[illegible]	90	16,45
Marruchetone	23	50	—	Uliveto	III	4	[illegible]	20	1.980,80
Id.	23	49	—	Id.	II	5	[illegible]	10	3.2[illegible]4,38
Casa Zanerini	50	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	20	3,10
Banditella	47	8	—	Pascolo arborato	unica	1	46	60	131,94
Id.	47	7	—	Pascolo	III	2	10	20	105,10
Buriano	45	153	—	Uliveto	III	4	35	90	1.743,60
Fratta	45	154	—	Id.	II	4	86	80	3.042,50
Buriano	45	151	—	Orto	III	0	10	40	52 —
Id.	45	152	—	Id.	III	0	26	20	131 —
Id.	45	143	—	Id.	III	0	02	65	13,25
Fratta	45	26	—	Seminativo arborato	IV	0	49	60	109,12
Banditella	45	23	—	Pascolo arborato	unica	0	29	80	26,82
Id.	45	14	—	Orto	III	0	02	50	12,50
Id.	45	13	—	Pascolo arborato	unica	2	35	00	211,50
Marruchetone	23	16	—	Bosco ceduo	II	0	31	80	31,80
Banditella	47	6	—	Id.	III	5	25	80	308,06
Id.	45	1	—	Seminativo	II	4	43	60	1.596,96
Id.	45	9	—	Id.	III	0	62	00	167,40
Id.	45	10	—	Bosco ceduo	III	0	58	30	40,81
Id.	45	11	—	Id.	IV	14	54	60	450,92
Id.	45	12	—	Id.	III	11	68	70	818,09
Sovata	51	35	—	Seminativo	I	0	59	90	281,53
Id.	51	56	—	Id.	I	1	27	00	596,90
				Totali		271	34	34	103.575,39

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Poggio Marruchetone », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada vicinale dei Chiusi coincidente per un lungo tratto con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà che per un tratto coincide con la strada vicinale dei Chiusi.

2° Accorpamento, sito in località « Buriano », confinante:

Nord: con il fosso Rigo di Buriano;
Est: con il limite ovest delle particelle 17 e 176 (foglio 45), con il limite di proprietà, con il limite sud-ovest della particella 22 (foglio 45), con parte del limite sud-ovest della particella 177 (foglio 45), con il limite di proprietà, con il limite ovest della particella 21 (foglio 45);
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Bruna », confinante:

Nord: con la strada vicinale di Montepescali;
Est: con il fosso Bandinelli, con la linea del frazionamento operato sulla particella 5 (foglio 27), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo e con il limite di proprietà coincidente con il fiume Bruna;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso Santa Bianca e con la strada vicinale di Piatto Lavato.

4° Accorpamento, sito in località « Piano dei Sodi », confinante:

Nord: con la strada che da Ponte Pietre Bianche conduce al Ponte alle Tenaglie;
Est, sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle 35 e 56 (foglio 51) che costituiscono due accorpamenti staccati situati ad est del torrente Sovato.

L'indennità di espropriazione è di L. 34.549.499,85 (trentaquattromilionicinquecentoquarantanovemilaquattrocentonovantanove e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1941.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, per i terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Formello (provincia di Roma), per una superficie di ettari 10.88.46, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 171. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Paolocci Agostino fu Manfredi, Paolocci Marcello di Agostino, in comune di Formello (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 329 (N.C.).									
La Selvetta . . .	21	2 (P)	(p)	Seminativo	III	10	88	46	3.591,92

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località «La Selvetta», confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada comunale di Santa Cornelia;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 2 (mappa 21), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Ovest: con la strada comunale della Vaccareccia.

L'indennità di espropriazione è di L. 496.653,95 (quattrocentonovantaseimilaseicentocinquantatre e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1942.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pesucci Giuseppe fu Riccardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (Grosseto), per una superficie di ettari 5.96.70, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 178. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pesucci Giuseppe fu Riccardo, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1013 (*N. C.*)					
Molino delle Case	75	11(P)	—	Seminativo	I	2	13	80	1.004,83
Le Caldane	77	4	—	Id.	II	3	74	50	1.498 —
Id.	77	5	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	40	4,20
				Totali		5	96	70	2.507,03

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Le Caldane », confinante:
Nord, est, sud e *ovest*: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, sito in località « Molino delle Case », confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale del Braccio di Scarlino;
Sud: con la linea del frazionamento operato sulla particella 11 (foglio 75), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 817.460,60 (ottocentodiciassettemilaquattrocentosessanta e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1943.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Manciano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;
Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Silvio fu Enea, per i terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto);
Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Silvio fu Enea, relativi ai terreni ricadenti nel comune di Manciano (provincia di Grosseto), per una complessiva superficie di ettari 32.90.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 220. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Manciano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 12469 (V.C.).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	O	1	1	Macchioso . .	7.264	157.314	141,04
	O	2	—	Id.	104.014	—	—
	O	3	—	Id.	7.040	—	—
	O	4	—	Id.	1.576	—	—
	O	5	—	Id. . .	37.220	—	—
	O	6	2	Bosco ceduo	—	425.154	707,40
				Totali .	—	582.468	848,44
				Pari ad Ha. 19.83.99.			

Partita catastale n. 7444 (V.C.).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
	C	1	1	Lavorativo nudo .	—	30.150	83,76
	C	2	2	Sodo .	—	353.558	790,96
				Totali .	—	383.708	874,72
				Pari ad Ha. 13.06.98.			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento sito a cavallo del fosso del Bottegone, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Follonata e con il fosso Fossalone;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso del Bottegone;
Sud-ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 950.851,90 (novecentocinquantamilaottocentocinquantuno e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie ettari	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 12469 (V.C.)	19.83.99	848,44	495.[illegible]97,50
Partita catastale n. 7444 (V.C.)	13.06.98	874,72	454.854,40
In complesso . . .	32.90.97	1.723,16	950.851,90

Visto, il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1944.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Roccalbegna (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Piccolomini Silvio fu Enea, per i terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950 n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei fronti di Piccolomini Silvio fu Enea, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 877.04.73, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 219. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Piccolomini Silvio fu Enea, in comune di Roccalbegna (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 2339 (N. C.)					
Casa Nuova	69	21	—	Pascolo cespugliato	I	0	50	10	22,55
Id.	69	22 F)	—	Seminativo	IV	1	83	21	137,41
Molinaccia	69	35	—	Pascolo cespugliato	I	1	35	00	60,75
Id.	69	36	—	Seminativo	III	1	35	90	183,46
Casa Nuova	69	37	—	Id.	IV	5	19	30	389,48
Molinaccio	69	40	—	Id.	III	5	62	60	759,51
Id.	69	41	—	Id.	III	4	88	60	659,61
Id.	69	42	—	Pascolo	II	0	54	00	7,02
Id.	69	43	—	Seminativo	IV	1	63	50	122,62
Id.	69	44	—	Id.	III	2	36	60	319,41
Id.	69	45	—	Id.	III	0	14	50	19,58
Id.	69	46	—	Fabbricato rurale	—	0	16	50	—
Id.	69	47	—	Pascolo	II	0	37	90	4,93
Id.	69	48	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	10	4,10
Id.	69	49	—	Uliveto	II	0	46	30	300,95
Id.	69	50	—	Seminativo	III	5	77	60	779,76
Id.	69	51	—	Fabbricato rurale	—	0	05	10	—
Id.	69	53	—	Id.	—	0	03	40	—
Id.	69	54	—	Uliveto	III	1	81	60	544,80
Id.	69	55	—	Seminativo	III	1	27	60	172,26
Id.	69	56	—	Id.	II	1	92	90	424,38
Id.	69	57	—	Id.	III	0	88	30	119,20
Id.	69	58	—	Pascolo cespugliato	I	0	52	30	23,53
Id.	69	59	—	Pascolo arborato	unica	1	27	50	89,25
Pian d'Acquaio	70	46	—	Pascolo cespugliato	I	0	48	90	22,01
Id.	70	47	—	Pascolo arborato	unica	1	74	30	122,01
Id.	70	48	—	Pascolo cespugliato	II	0	43	40	9,98
Id.	70	49	—	Seminativo	IV	1	02	80	77,10
Id.	70	50	—	Id.	IV	1	75	50	131,62
Id.	70	51	—	Id.	IV	0	98	30	73,73
Id.	70	52	—	Id.	III	2	55	40	344,79
Id.	70	53	—	Id.	IV	0	76	20	57,15
Id.	70	54	—	Pascolo cespugliato	I	1	58	30	71,22
Id.	70	55	—	Seminativo	III	0	19	40	26,19
Id.	70	56	—	Seminativo arborato	III	2	95	00	280,25
Id.	70	57	—	Seminativo	IV	9	10	20	682,65
Id.	70	58	—	Pascolo arborato	unica	2	34	30	164,01
Capanna del Poderuccio	70	59	—	Seminativo	III	1	70	70	230,44
Id.	70	60	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	70	61	—	Seminativo	IV	0	69	40	52,05
Id.	70	62	—	Pascolo	II	0	05	30	0,69
Id.	70	63	—	Bosco ceduo	II	0	16	40	13,12
Pian d'Acquaio	70	64	—	Seminativo	IV	0	63	90	47,92
Id.	70	65	—	Pascolo arborato	unica	0	87	10	60,97
Id.	70	66	—	Seminativo	III	2	70	80	365,58
Id.	70	67	—	Id.	IV	3	62	00	271,50
Id.	70	68	—	Id.	III	0	73	20	98,82
Id.	70	69	—	Seminativo arborato	III	1	16	50	110,68
Id.	70	70	—	Seminativo	II	0	69	60	153,12
Id.	70	71	—	Id.	III	2	87	40	387,99
Id.	70	72	—	Id.	III	1	20	20	162,27
Id.	70	73	—	Seminativo arborato	III	0	38	20	36,29
Id.	70	74	—	Seminativo	III	0	73	70	99,49
Id.	70	75	—	Fabbricato rurale con l'aia n. 78	—	0	19	80	—
Id.	70	76	—	Pascolo	I	0	04	80	2,16
Id.	70	7[illegible]	—	Seminativo	III	0	96	50	130,28
Id.	70	78	—	Fabbricato rurale (aia unita al n. 75)	—	0	05	20	—
Id.	70	79	—	Pascolo arborato . . .	unica	0	02	70	1,89
Id.	70	80	—	Seminativo	III	0	24	50	33,07
Id.	70	81	—	Pascolo	II	0	06	90	0,90
Id.	70	82	—	Seminativo	II	0	37	70	82,94

Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Serratina	88	71	—	Seminativo arborato	II	0	57	30	85,95
Id.	88	81	—	Pascolo arborato	unica	1	50	80	105,56
Id.	88	82	—	Seminativo	III	3	99	90	539,87
Piagge della Vena	88	84	—	Pascolo arborato	unica	4	61	40	322,98
Campo del Sorbo	88	85	—	Seminativo arborato	II	3	91	50	587,25
Casa Grande	88	87	—	Pascolo arborato	unica	0	49	00	34,30
Id.	88	88	—	Seminativo arborato	III	10	40	70	988,66
Id.	88	89	—	Id.	III	2	97	80	282,91
Id.	88	90	—	Seminativo	III	2	76	90	373,82
Id.	88	91	—	Id.	III	1	87	70	253,39
Id.	88	92	—	Bosco alto fusto	unica	0	43	70	96,14
Id.	88	94	—	Id.	unica	0	04	70	10,34
Id.	88	95	—	Id.	unica	0	72	00	158,40
Id.	88	96	—	Seminativo arborato	IV	1	79	40	116,61
Id.	88	97	—	Bosco alto fusto	unica	0	16	70	36,74
Id.	88	98	—	Seminativo	III	2	98	40	402,84
Il Poderino	89	3	—	Id.	III	1	04	40	140,94
Id.	89	4	—	Id.	III	0	32	50	43,88
Id.	89	5	—	Pascolo arborato	unica	1	10	80	77,56
Id.	89	6	—	Bosco ceduo	III	0	25	30	8,60
Id.	89	7	—	Seminativo	III	0	15	60	21,06
Id.	89	13	—	Pascolo cespugliato	I	0	95	80	43,11
Id.	89	14	—	Seminativo	III	2	41	50	326,03
Id.	89	15	—	Pascolo arborato	unica	1	87	30	131,11
Id.	89	16	—	Seminativo	III	0	34	70	46,84
Id.	89	17	—	Id.	IV	0	37	80	28,35
Id.	89	18	—	Id.	IV	0	80	40	60,30
Id.	89	19	—	Fabbricato rurale	—	0	01	40	—
Id.	89	20	—	Uliveto	II	0	62	40	405,60
Id.	89	21	—	Seminativo	III	0	03	40	4,59
Id.	89	22	—	Fabbricato rurale	—	0	25	00	—
Id.	89	23	—	Pascolo	I	0	11	80	5,31
Id.	89	24	—	Seminativo	III	1	21	70	164,29
Id.	89	25	—	Id.	III	3	47	70	469,39
Id.	89	26	—	Pascolo arborato	unica	0	12	20	8,54
Id.	89	27	—	Id.	unica	0	28	50	19,95
Il Podere	89	28	—	Id.	unica	0	29	30	20,51
Il Poderino	89	29	—	Id.	unica	1	17	40	82,18
Id.	89	31	—	Bosco ceduo	III	0	13	00	4,42
Id.	89	32	—	Seminativo	III	0	53	90	72,77
Id.	89	33	—	Bosco alto fusto	unica	0	36	60	80,52
Id.	89	34	—	Seminativo	II	0	17	40	38,28
Id.	89	35	—	Pascolo	I	0	06	60	2,97
Id.	89	36	—	Bosco alto fusto	unica	0	05	30	11,66
Id.	89	37	—	Seminativo	III	1	60	00	216 —
Id.	89	38	—	Id.	III	4	04	10	545,54
Id.	89	39	—	Pascolo arborato	unica	0	14	20	9,94
Id.	89	40	—	Bosco ceduo	III	0	05	40	1,84
Id.	89	41	—	Bosco alto fusto	unica	1	02	80	226,16
Id.	89	42	—	Seminativo	I	0	05	90	17,11
Id.	89	43	—	Pascolo arborato	unica	0	68	10	47,67
Id.	89	44	—	Seminativo arborato	II	0	60	90	91,35
Il Podere	89	45	—	Pascolo arborato	unica	0	58	10	40,67
Id.	89	46	—	Seminativo	III	1	01	40	136,89
Il Poderino	89	47	—	Seminativo arborato	II	1	76	90	265,35
Il Podere	89	48	—	Seminativo	III	0	23	40	31,59
Id.	89	49	—	Pascolo arborato	unica	0	07	40	5,18
Id.	89	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	09	20	4,14
Id.	89	51	—	Seminativo	III	0	69	60	93,96
Id.	89	52	—	Seminativo arborato	III	3	87	90	368,50
Id.	89	53	—	Seminativo	IV	0	42	80	32,10
Il Poderino	89	55	—	Seminativo arborato	III	1	16	60	110,77
Id.	89	56	—	Seminativo	II	1	73	70	382,14
Il Podere	89	57	—	Id.	II	0	59	20	130,24
Il Poderino	89	58	—	Id.	II	0	85	20	187,44
Il Podere	89	59	—	Seminativo arborato	II	1	14	20	171,30
Id.	89	60	—	Uliveto	III	1	62	60	487,80
Id.	89	61	—	Seminativo	III	0	65	20	88,02
Id.	89	62	—	Vigneto	I	0	17	30	134,07
Id.	89	63	—	Seminativo	II	0	18	20	40,04

Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Il Podere . . .	89	64	—	Fabbricato rurale (con la fonte n. 78)	—	0	15	10	—
Id.	89	65	—	Seminativo	III	0	36	40	49,14
Id.	89	66	—	Pascolo	II	0	07	50	0,97
Id.	89	67	—	Seminativo	III	0	95	30	128,65
Id.	89	68	—	Seminativo arborato	II	1	30	90	196,35
Id.	89	69	—	Seminativo	III	7	72	70	1.043,14
Id.	89	70	—	Seminativo arborato	II	0	06	40	9,60
Id.	89	71	—	Pascolo arborato	unica	0	30	70	21,49
Id.	89	72	—	Seminativo	III	11	70	80	1.580,58
Id.	89	73	—	Id.	III	1	21	10	163,49
Id.	89	74	—	Bosco ceduo	II	0	83	70	66,96
Il poderino	89	75	—	Bosco alto fusto	unica	1	40	20	308,44
Il Podere	89	76	—	Seminativo arborato	II	1	58	00	237,—
Id.	89	77	—	Pascolo arborato	unica	0	12	30	8,61
Id.	89	78	—	Fabbricato rurale (Fonte unita al n. 64)	—	0	02	20	—
Id.	89	79	—	Seminativo	I	0	13	30	38,57
Il Podere	89	80	—	Seminativo	III	3	02	40	408,24
Il poderino	89	81	—	Seminativo arborato	II	2	13	40	320,10
Il Podere	89	82	—	Pascolo arborato	unica	0	12	80	8,96
Id	89	83	—	Seminativo	III	0	87	90	118,67
Il poderino	89	84	—	Vigneto . .	II	0	08	80	52,80
Poggio Cotone	90	1	—	Seminativo	IV	1	01	40	76,05
Id.	90	2	—	Bosco ceduo	II	2	52	80	202,24
Id.	90	3	—	Seminativo	III	2	68	70	362,74
Id.	90	9	—	Id	IV	1	10	30	82,72
Pian d'Acquaio	90	10	—	Id.	IV	0	22	60	16,95
Id.	90	11	—	Id.	IV	0	80	00	60,00
Id.	90	12	—	Id.	IV	0	76	30	57,22
Id.	90	13	—	Id.	IV	3	56	40	267,30
Casa Fontani	102	1	—	Pascolo	II	0	05	30	0,69
Id.	102	2	—	Seminativo	II	0	05	40	11,88
Id.	102	3	—	Id	II	0	82	70	181,94
Id.	102	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	57	20	25,74
Id.	102	5	—	Seminativo	III	0	17	10	23,09
Id.	102	6	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 9)	—	0	41	40	—
Id.	102	7	—	Seminativo	II	0	13	60	29,92
Id.	102	8	—	Uliveto	II	0	32	30	209,95
Id.	102	9	—	Fabbricato rurale (con la corte n. 6)	—	0	10	60	—
Id.	102	10	—	Vigneto	II	0	27	80	166,80
Id.	102	11	—	Uliveto	III	0	29	40	88,20
Id.	102	12	—	Fabbricato rurale	—	0	01	50	—
Id.	102	13	—	Bosco alto fusto	unica	0	43	40	95,48
Id.	102	14	—	Seminativo	III	0	20	30	27,40
Id.	102	15	—	Seminativo arborato	III	0	55	20	52,44
Id.	102	16	—	Pascolo arborato	unica	2	30	60	161,42
Id.	102	17	—	Bosco ceduo	II	11	42	80	914,24
Id.	102	18	—	Id	II	0	20	30	16,24
Id.	102	19	—	Seminativo	III	1	47	30	198,85
Id.	102	20	—	Bosco ceduo	II	5	83	50	466,80
Id.	102	21	—	Pascolo arborato	unica	0	08	80	6,16
Id.	102	22	—	Seminativo	II	1	33	80	294,36
Id.	102	23	—	Id.	II	0	65	40	143,88
Id.	102	24	—	Bosco alto fusto	unica	17	40	50	3.829,10
Id.	102	25	—	Seminativo arborato	III	1	38	20	131,29
Id.	102	26	—	Seminativo	III	0	23	70	31,99
Id.	102	27	—	Pascolo	II	0	20	70	2,69
Id.	102	28	—	Seminativo	III	1	54	60	208,71
Id.	102	29	—	Id.	II	0	22	70	49,94
Id.	102	30	—	Uliveto	II	1	55	70	1.012,05
Id.	102	31	—	Seminativo arborato	II	1	02	40	153,60
Id.	102	32	—	Seminativo	III	2	89	40	390,69
Id.	102	33	—	Seminativo arborato	III	0	96	60	91,77
Id.	102	34	—	Bosco ceduo	II	3	18	50	254,80
Id.	102	35	—	Seminativo	II	0	67	70	148,94
Id.	102	36	—	Id.	II	0	52	50	115,50
Id.	102	37	—	Id.	III	4	86	80	657,18

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)

Casa Fontani	102	38	—	Pascolo arborato	unica	0	25	80	18,06
Id.	102	39	—	Seminativo	II	0	99	90	219,78
Id.	102	40	—	Id.	III	0	13	10	17,69
Id.	102	41	—	Pascolo arborato	unica	0	19	90	13,93
Id.	102	42	—	Seminativo	II	0	21	30	46,86
Id.	102	43	—	Pascolo	II	0	22	40	2,91
Id.	102	44	—	Bosco ceduo	II	15	94	10	1.275,28
Id.	102	45	—	Seminativo	III	1	02	90	138,92
Id.	102	46	—	Pascolo arborato	unica	0	12	70	8,89
Campo del Sorbo	103	1	—	Seminativo arborato	III	7	00	30	665,28
Le Querciolaie	103	2	—	Seminativo	III	0	96	80	130,68
La Chiusa	103	3	—	Id.	III	2	13	80	288,63
Poggio Sorbi	103	4	—	Fabbricato rurale	—	0	12	20	—
Id.	103	5	—	Seminativo	II	0	73	30	161,26
Le Quercielaie	103	6	—	Pascolo arborato	unica	1	50	80	105,56
Id.	103	7	—	Pascolo	II	0	32	60	4,24
Campo del Sorbo	103	8	—	Seminativo arborato	II	1	73	60	200,40
Id.	103	9	—	Uliveto	III	0	69	50	208,50
Podere Casa Grande	103	10	—	Seminativo	III	1	93	00	260,55
Il Granaio	103	11(p)	—	Seminativo arborato	III	4	78	50	454,58
Il Poggio	103	12(p)	—	Seminativo	IV	2	74	00	205,50
Podere Casa Grande	103	15	—	Id.	II	0	71	10	156,42
Id.	103	16	—	Id.	III	0	29	60	39,96
Id.	103	17	—	Pascolo arborato	unica	0	06	30	4,41
Id.	103	18	—	Fabbricato rurale	—	0	32	40	—
Id.	103	19	—	Id.	—	0	24	70	—
Id.	103	21	—	Seminativo arborato	III	3	24	60	308,37
La Vigna	103	22	—	Seminativo	III	0	72	30	97,60
Id.	103	23	—	Id.	III	0	13	70	18,50
Id.	103	24	—	Vigneto	II	0	57	70	346,20
Id.	103	25	—	Uliveto	III	1	10	60	331,80
Il Borrone	103	30	—	Bosco ceduo	II	7	46	40	597,12
Fonte di Casa Grande	103	32	—	Fabbricato rurale	—	0	04	50	—
La Vigna	103	74	—	Pascolo arborato	unica	0	42	00	29,40
Poggio dei Frassini	104	1	—	Fabbricato rurale	—	0	00	83	—
Id.	104	2	—	Seminativo	III	0	25	90	34,96
Id.	104	3	—	Id.	III	0	91	00	122,85
Pian d'Acquaio	104	4	—	Id.	III	1	83	10	247,19
Id.	104	5	—	Id.	IV	1	77	40	133,05
Poggio dei Frassini	104	6	—	Id.	III	0	56	70	76,54
Id.	104	7	—	Pascolo arborato	unica	0	88	10	61,67
Id.	104	8	—	Seminativo	III	0	05	70	7,69
Pian d'Acquaio	104	11(p)	—	Seminativo arborato	III	5	96	00	566,20
Id.	104	12	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
La piaggia	104	15	—	Seminativo	III	0	44	70	60,34
Prato del Fondrione	104	16	—	Bosco alto fusto	unica	0	08	00	17,60
Id.	104	17	—	Bosco ceduo	II	0	27	50	22 —
Id.	104	18	—	Seminativo	III	2	00	70	270,94
La Piaggia	104	19(p)	—	Bosco alto fusto	unica	3	35	70	738,54
Poggio dei Frassini	104	21(p)	—	Seminativo arborato	III	3	08	00	292,60
Casa Fontani	114	1	—	Pascolo arborato	unica	0	94	30	66,01
Id.	114	2	—	Id.	unica	0	36	50	25,55
Id.	114	3	—	Seminativo	III	3	82	70	516,64
Id.	114	4	—	Id.	III	4	60	00	621 —
Id.	114	5	—	Bosco ceduo	II	0	61	80	49,44
Id.	114	6	—	Seminativo	III	8	31	40	1.122,39
Valle Zeccaia	170	11(p)	—	Id.	II	3	08	80	679,36
Mulino Rocchetto	114	8	—	Pascolo	I	0	82	20	36,99
Pezzano	114	9	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	70	15,16
Id.	114	10	—	Id.	I	1	14	70	51,62
Id.	114	11	—	Bosco alto fusto	unica	0	24	80	54,56
Casa Fontani	114	12	—	Seminativo arborato	II	7	40	10	1.110,15
Id.	114	13	—	Seminativo	II	0	87	00	191,40
Pezzano	114	14	—	Pascolo	I	0	06	90	3,11
Id.	114	16	—	Bosco alto fusto	unica	0	77	90	171,38
Id.	114	19	—	Seminativo arborato	II	5	52	80	829,20
Casa Fontani	114	20	—	Id.	III	3	10	20	294,69
Pezzano	114	24	—	Id.	II	5	15	10	772,65
Id.	114	25	—	Id.	III	2	16	60	205,77
Id.	114	26	—	Seminativo	III	1	58	50	213,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	Superficie			Reddito dominicale
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2339 *(N. C.)*					
Pezzano	114	29	—	Seminativo arborato	II	6	52	00	978 —
Id.	114	30	—	Fabbricato rurale	—	0	03	90	—
Id.	114	31	—	Seminativo	III	0	26	70	36,05
Id.	114	32	—	Fabbricato rurale (con la corte n. 35)	—	0	16	30	—
Id.	114	33	—	Seminativo	II	0	01	90	4,18
Id.	114	34	—	Fabbricato rurale	II	0	02	00	—
Id.	114	35	—	Fabbricato rurale (corte unita al n. 32)	—	0	23	40	—
Id.	114	36	—	Seminativo	II	0	94	80	208,56
Id.	114	37	—	Id.	II	0	22	80	50,16
Id.	114	38	—	Pascolo arborato	unica	0	46	70	32,69
Id.	114	39	—	Seminativo	I	0	13	90	40,31
Id.	114	40	—	Pascolo cespugliato	I	1	31	20	59,04
Id.	114	41	—	Seminativo	III	1	88	40	254,34
Id.	114	42	—	Uliveto	III	0	89	90	269,70
Id.	114	43	—	Vigneto	II	0	26	80	160,80
Id.	114	44	—	Seminativo arborato	II	0	33	60	50,40
Id.	114	45(p)	—	Id.	III	0	52	80	50,16
Id.	114	48	—	Seminativo	II	1	69	10	372,02
Id.	114	49	—	Pascolo arborato	unica	1	77	00	123,90
Id.	114	50	—	Seminativo arborato	III	6	84	70	650,46
Id.	114	51	—	Id.	III	3	28	30	311,88
Id.	114	52	—	Pascolo cespugliato	II	0	29	60	6,81
Mulino Rocchette	114	53	—	Fabbricato rurale	—	0	08	20	—
Id.	114	54	—	Seminativo	II	1	28	90	283,58
Id.	114	55	—	Id.	II	2	29	00	503,80
Selva Piana	129	1	—	Id.	III	3	74	50	505,58
Id.	129	2	—	Pascolo arborato	unica	2	83	70	198,59
Id.	129	3	—	Id.	unica	3	96	80	277,76
I Sassi Rossi	129	7	—	Id.	unica	1	55	50	108,85
Selva Piana	129	8	—	Seminativo arborato	II	4	33	30	649,95
I Sassi Rossi	129	24	—	Seminativo	III	4	72	00	637,20
Id.	129	25	—	Seminativo arborato	II	6	65	20	997,80
Selva Piana	129	26	—	Id.	II	4	07	90	611,85
Id.	129	27	—	Fabbricato rurale	—	0	01	10	—
Id.	129	28	—	Seminativo	II	0	08	90	19,58
Id.	129	29	—	Id.	III	3	08	90	417,02
I Sassi Rossi	129	50	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	60	0,72
Id.	129	51	—	Seminativo	III	0	68	80	92,88
Id.	129	52	—	Id.	II	1	20	60	265,32
Selva Piana	129	53	—	Pascolo cespugliato	I	0	01	30	0,58
Id.	129	54	—	Pascolo arborato	unica	0	07	20	5,04
Id.	139	17	—	Bosco ceduo	II	9	61	90	769,52
Le Rocchette	139	48	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Podere Nuovo	139	49	—	Id.	—	0	00	97	—
Id.	139	50	—	Vigneto	II	0	76	30	457,80
Id	139	51	—	Seminativo arborato	II	1	10	50	165,75
Piazza della Chiesa	139	139	—	Fabbricato rurale	—	0	00	42	—
Id.	139	142	—	Fabbricato rurale (con l'aia numero 152)	—	0	07	50	—
Rocchette	139	144	—	Seminativo	IV	0	75	40	56,55
Id.	139	151	—	Id	II	0	10	00	22 —
Id.	139	152	—	Id.	II	0	70	70	155,54
Id.	139	153	—	Fabbricato rurale (aia unita al n. 142)	—	0	34	10	—
Podere Nuovo	139	163	—	Seminativo	II	2	12	30	467,03
Il Porrione	139	203	—	Id.	III	1	33	60	180,36
Il Torrione	139	207	—	Fabbricato rurale	—	0	02	40	—
Id	139	208	—	Pascolo cespugliato	I	0	04	60	2,07
Poggetti	141	273	—	Seminativo	III	0	71	60	96,66
Poggetto	141	294	—	Bosco ceduo	II	1	88	60	150,83
Corso Vittorio Eman. III	141	297	—	Seminativo	I	0	02	60	7,54
S. Rocco	141	301	—	Id	II	1	24	10	273,03
Pisciasotto	142	32	—	Bosco ceduo	II	6	61	10	528,88
Id	142	40	—	Id	II	11	04	30	883,41
Il Poderone	152	94	—	Uliveto	II	2	17	00	1.410,50
Id.	152	108	—	Pascolo arborato	unica	0	80	60	56,42
Il Radicino	153	98(p)	—	Seminativo arborato	III	1	88	10	178,70
Id.	153	160	—	Id.	III	1	48	70	141,26

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)					
Il Radicino	153	161(P)	—	Pascolo arborato	unica	13	97	00	977,90
Id.	153	164	—	Id.	unica	0	82	90	58,03
Id.	153	165	—	Seminativo	IV	2	54	30	190,72
Acqua Santa	154	179	—	Id.	I	0	04	20	12,18
Id.	154	180	2	Porzione rurale di fabbricato	—	—	—	—	—
Id.	154	192	—	Seminativo	II	1	54	30	339,46
Id.	154	193	—	Fabbricato rurale	—	0	07	00	—
Vignaccia	161	18	—	Uliveto	II	0	97	00	630,50
Id.	161	20	—	Fabbricato rurale	—	0	01	00	—
Id.	161	21	—	Seminativo arborato	II	4	64	10	696,15
Id.	161	31	—	Id.	II	9	66	40	1.449,60
Id.	162	3	—	Bosco ceduo	III	27	03	30	919,12
Id.	162	4	—	Seminativo	II	2	09	30	460,46
Id.	162	5	—	Bosco ceduo	II	0	29	80	23,84
Id.	162	6	—	Seminativo	II	0	03	00	6,60
Id.	162	7	—	Id.	II	0	79	50	174,90
Id.	162	8	—	Seminativo arborato	II	7	33	20	1.099,80
Id.	162	9	—	Pascolo arborato	unica	0	25	00	17,50
Montecchio di Sopra	162	10	—	Seminativo	III	1	98	80	268,38
Id.	162	11	—	Fabbricato rurale (con l'aia numero 12)	—	0	15	90	—
Id.	162	12	—	Fabbricato rurale (aia unita al n. 11)	—	0	18	10	—
Id.	162	13	—	Fabbricato rurale	—	0	04	30	—
Id.	162	14	—	Vigneto	II	0	25	30	151,80
Id.	162	15	—	Seminativo arborato	III	6	95	70	660,92
Id.	162	16	—	Id.	II	1	60	70	241,05
Id.	162	17	—	Id.	II	5	51	00	826,50
Id.	162	18	—	Fabbricato rurale	—	0	05	50	—
Pratacci	163	12	—	Seminativo arborato	II	4	16	40	624,60
Cerreta	163	13	—	Bosco alto fusto	unica	1	74	10	383,02
Pratacci	163	14	—	Seminativo	III	0	81	70	110,29
Id.	163	15	—	Seminativo arborato	II	2	99	70	449,55
Querceto	163	16	—	Bosco alto fusto	unica	8	17	80	1.799,16
Id.	163	17	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	163	18	—	Seminativo arborato	III	1	87	70	178,31
Id.	163	19	—	Seminativo	IV	1	28	50	96,38
Pian di Mario	163	21	—	Pascolo arborato	unica	0	44	20	30,94
Querceto	163	22	—	Id.	unica	0	65	00	45,50
Id.	163	23	—	Pascolo	I	0	57	50	25,87
Id.	163	24	—	Uliveto	II	1	46	40	951,60
Id.	163	25	—	Seminativo	II	0	56	10	123,42
Molinaccio	69	52	—	Id.	III	0	78	90	106,52
Querceto	163	26	—	Uliveto	III	0	23	90	71,70
Id.	163	27	—	Id.	II	0	59	00	383,50
Podere Querceto S. Andrea	163	28	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 30	—	0	01	30	—
Podere Querceto S. Pasquale	163	29	—	Fabbricato rurale con diritto alla corte n. 30	—	0	02	60	—
Il Querceto	163	31	—	Seminativo	II	0	02	40	5,28
Id.	163	32	—	Id.	II	0	03	20	7,04
Id.	163	33	—	Fabbricato rurale	—	0	00	48	—
Id.	163	34	—	Seminativo arborato	II	0	33	30	49,95
Id.	163	35	—	Uliveto	II	1	90	00	1.235 —
Pian di Mario	163	39	—	Seminativo arborato	II	7	65	60	1.148,40
Il Querceto	163	40	—	Bosco alto fusto	unica	2	54	80	560,56
Id.	163	41	—	Id.	unica	0	28	70	63,14
Id.	163	42	—	Seminativo arborato	II	1	34	80	202,20
Id.	163	43	—	Id.	III	8	62	00	818,90
Pian di Mario	163	44	—	Bosco alto fusto	unica	5	43	40	1.195,48
Id.	163	45	—	Pascolo arborato	unica	0	20	90	14,63
La Colombaia	163	46	—	Bosco alto fusto	unica	1	89	30	416,46
Id.	163	47	—	Seminativo arborato	II	7	29	20	1.093,80
Campo del Roggione	163	48	—	Id.	III	3	38	10	321,20
Id.	163	49	—	Seminativo	III	5	90	50	797,18
La Mansina	163	50	—	Seminativo arborato	III	16	39	70	1.557,71
La Macchietta	163	51	—	Pascolo arborato	unica	3	61	80	253,26
Querceto	164	20	—	Pascolo cespugliato	I	0	16	60	7,47
Id.	164	21	—	Seminativo	I	0	03	20	9,28
Id.	164	45	—	Seminativo arborato	II	0	65	60	98,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 2339 (*N. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Campo dell'Olivello	164	46	—	Seminativo arborato	II	10	10	30	1.515,45
Campo la Piaggia	164	55	—	Id.	IV	2	90	20	188,63
Id.	164	56	—	Seminativo	III	0	27	90	37,67
Campaccio	164	58	—	Id.	III	8	22	70	1.110,64
La Piaggia	164	59	—	Pascolo arborato	unica	4	67	00	326,90
S. Anna	164	61	—	Vigneto	I	0	76	90	595,97
Id.	164	62	—	Fabbricato rurale	—	0	01	20	—
Id.	164	63	—	Seminativo	II	0	84	50	185,90
Id.	164	64	—	Uliveto	I	0	58	60	615,30
Id.	164	65	—	Id.	I	0	17	20	180,60
Id.	164	66	—	Id.	II	4	19	90	2.729,35
Id.	164	67	—	Id.	II	0	92	70	602,55
Id.	164	68	—	Fabbricato rurale	—	0	34	60	—
Id.	164	69	—	Uliveto	II	3	78	00	2.457 —
Id.	164	70	—	Fabbricato rurale	—	0	00	42	—
Querceto	164	74	—	Seminativo arborato	II	3	97	00	595,50
S. Anna	164	75	—	Bosco alto fusto	unica	0	27	00	59,40
Id.	164	76	—	Seminativo	III	7	26	10	980,24
Id.	164	77	—	Pascolo arborato	unica	2	31	40	161,98
Id.	164	78	—	Seminativo arborato	II	1	78	00	267 —
Id.	164	79	—	Pascolo arborato	unica	0	80	60	56,42
Id.	164	80	—	Id.	unica	2	95	10	206,57
Querceto	164	108	—	Id.	unica	1	93	30	135,31
S. Anna	164	109	—	Seminativo arborato	III	6	09	00	578,55
Id.	164	110	—	Pascolo arborato	unica	3	54	60	248,22
Id.	164	112	—	Pascolo cespugliato	II	0	06	70	1,54
L'Ulivello	165	40	—	Uliveto	II	1	51	00	981,50
Id.	165	99	—	Id	I	3	44	00	5.612 —
Montecchio di Sopra	169	11	—	Seminativo arborato	II	3	68	30	552,45
Id.	169	12	—	Bosco ceduo	II	8	85	90	708,72
Id.	169	13	—	Seminativo arborato	II	5	90	20	885,30
Id.	170	1	—	Bosco ceduo	II	21	33	50	1.706,80
Id.	170	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	86	50	38,92
Id.	170	3	—	Bosco ceduo	II	0	35	50	28,40
Id.	170	4	—	Id.	II	1	41	10	112,88
La Ciocca	175	63	—	Uliveto	I	3	37	20	3.540,60
Id	175	64	—	Fabbricato rurale	—	0	00	80	—
Poggio Sellino	175	65	—	Uliveto	I	2	14	80	2.255,40
Id	175	66	—	Seminativo	II	1	58	30	348,26
Id.	175	67	—	Fabbricato rurale	—	0	33	50	—
Id.	175	68	—	Seminativo	I	0	04	10	11,89
Id.	175	69	—	Fabbricato rurale	—	0	02	20	—
Id.	175	81	—	Seminativo arborato	II	2	28	50	342,75
Id.	175	82	—	Seminativo	III	0	50	10	67,64
Poggio Mario	175	88	—	Id.	II	3	63	00	798,60
Id.	175	89	—	Id	II	4	35	20	957,44
Id.	175	90	—	Fabbricato rurale	—	0	30	30	—
Id.	175	91	—	Seminativo	II	0	55	70	122,54
Poggio Sellino	175	92	—	Id.	II	7	93	80	1.746,36
Id.	175	93	—	Pascolo arborato	unica	0	61	80	43,26
Id.	175	94	—	Seminativo	II	0	05	20	11,44
Poggio Mario	175	95	—	Seminativo arborato	II	1	83	60	275,40
Id.	175	96	—	Id	II	10	52	30	1.578,45
Id.	175	97	—	Seminativo	II	5	70	00	1.254 —
Id.	175	98	—	Pascolo cespugliato	I	1	02	50	46,13
Id.	175	99	—	Seminativo	II	4	79	00	1.053,80
Poggio Sellino	175	100	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	00	4,83
				Totali .		877	04	73	128.914,05

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Casa Nuova », « Il Poderino », « Casa Fontani », ecc., confinante:

Nord: con parte del limite ovest e con la linea del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 69), la cui parte nord ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con il fosso di Casa Nuova, con il limite ovest delle particelle 26 e 38 (foglio 69), con il fosso del Molinaccio ed infine con il fosso Capitorio;

Est: con il fosso del Poderuccio, con il limite ovest della particella 4 (foglio 90), con il limite di proprietà, con un affluente del fosso Calizzano, quindi di nuovo con il limite di proprietà, coincidente per lunghi tratti con il fosso Calizzano, con la strada vicinale Priolaio-Samprugnano, con il fosso della Casse, con la strada vicinale di Selva Piana;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in alcuni tratti con la strada comunale delle Rocchette e con la strada vicinale Gallina Morta;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per notevoli tratti con la strada vicinale di Selva Piana, con il fiume Albegna, con il fosso delle Vene e con il fosso delle Zolforate.

2° Accorpamento, sito in località « Il Poderone », confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso del Pian di Mancione;
Ovest nord-ovest: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, sito in località « Vignaccia » e « Montecchio di Sopra », confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale per Montecchio e con il fiume Albegna,
Nord-est: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un breve tratto con la strada vicinale di Valle Zeccaia;
Ovest: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, sito in località « Il Querceto », « Sant'Anna », ecc., confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale del Querceto;
Sud-est: con il limite di proprietà, coincidente in parte con la strada vicinale di Fibbianello e con il fosso del Paradisone;
Sud-ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fiume Albegna;
Nord-ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la strada vicinale del Querceto.

5° Accorpamento, sito in località « Poggio Sellino » e « Poggio Mario », confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente in parte con il fosso della Ciocca;
Est: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con la strada vicinale della Baipecchina e con il fosso della Follonata;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso della Follonata;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il fiume Albegna.

6° Accorpamento, sito in località « Acqua Santa », confinante:
Nord-ovest: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà, coincidente con la strada provinciale della Follonata;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con la strada vicinale di Fibbianello.

7° Accorpamento, sito in località « Pisciasotto », confinante:
Nord: con il limite di proprietà, coincidente in gran parte con il fosso del Bocchetto;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con il fosso di Boghicci;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente con il fosso del Fossato.

8° Accorpamento, sito in località « Poggetto », « San Rocco », ecc., confinante:
Nord-est: con il limite di proprietà, coincidente per la maggior parte con la via Roma dell'abitato di Samprugnano,
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà, coincidente per un tratto con la strada vicinale di Cà di Rocco.

L'indennità di espropriazione è di L. 18.229.135.26 (diciottomilioniduecentoventinovemilacentotrentacinque e cent. 26), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1945.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pometti Virginia fu Alfredo, in comune di Roccastrada (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pometti Virginia fu Alfredo, per i terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Pometti Virginia fu Alfredo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 43.66.01, spe-

cificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, *foglio n.* 179. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pometti Virginia fu Alfredo, maritata Mori, in comune di Roccastrada (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 3506 (*N. C.*)					
Le Piane	90	152	—	Uliveto	II	8	24	90	5.980,52
Id.	90	153	—	Fabbricato rurale	—	0	17	20	—
Id.	90	154	—	Uliveto	II	7	67	70	5.565,82
Id.	90	155	—	Id.	II	4	03	50	2.925,37
Id.	90	156	—	Id.	II	2	71	90	1.971,27
Id.	90	157	—	Seminativo	III	0	80	40	192,96
Id.	90	161	—	Pascolo	II	0	58	80	17,05
Id.	90	162	—	Id.	II	0	04	40	1,28
Id.	90	163	—	Pascolo cespugliato	III	0	04	10	0,82
Id.	90	164	—	Id.	III	0	06	70	1,34
Campo a Rota	114	34	—	Bosco ceduo	IV	0	11	00	6,60
Id.	114	73	—	Id.	III	2	84	40	227,52
Id.	114	74	—	Pascolo cespugliato	III	0	09	70	1,94
Id.	114	75	—	Seminativo	III	0	30	50	73,20
Id.	114	76	—	Bosco ceduo	III	1	94	10	155,28
Id.	114	77	—	Id.	III	0	36	10	28,88
Id.	114	78	—	Pascolo cespugliato	III	0	22	50	4,50
Id.	114	79	—	Seminativo	IV	0	74	50	100,58
Id.	114	80	—	Pascolo	II	0	08	40	2,44
Le Cerbaie	90	151	—	Uliveto	II	1	23	80	897,55
Le Piane	90	158	—	Seminativo arborato	III	0	53	30	159,90
Peruzzo	118	45	—	Id.	III	1	26	10	378,30
Id.	118	46	—	Castagneto	II	0	24	70	43,23
Pogiano	118	170	—	Bosco ceduo	I	1	28	40	564,96
Id.	118	12	—	Seminativo	V	0	20	60	15,45
Id.	118	13	—	Vigneto	III	0	22	70	97,61
Id.	118	14	—	Fabbricato rurale	—	0	12	00	—
Id.	118	15	—	Castagneto	II	1	83	50	321,13
Id.	93	116	—	Bosco ceduo	I	0	11	60	51,04
Id.	93	117	—	Pascolo	I	0	12	70	7,62
Id.	93	130	—	Bosco ceduo	I	2	02	70	891,88
Id.	93	131	—	Seminativo	IV	0	08	60	11,61
Id.	93	132	—	Id.	V	0	14	40	10,80
Id.	93	133	—	Bosco ceduo	III	0	18	40	14,72
Id.	93	134	—	Seminativo	V	0	36	30	27,23
Id.	93	167	—	Id.	III	0	26	40	63,33
Le Ville	91	254	—	Id.	IV	0	47	10	63,59
Id.	91	255	—	Pascolo cespugliato	II	0	15	60	6,55
Id.	91	256	—	Uliveto	III	0	53	70	225,54
Il Poggio	90	38(p)	—	Id.	III	1	12	61	472,96
					Totali	43	66	01	21.582,40

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Il Poggio », distinto a nuovo catasto al foglio 90, confina:
Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 38, la cui parte nord rimane alla ditta, con un breve tratto del limite sud della particella 39 e con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 38, la cui parte nord rimane alla ditta;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada comunale delle Cerbaie.

2° Accorpamento, sito in località « Le Ville », confina:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud e *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Rigoville.

3° Accorpamento, sito in località « Le Piane », confina:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Rigoville;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada comunale delle Cerbaie.
Si espropriano inoltre le particelle 161, 162, 163 e 164 (tutte del foglio 90), situate lungo il fosso di Rigoville ad est del suddetto accorpamento.

4° Accorpamento, sito in località « Pagiano », confina:
Nord: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con la strada comunale di Pagiano;
Est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada comunale di Pagiano;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 6.930.899,80 (seimilioninovecentotrentamilaottocentonovantanove e centesimi 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1946.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Pontesilli Antonio fu Ascenzo, in comune di Bieda (Viterbo).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Pontesilli Antonio fu Ascenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo);

Viste le deliberazioni in data 27 marzo 1952, n. 2413, 2433 e 2434 della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Pontesilli Antonio fu Ascenzo, per i terreni ricadenti nel comune di Bieda (provincia di Viterbo), della superficie di ettari 194.59.17.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 180. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Pontesilli Antonio fu Ascenzo, in comune di Bieda (provincia di Viterbo), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1819 (*V C.*)					
Ara del passo di Viterbo	V	66	—	Seminativo	—	7	04	00	1.368.58
Id.	V	64	—	Id.	—	6	91	00	89[illegible],54
Id.	V	65	—	Id.	—	8	00	00	1.555,20
Id.	V	67	—	Id.	—	0	46	50	60,26
Ponton Cicerullo	V	61	—	Id.	—	16	99	00	3.30[illegible],86
Id.	V	62	A	Id.	—	6	56	20	850,43
Id.	V	63	A	Id.	—	2	34	50	303,91
Pan Panaro . .	V	58 (P)	—	Id.	—	2	48	82	483,71
					Totali	50	80	02	8.820,49

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere n n.2413, 2433, 2434 in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 50.80.02 e ad un reddito dominicale di L. 7980,08 (settemilanovecentottanta e cent. 8).

L'indennità di espropriazione è di L. 3.505.194,95 (tremilionicinquecentocinquemilacentonovantaquattro e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 985 (*V. C.*)					
Pian della Dogana	III	21	—	Seminativo	—	2	19	00	283.82
Id.	III	22	—	Id.	—	12	75	00	2.478,60
Id.	III	24	—	Id.	—	0	26	20	33,95
Id.	III	23	B	Id.	—	0	21	10	27,36
Id. . . .	III	23	—	Id.	—	2	17	20	281,48
Id.	III	102	E	Id.	—	0	14	30	27,79
Id.	III	102	F	Id.	—	4	01	40	780,34
Ponton dell'Uomo Morto	III	16	—	Id.	—	4	15	50	807,73
Id.	III	16	B	Id.	—	1	16	70	226,87
Pratarello	III	110	C	Id.	—	0	82	50	160,38
Id.	III	110	D	Id.	—	5	05	30	982,30
Id.	III	110	R	Id. . . .	—	33	31	30	6.476,04
Pian della Dogana	III	102r	—	Id.	—	9	30	50	1.808,89
Costa delle Cannucce	V	44	5 rc (p)	Id.	—	0	86	47	168,10
					Totali . . .	76	42	47	14.[illegible]43,65

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2413, 2433, 2434, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 76.42.47 e ad un reddito dominicale di L. 16.949,80 (sedicimilanovecentoquarantanove e cent. 80).

L'indennità di espropriazione è di L. 5.751.008,80 (cinquemilionisettecentocinquantunomilaotto e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	Superficie are	Superficie centiare	Reddito dominicale Lire
				Partita catastale n. 994 (V. C.)					
Punton Cicerullo	V	62	B	Seminativo	—	1	47	80	191,56
Id.	V	63	B	Id.	—	0	87	50	113,40
Ara S. Andrea	V	40	—	Id.	—	1	97	00	382,97
Id.	V	39 (p)	—	Id.	—	7	40	72	959,90
Coste delle Cannucce	V	44	5 RB (p)	Id.	—	40	01	91	7.779,71
Id.	V	41	—	Id.	—	0	78	00	61,78
Id.	V	43	—	Id.	—	1	51	00	195,70
Id.	V	44	1 B (p)	Id.	—	12	72	25	2.473,25
Punton dell'uomo morto	V	42	B	Id.	—	0	60	50	78,41
				Totali		67	36	68	12.236,68

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto delle delibere nn. 2413, 2433, 2434, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 67.36.68 e ad un reddito dominicale di L. 12.428,53 (dodicimilaquattrocentoventotto e cent. 53).

L'indennità di espropriazione è di L. 4.850.426,09 (quattromilioniottocentocinquantamilaquattrocentoventisei e cent. 9), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Pian della Dogana », distinto a vecchio catasto alla sezione III, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada del Terzolo;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il fosso della Staffa;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso del Camno.

2° Accorpamento, in località « Dogana », distinto a vecchio catasto alla sezione V, confinante:
Nord: con il limite sud delle particelle 44/3R, 38/B e con il limiti sud ed est della particella 38/A, con il limite sud della particella 44/1-C, con la linea del frazionamento operato sulla particella 44/1-B, la cui parte nord rimane alla ditta, con parte del limite sud della particella 44/4 B;
Est: con il limite ovest delle particelle 44/1A, 42/A e 44/5RA, con un breve tratto del fosso delle Campane, con la linea del frazionamento operato sulla particella 58, la cui parte nord-est rimane alla ditta, con il limite di proprietà coincidente con la strada Dogana;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada Dogana e con il fiume Mignone;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fiume Mignone, con la linea del frazionamento operato sulle particelle 44/5RB, 39, nuovamente sulla 44/5RB ed infine sulla 44/5RC, le cui parti ovest rimangono alla ditta.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	Reddito dominicale Lire	Redd. dom. riv. Lire	Indennità Lire
	—	—	—	—
Partita n. 1819 (V. C.)	50.80.02	8.820.49	7.980.08	3.505.194,95
Partita n. 985 (V. C.)	76.42.47	14.543.65	16.949.80	5.751.008,80
Partita n. 994 (V. C.)	67.36.68	12.236.68	12.428.53	4.850.426,09
In complesso	194.59.17	35.600.82	37.358.41	14.106.629,84

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1947.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Querci Lorenzo fu Francesco, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Querci Lorenzo fu Francesco, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951,

n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Querci Lorenzo fu Francesco, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 9.78.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 24. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Querci Lorenzo fu Francesco, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1986 (*N. C.*)									
Quartaccio	70	10(p)	—	Seminativo arborato	I	9	78	47	6.360 08

Il territorio di cui al presente elenco, è costituito da un unico accorpamento, sito in località « Quartaccio », confinante:

Nord: con parte del limite sud della particella 8 (foglio 70) e con il limite sud della particella 9 stesso foglio.

Est: con la linea di frazionamento operato sulla particella 10 (foglio 70), la cui parte est rimane alla ditta;

Sud: con il limite coincidente con il confine della stessa proprietà;

Ovest: con il limite della stessa proprietà coincidente con la ferrovia Roma-Pisa.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.194.227,60 (duemilionicentonovantaquattromiladuecentoventisette e centesimi 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1948.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in comune di Pitigliano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 10.060.360 pari ad ettari 342.67.29, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 21. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in comune di Pitigliano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterno articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 15403 (V.C.)			
	I	739	733	Lavorativo	—	16.752	116,40
	I	740	734	Id.	—	16.740	115,44
	I	751	745	Id.	—	15.228	102,96
	I	752	746	Bosco	—	330.144	1.112,36
	I	706	699	Pastura	—	4.800	80,76
	I	707	700	Lavorativo	—	4.620	31,48

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE Lire
Segue *Partita catastale n.* 15403 (*V. C.*)							
	I	708	701	Pastura	—	15.276	43,84
	I	712	705	Lavorativo	—	2.480	18,—
	I	721	714	Pastura	—	270.452	652,72
	I	661/II	656	Id.	—	36.620	93 08
	I	723	717	Id.	—	152.170	367,40
	I	722	715	Prato	—	7.072	118,60
	I	722/II	716	Id.	—	10.560	177,40
	I	713	706	Lavorativo	—	14.856	87,84
	I	714	707	Pastura	—	6.078	14,68
	I	711	704	Id.	—	15.532	37,36
	I	710	703	Id.	—	59.748	144,72
	I	1.366	1.396	Id.	—	112	0,20
	I	704	697	Lavorativo	—	98.924	684,48
	I	703	696	Pastura	—	8.280	15,76
	I	709	702	Lavorativo	—	241.950	1.673,76
	I	741	735	Id.	—	9.560	60,48
	I	742	736	Id.	—	51.392	320,64
	I	743	737	Pastura	—	187.104	451,44
	I	750	744	Id.	—	128.288	309,52
	I	749	743	Lavorativo	—	191.320	1.216,32
	I	720	713	Pastura	—	102.228	246,64
	I	824	817	Lavorativo	—	10.152	57,76
	I	826	819	Bosco	—	281.191	947,40
	I	827	820	Scopeto	—	164.155	117,83
	I	820	813	Id.	—	247.610	177,84
	I	823	816	Lavorativo	—	12.272	73,68
	I	22	815	Id.	—	38.900	192,—
	I	821	814	Pastura	—	15.930	38,32
	I	784	775	Id.	—	46.325	77,20
	I	783	774	Id.	—	119.309	59,40
	I	769	763	Lavorativo	—	353.192	2.118,24
	I	767	761	Bosco con cerri	—	238.482	1.221,24
	I	766	760	Id.	—	395.616	1.734,64
	I	768	762	Pastura	—	745.808	1.799,92
	I	765	759	Bosco	—	27.164	91,72
	I	764	758	Lavorativo	—	29.200	174,96
	I	779	770	Id.	—	13.420	79,64
	I	780	771	Id.	—	12.960	76,08
	I	781	772	Pastura	—	177·912	429,16
	I	1.397	1.427	Id.	—	11.140	26,76
	I	755	749	Id.	—	377.052	910,—
	I	754	748	Lavorativo	—	49.840	337,44
	I	753	747	Bosco	—	330.888	1.116,52
	I	756	750	Pastura	—	510.944	1.233,12
	I	757	751	Ginestreto	—	232.792	167,20
	I	763	757	Bosco	—	144.522	486,72
	I	732	726	Pastura	—	34.128	82,08
	I	733	727	Id.	—	33.394	80,76
	I	734	728	Lavorativo	—	27.868	190,08
	I	735	729	Pastura	—	7.280	17,48
	I	762	756	Lavorativo	—	3.500	23,04
	I	761	755	Pastura	—	64.344	154,84
	I	760	754	Lavorativo	—	67.080	426,72
	I	758	752	Pastura	—	98.692	238,—
	I	759	753	Lavorativo	—	69.502	442,80
	I	747	741	Pastura	—	14.040	27,20
	I	748	742	Id	—	97.026	234,12
	I	730	724	Id	—	11.880	28,72
	I	729	723	Lavorativo	—	3.000	20,40
	I	727	721	Pastura	—	7.776	18,76
	II	336	327	Bosco	—	46.164	159,40
	I	724	718	Pastura	—	12.550	30,24
	I	726	720	Macchia	—	3.200	11,28
	I	725	719	Lavorativo	—	5.760	30,48
	I	1.076	1.099	Pastura	—	49 666	119,88
	I	736	730	Id.	—	657.732	1.587,36
	I	737	731	Lavorativo	—	33.320	226,80
	I	738	732	Id.	—	18 780	164,88
	I	728	722	Id.	—	13.640	92,16
	I	744	738	Id.	—	22.056	140,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadro		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 15403 (*V. C.*)			
	I	745	739	Pastura	—	83.792	134,56
	I	746	740	Lavorativo	—	47.548	328,80
	I	705	698	Id.	—	4.160	8,88
	I	547	544	Stagno d'acqua	60	9.112	—
	I	548	—	Id.	9052	—	—
	I	550	546	Lavorativo	—	113.002	691,92
	I	549	545	Pastura	—	28.740	69,32
	I	542	540	Bosco	—	71.034	239,12
	I	543	541	Lavorativo	—	154.580	921,60
	I	544	949	Casa esente	—	1.180	—
	I	545	542	Bosco	—	9.864	33,24
	I	546	543	Lavorativo	—	78.536	490,32
	I	691	684	Pastura	—	84.832	408 —
	I	692	685	Id.	—	1.200	22,88
	I	553	549	Id	—	8.592	264,80
	I	555	551	Lavorativo	—	15.152	103,44
	I	1.072	1.095	Pastura	—	13.950	85,08
	I	1.073	1.096	Id.	—	29.520	57,64
	I	1.074	1.097	Id.	—	72.860	122,04
	I	540	538	Bosco	—	9.900	245,52
	I	541	539	Lavorativo	—	35.368	39,60
	I	1.075	1.098	Pastura e querci	—	12.972	144,01
	I	557	554	Lavorativo e querci	—	12.800	202,80
	I	559	556	Bosco	—	41.174	43,24
	I	1.252	1.282	Lavorativo e querci	—	41.174	310,80
	I	558	555	Id	—	87.842	662,40
	I	701	694	Lavorativo	—	25.620	174,24
	I	551	547	Pastura	—	34.436	187,92
	I	552	548	Lavorativo olivato	—	7.000	48,24
	I	556	552	Pastura e querci	—	15.152	148,16
	I	556/II	553	Id.	—	12.784	144,28
	I	1.257	1.287	Id.	—	23.920	141,04
	I	698	691	Bosco	—	67.380	238,20
	I	699	692	Pastura e querci	—	192.082	677,56
	I	700	693	Id.	—	7.216	22,24
	I	1.361	1.391	Pastura	—	280	0,64
	I	1.364	1.394	Id.	—	7.984	19,44
	I	1.367	1.397	Id.	—	4.716	12,96
	I	702	695	Id.	—	382.678	682,12
	I	1.370	1.400	Id.	—	224	0,64
	I	1.373	1.403	Lavorativo	—	26.350	320,64
	I	1.653	1.710	Bosco e querci	—	26.246	138,72
	I	560	557	Pastura	—	99.000	279,48
	I	561	558	Bosco	—	70.908	238,76
				Totali	—	10.030.300	35.692,12

Pari ad Ha. 342.67.29

Il territorio di cui al presente elenco, distinto a vecchio catasto alla sezione I ed H, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso di Santa Maria e con il fosso Lorentino ossia del Sambuco;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con il fosso detto del Malpassino;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in alcuni tratti con il fosso detto la Meleta, con il Borratello della Collina e con il fosso detto Procchio.

Si espropriano inoltre le particelle 661-*bis* e 1653, ambedue della sezione I, situate ad ovest del sopradescritto accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 16.178.879,80 (sedicimilionicentosettantottomilaottocentosettantanove e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1952, n. 1949.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Alberto fu Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 1.823.755 pari ad ettari 62.12.05, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 22. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Busatti Alberto fu Arturo, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 25121 (V.C.)							
	F	779	649	Lavorativo nudo	—	24.458	138,24
	F	780	650	Bosco ceduo	33.920	35.852	126,48
	F	781	—	Id.	1.932	—	—
	F	782	651	Pastura	331.830	422.404	339,96
	F	783	—	Id.	1.896	—	—
	F	784	—	Id.	26.736	—	—
	F	785	—	Id.	61.942	—	—
	F	777 (p)	648	Pasciona	—	173.214	275,52
	F	778	—	Id.	—	11.632	18,48
	F	772 (p)	645	Lavorativo nudo	—	126.240	600 —
	F	786	652	Id.	—	11.344	52,08
	F	787	653	Id.	—	8.354	36,72

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	Reddito Dominicale Lire
Segue *Partita catastale n.* 25121 (*V. C.*)							
	F	788	654	Lavorativo nudo	—	106.684	494,40
	F	789	655	Pastura	—	74.214	71,92
	F	790	—		—	—	—
	F	768 (p)	640	Pasciona	—	660.562	991,12
	F	769 (p)	641	Lavorativo nudo	—	80 735	395,84
	F	770 (p)	642	Id.	—	67.512	304,04
	F	773 (p)	644	Pastura	—	20.550	85,16
				Totali	—	1.823.755	3.930 36
				Pari ad Ha. 62.12.05			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, distinto a vecchio catasto alla sezione *F*, confina:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso di Valle Soda;
Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 777, 772, 773, 768, 770, 769, le cui parti est rimangono alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in gran parte con il fosso Lorentino ossia del Sambuco;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione e di L. 2.006.102,90 (duemilioniseimilacentodue e cent. 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1956.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ricci Busatti Paola fu Arturo, in comune di Sorano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206 in virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visti i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma toso-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Paola fu Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i piani particolareggiati di espropriazione compilati dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Ricci Busatti Paola fu Arturo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Sorano (provincia di Grosseto), per una superficie di braccia quadre 9.849.762 pari ad Ha. 335.50.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata la immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 16. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ricci Busatti Paola fu Arturo, in comune di Sorano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

Partita catastale n. 25125 (*V.C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	REDDITO DOMINICALE Lire
	Q	231/II	281	Lavorativo nudo	—	455.662	3.243,11
	Q	232	250	Pastura	—	8.540	8,84
	Q	157	163	Lavorativo con frutti	—	491.812	1.941,59
	Q	220	238	Pastura	—	365.704	280,80
	Q	161	166	Id.	—	225.184	263,28
	Q	210	226	Id.	—	416	0,84
	Q	210/II	227	Lavorativo nudo	—	6.160	29,76
	Q	205	215	Id.	—	12.096	60,48
	Q	206/II	219	Pastura	—	1.836	0,84
	Q	207	220	Lavorativo nudo	—	7.380	36,48
	Q	207/II	221	Id.	—	4.772	2,88
	Q	209/II	225	Id.	—	5.704	28,80
	Q	208	222	Id.	—	6.592	28,80
	Q	209	224	Pastura	—	4.000	1,72
	Q	208/II	223	Id.	—	5.968	3,44
	Q	211	228	Id.	—	988	0,84
	Q	211/II	229	Lavorativo nudo	—	695	26,88
	Q	263	280	Id.	—	14.054	60,72
	Q	262	279	Pastura	—	300.756	263,92
	Q	253	271	Id.	—	7.920	6,24
	Q	241	259	Id.	—	72.464	81 —
	Q	242	260	Lavorativo	—	14.708	57,60
	Q	240	258	Lavorativo nudo	—	30.108	118,80
	Q	258	275	Id.	—	61.414	251,04
	Q	259	276	Pastura	—	11.180	6,68
	Q	256	274	Pastura con querci	170350	170.890	154,32
	Q	257	—	Id.	540		—
	Q	255	273	Lavorativo e pastura	—	198.168	779,04
	Q	254	272	Pastura	—	17.864	14,44
	Q	252	270	Id.	—	330 440	615,36
	Q	260	277	Lavorativo nudo	—	34.794	137,28
	Q	261	278	Id.	—	120.652	535,20
	Q	243	261	Lavorativo	—	9.596	41,28
	Q	245	263	Id.	—	7.680	30,96
	Q	246	264	Id.	—	15.132	53,76
	Q	247	265	Lavorativo e pastura	—	333.910	1.318,80
	Q	248	266	Capanna	—	80	—
	Q	249	267	Pastura	—	4.464	3,64
	Q	250	268	Id.	—	118.352	138,44
	Q	251	269	Lavorativo	—	14.348	69,84
	Q	239	257	Pastura	—	119.228	174,28
	Q	217	235	Lavorativo e pastura	—	24.592	99,36
	Q	218	236	Pastura	—	100.424	104,52
	Q	219	237	Lavorativo e pastura	—	10.914	42,24
	Q	216	234	Macchia e pastura	—	303.364	338,68
	Q	221	239	Lavorativo e pastura	—	60.040	239,52
	Q	222	240	Id.	—	299.530	1.208,64
	Q	223	241	Pastura	—	102.088	96,96
	Q	4	4	Id.	—	56.792	66,52
	Q	5	5	Id.	—	9.320	8,20
	Q	6	6	Id.	—	4.228	4,08
	Q	8	8	Macchia e lavorativo	—	34 856	100,20
	Q	9	10	Pastura e lavorativo	—	42.736	124,60
	Q	7	7	Lavorativo nudo	—	7.752	26,64
	Q	3	3	Bosco	—	54.736	58,32
	Q	158	164	Lavorativo con frutti	—	164 412	663,84
	Q	276	277	Lavorativo	—	250.968	1.012,80
	Q	159	165	Id.	—	240.982	972,48
	Q	62	66	Pastura	—	3.700	3,24
	Q	152	157	Lavorativo nudo	—	103.790	408,72
	Q	63	67	Pastura	—	45.636	40,60
	Q	154	159	Id.	—	1.344	0,84
	Q	151	156	Id.	—	912	0,40

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue Partita catastale n. 25125 (V C.)			
	Q	150	155	Pastura	—	16.544	14,88
	Q	149	154	Id.	—	31.208	31,96
	Q	65	69	Id.	—	2.700	2,36
	Q	64	68	Id.	—	19.744	18,12
	Q	66	70	Id.	—	16.190	14,68
	Q	155	160	Lavorativo nudo	—	486.126	1.961,76
	Q	160	278	Capanna	—	84	—
	Q	147	152	Pastura	—	10.232	12,72
	Q	144	149	Id.	—	7.370	6,88
	Q	133	138	Id.	—	1.720	1,08
	Q	132	137	Id.	—	48.220	29,36
	Q	137	142	Id.	—	10.912	105,60
	Q	146	151	Lavorativo nudo	—	80.096	360,48
	Q	143	148	Lavorativo	—	71 708	290,16
	Q	142	147	Macchia	—	16.656	27,40
	Q	138	143	Pastura	—	54.620	34,96
	Q	139	146	Id.	—	37.9[illegible]	44,92
	Q	134	139	Id.	—	16.352	14,44
	Q	153	158	Lavorativo e pastura	—	3.444	6 —
	Q	135	140	Pastura	—	4.176	3,44
	Q	136	141	Id.	—	10.746	9,28
	Q	148	153	Id.	—	10.268	10,80
	Q	141	146	Macchia	—	15.300	23,96
	Q	156	161	Lavorativo nudo	—	6.806	27,60
	Q	156/II	162	Pastura	—	768	0,40
	Q	224	242	Lavorativo e pastura	—	65.468	253,20
	Q	140	145	Macchia	—	39.242	51,16
	Q	145	150	Pastura	—	19.276	21,36
	Q	230	248	Lavorativo nudo	—	6 204	30 24
	Q	225	243	Pastura e querci	—	247.696	216 36
	Q	228	246	Lavorativo nudo	—	11.520	62 40
	Q	229	247	Pastura	—	73.024	94 80
	Q	231	249	Lavorativo nudo	—	186 936	157 04
	Q	226	244	Pastura con macchia	—	628.214	723,60
	Q	244	262	Lavorativo	—	113.944	460,32
				Totali . . .	—	7.906.277	21.627,14
				Pari ad Ha. 269.30.26			

L'indennità di espropriazione è di L. 11.297.881,50 (undicimilioniduecentonovantasettemilaottocentottantuno e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie braccia quadre		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 25134 (V.C.)			
	K	129(p)	111	Lavorativo	—	302.646	1.314 80
	K	1069	1035	Pasciona	—	16 173	26 88
	K	128	110	Id.	—	66.740	111 —
	K	114	98	Pastura	137 958	176 832	171,04
	K	115		Id.	38.874	—	—
	K	116/II	99	Id.	131.516	142.116	166,32
	K	117		Id.	10.600	—	—
	K	118	100	Pasciona	25.254	262,180	450,12
	K	119		Id.	236.926	—	—
	K	124	105	Id.	—	8.568	14,68
	K	125	106	Pastura	—	41 100	67,60
	K	125/II	107	Lavorativo	—	12.808	70,08
	K	122	103	Id	—	23.788	130,80
	K	123	104	Pasciona	—	9.044	14,24

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ		Superficie braccia quadre	Reddito Dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 25134 *(V C.)*			
	Q	233	251	Capanna	—	98	—
	Q	234	252	Pastura	—	29.820	31,08
	Q	235	253	Lavorativo nudo	—	9.216	36 —
	Q	236	254	Macchia e pastura	—	340.180	265,68
	Q	237	255	Lavorativo e querci	—	138.522	453,60
	Q	238	256	Lavorativo e pastura	—	363.654	1.402,56
				Totali	—	1.943.485	4.726,48
				Pari ad Ha. 66.19.87			

L'indennità di espropriazione è di L. 2.586.119,30 (duemilionicinquecentottantaseimilacentodiciannove e centesimi 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, distinto al vecchio catasto alla sezione Q, confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso Calcsine;

Est: con il limite di proprietà, con un affluente del torrente Lente coincidente con il limite ovest delle particelle 131, 129 e 121, con il limite di proprietà coincidente con il torrente Lente;

Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Lente;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente in parte con il fosso della Grasceta.

2° Accorpamento, sito in località « Poderone », distinto a vecchio catasto alla sezione K, confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il Fossetto;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il torrente Lente;

Sud: con il limite di proprietà e con la linea del frazionamento operato sulla particella 129 (sezione K), la cui parte sud rimane alla ditta;

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la via di Sorano che porta a Sorano.

Si espropriano inoltre le particelle 123, 122, 125-*bis* della sezione K, situate ad est dell'accorpamento descritto.

RIEPILOGO

	Superficie Ha.	Redd. dom. Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 25125 (V C.)	269.30.26	21.627,14	11.297.881,50
Partita catastale n. 25134 (V.C.)	66.19.87	4.726.48	2.586.119,30
In complesso	335.50.13	26.353,62	13.884.000,80

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1952, n. 1951.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Righetti Carlo fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Righetti Carlo fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli arti-

coli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Righetti Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 25.94.45, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente art. 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 218. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Righetti Carlo fu Luigi, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Partita catastale n. 1103 (N. C.)									
Rigiolato	74	51	—	Seminativo	II	5	86	90	2.347,60
Le Caldane	76	69	—	Id.	II	5	44	10	2.176,40
Id.	77	2	—	Id.	II	4	01	50	1.606 —
Id.	77	3	—	Pascolo cespugliato	I	0	08	60	4,30
Id.	77	6	—	Seminativo	II	2	94	00	1.176 —
Anguillaia	105	7	—	Bosco alto fusto	I	0	05	50	17,60
Id.	105	18	—	Seminativo	I	4	86	10	2.284,67
Salcino	75	71	—	Id.	II	0	30	50	122 —
Fosso Ingentivo	105	13(p)	—	Id.	I	2	37	25	1.115,09
				Totali		25	94	45	10.849,66

Il territorio di cui al presente elenco di esproprio, sito in località « Tenuta Fattoria del Pino » e « Col di Sasso », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, a cavallo del fosso Anguillaia e del fosso Sergentino, confinante:

Nord-est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite di proprietà, con il fosso Sergentino e con la linea del frazionamento operata sulla particella 13 (foglio 105), la cui parte sud-est rimane alla ditta;

Ovest: con un breve tratto della strada vicinale del Pino, con il limite nord-est della particella 5 (foglio 105), con un breve tratto del fosso Sergentino e con il limite ovest della particella 18 (foglio 105), compresa nel presente corpo di esproprio.

2° Accorpamento, confinante:

Nord, est, sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con la strada comunale del Braccio di Scarlino, coincidente con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle staccate 51 (foglio 74) e 6 (foglio 77), rispettivamente situate ad ovest ed est del secondo accorpamento.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.543.415,70 (tremilionicinquecentoquarantatremilaquattrocentoquindici e cent. 70), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1952.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Ignazio fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Rinaldi Ignazio fu Augusto per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2445, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Rinaldi Ignazio fu Augusto per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 570.89 pari ad ettari 57.08.90.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 52, foglio n. 17. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Ignazio fu Augusto, in comune di Roma (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 79233 (V.C.)			
Castel Malnome	117	162	—	Pascolo	39	90	1.687,82
Id.	117	28	—	Id.	5	42	129,77
Id.	117	29	—	Bosco ceduo	229	12	2.900,24
Id.	117	30	—	Pascolo	12	60	301,64
Id.	117	31	—	Id.	4	93	118,03
Id.	117	33 (p)	—	Id.	4	18	100,09
Id.	117	32	—	Id.	36	71	878,82
Id.	117	33	½	Bosco ceduo	78	64	2.072,05
Id.	117	34 P (p)	—	Id.	159	39	4.118,64
				Totali . .	570	89	12.307,10
				Pari ad Ha. 57.08.90			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2446, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 57.08.90 e ad un reddito dominicale di L. 13.155,08 (tredicimilacentocinquantacinque e cent. 8).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Malnome », distinto a vecchio catasto alla mappa 117, confina:

Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 34, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite nord della particella 33, con la linea del frazionamento operato sulla particella 33, la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite est della particella 33 e con una seconda linea di frazionamento operato sulla stessa particella, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud-est: con il limite di proprietà;

Ovest e *nord-ovest*: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 2.260.013,20 (duemilioniduecentosessantamilatredici e cent. 20), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1953.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Rinaldi Pietro fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma);

Vista la deliberazione in data 27 marzo 1952, n. 2447, della Commissione censuaria centrale, relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rinaldi Pietro fu Augusto, per i terreni ricadenti nel comune di Roma (provincia di Roma), della superficie di tavole 526.17 pari ad ettari 52.61.70.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rinaldi Pietro fu Augusto, in comune di Roma, (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		Reddito Dominicale Lire
				Partita catastale n. 79237 (V.C.)			
Castel Malnome	117	11	—	Bosco ceduo	1	23	15,88
Id.	117	12	—	Pascolo	32	60	780,44
Id.	117	14	—	Id.	70	81	1.695,18
Id.	117	163 (p)	—	Bosco ceduo	336	75	4.350,81
Id.	117	167	—	Id.	72	70	937,99
Id.	117	6 (p)	—	Pascolo	8	25	197,51
Id.	117	13	—	Bosco ceduo	1	43	18,47
Id.	117	106	—	Pascolo	2	50	59,85
				Totali	526	17	8.056,13
				Pari ad Ha. 52.61.70			

I dati complessivi di superficie e di reddito relativi ai terreni sopradescritti corrispondono, per effetto della delibera n. 2447, in data 27 marzo 1952, della Commissione censuaria centrale, ad ettari 52.61.70 e ad un reddito dominicale di L. 12.357,43 (dodicimilatrecentocinquantasette e cent. 43).

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Castel Malnome », confina:

Nord: con il limite di proprietà; con un breve tratto del limite sud della particella 169 (mappa 117), con la linea del frazionamento operato sulla particella 163 (mappa 117), la cui parte nord è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Est: con la linea del frazionamento operato sulle particelle 163, 6 (mappa 117) ed ancora sulla 163 le cui parti est sono comprese nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con parte del limite nord della particella 15 (mappa 15) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.971.871,60 (unmilionenovecentosettantunomilaottocentosettantuno cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1954.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952 della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 2[illegible], ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Pomarance (provincia di Pisa), della superficie di ettari 95.42.34.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo e specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente

decreto, sono trasferiti in proprietà all'Ente per le colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 4. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Rossi Ciampolini Aldobrando, Emanuele, Ferruccio, Gardino e Giuliana di Umberto, in comune di Pomarance (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 575 (*N. C.*)					
Casa Nova	17	15	—	Bosco ceduo	II	6	92	00	484,40
Le Sabbie	17	31	—	Id.	III	0	19	80	9,31
Id.	17	32	—	Pascolo arborato	unica	0	23	60	5,90
Id.	17	33	—	Bosco ceduo	II	1	72	10	120,47
Id.	17	35(p)	—	Seminativo	III	16	64	09	3.3 8,19
La Casa Nuova	17	38	—	Pascolo arborato	unica	0	14	80	3,70
Le Sabbie	17	40	—	Pascolo	I	1	32	90	55,82
Id.	17	41	—	Seminativo	IV	2	42	40	218,16
La Casina	18	7	—	Pascolo	II	0	22	10	4,64
Id.	18	24	—	Pascolo cespugliato	unica	0	20	80	2,70
Id.	18	22(p)	—	Seminativo	IV	24	26	25	2.183,62
Id.	18	25	—	Pascolo cespugliato	unica	0	16	80	2,18
Id.	18	26	—	Id.	unica	0	20	00	2,60
Id.	18	28	—	Bosco ceduo	III	21	24	50	998,51
Id.	18	38	—	Fabbricato rurale	—	0	11	60	—
Arbiaia	51	42	—	Seminativo arborato	III	0	68	90	213,59
Concie	33	159	—	Id.	IV	0	68	90	120,58
Id.	33	160	—	Bosco ceduo	III	0	08	40	3,95
Catarello	33	26	—	Id	III	0	14	30	6,72
Id.	33	27	—	Seminativo arborato	IV	1	87	90	328,83
La Concia	33	88	—	Uliveto	II	0	38	30	153,20
La Concina	33	128	—	Seminativo arborato	III	0	59	10	183,21
Id.	33	129	—	Fabbricato rurale	—	0	09	20	—
Id.	33	130	—	Uliveto	II	0	08	60	34,40
Id.	33	131	—	Seminativo arborato	III	0	91	70	284,27
Molinuccio	33	145	—	Id.	III	2	98	90	926,59
La Concina	33	453	—	Id.	III	0	41	20	127,72
Botrigli	50	12	—	Uliveto	III	1	43	60	430,80
Id.	50	13	—	Seminativo arborato	II	2	62	30	1.127,89
Id.	50	14	—	Fabbricato rurale	—	0	11	30	—
Arzillaia	50	16	—	Pascolo	II	0	48	30	10,14
Botrigli	50	67	—	Seminativo	IV	0	10	00	9 —
Id.	50	68	—	Bosco ceduo	III	0	17	00	7,99
Id.	50	69	—	Uliveto	II	1	42	10	568,40
Id.	50	70	—	Seminativo arborato	II	0	89	10	383,13
Id.	50	71	—	Uliveto	II	3	04	50	1.218 —
Molinuccio	33	118	—	Id.	III	0	15	00	45 —
				Totali		95	42	34	13.603,61

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, in località « Le Sabbie », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Bonicolo;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro del Bonicolo e con la strada comunale di Montegemoli, con la suddetta strada e con i limiti est, nord ed ovest della particella 37 (foglio 17), con un breve tratto della strada comunale di Montegemoli, con il limite ovest della particella 27 (foglio 18), con i limiti ovest, sud ed est della particella 11 (foglio 18), con parte del limite sud della particella 21 (foglio 18), con i limiti sud ed est della particella 9 (foglio 18), con parte del limite est della particella 21 (foglio 18), con il limite di proprietà coincidente con il botro di San Tommaso;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Carbolino;

Ovest: con il limite di proprietà, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte nord-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite sud-ovest della particella 12 (foglio 18), con la linea spezzata del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte est rimane alla ditta, con parte del limite nord della particella 28 (foglio 18), con la linea spezzata del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite est della particella 23 (foglio 18), con la linea del frazionamento operato per la quarta volta sulla particella 22 (foglio 18), la cui parte nord rimane alla ditta, con la strada comunale di Montegemoli, con la linea spezzata del frazionamento operato sulla particella 35 (foglio 17), la cui parte ovest rimane alla ditta, con il limite nord della particella 30 (foglio 17), con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 35 (foglio 17), la cui parte sud-ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con il limite nord-est della particella 29 (foglio 17), con la linea spezzata del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 35 (foglio 17), la cui parte ovest è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite nord di detta particella, con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, in località « Catarello », confinante:

Nord: con il limite di proprietà

Est: con il limite di proprietà coincidente con il botro del Docciarello;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

3° Accorpamento, in località « Botrigli », confinante:

Nord, *est*, *sud* e *ovest*: con il limite di proprietà.

4° Accorpamento, in località « La Concina », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botro dell'Arbiaia;

Sud ed *ovest*: con il limite di proprietà.

Si espropriano inoltre le particelle: 88, 159, 160 (foglio 33) e 42 (foglio 51), situate rispettivamente a nord, ad est, ad est e a sud dell'accorpamento descritto.

L'indennità di espropriazione è di L. 3.737.278,83 (tremilionisettecentotrentasettemiladuecentosettantotto e centesimi 83), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1955.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni in proprietà di Serafini Ida fu Paolo, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841; 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino nei confronti di Serafini Ida fu Paolo, per i terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Serafini Ida fu Paolo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 33.95.92, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 30. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Serafini Ida fu Paolo, vedova Testa, in comune di Castelnuovo Val di Cecina (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 817 (N. C.)					
S. Lucia	34	5	—	Seminativo arborato	III	0	47	50	142,50
Id.	34	6	—	Bosco ceduo	IV	0	06	30	2,39
Poggianibi	34	8	—	Id.	IV	1	91	50	72,77
Id.	34	9	—	Seminativo	V	1	99	20	129,48
Id.	34	10	—	Id.	IV	0	15	00	19,50
Id.	34	11	—	Bosco ceduo	IV	1	98	20	75,32
Id.	34	17	—	Pascolo arborato	unica	0	48	20	24,10
Id.	34	18	—	Seminativo	V	0	42	30	27,49
Id.	34	19	—	Pascolo	II	0	01	70	0,24
Id.	34	20	—	Id.	I	0	15	60	5,93
Id.	34	21 (p)	—	Bosco ceduo	IV	0	44	89	17,06
S. Lucia	34	26	—	Pascolo cespugliato	unica	0	01	40	0,21
Id.	34	58	—	Seminativo	IV	0	43	70	56,81
Id.	34	59	—	Pascolo arborato	unica	0	10	10	5,05
Poggianibi	34	60	—	Bosco ceduo	III	0	41	20	22,66
Id.	34	61	—	Seminativo	IV	0	64	50	83,85
Id.	34	62	—	Seminativo arborato	III	1	57	40	472,20
Id.	34	63	—	Bosco ceduo	IV	0	61	50	23,37
Id.	34	66	—	Pascolo cespugliato	unica	0	08	70	1,30
Id.	34	67	—	Id	unica	0	06	60	0,99
Id.	34	68	—	Fabbricato rurale	—	0	34	20	—
Id.	34	69	—	Seminativo	V	0	17	70	11,50
Id.	34	70	—	Id.	V	3	07	80	200,07
Id.	34	71	—	Pascolo arborato	unica	0	05	10	2.55
Id.	34	73	—	Seminativo arborato	IV	0	39	40	51,22
Id.	34	75	—	Bosco ceduo	III	1	70	30	93,66
Id.	34	76	—	Pascolo cespugliato	unica	0	14	40	2,16
Id.	34	139	—	Bosco ceduo	IV	1	94	80	74,02
Id.	34	140	—	Seminativo	V	0	89	70	58,30
Id.	34	145(.)	—	Pascolo arborato	unica	0	82	60	41,30
L'Arresto	34	146	—	Seminativo	V	0	12	10	7,87
Id.	34	147	—	Bosco ceduo	IV	0	57	90	22 —
Id.	34	148	—	Seminativo	V	0	32	70	21,25
Id.	34	149	—	Bosco ceduo	IV	0	02	90	1,10
Id.	34	150	—	Seminativo	V	0	29	60	19,24
Id.	34	151	—	Bosco ceduo	IV	0	03	30	1,25
Id.	34	152	—	Seminativo	V	0	17	60	11,44
Id.	43	20	—	Id.	V	1	70	40	110,76
Id.	43	21	—	Pascolo arborato	unica	0	03	40	1,70
Id.	43	22	—	Bosco ceduo	III	0	30	20	16,61
S. Annita	43	24	—	Id.	III	0	05	80	3,19
Id.	43	25	—	Id.	III	0	23	60	12,98

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 817 (*N. C.*)					
Le Perete	43	156	—	Bosco ceduo	III	0	59	30	32,61
Id.	43	157	—	Seminativo	IV	0	25	80	33,54
Id.	43	158	—	Bosco ceduo	IV	0	02	20	0,84
Id.	43	159	—	Uliveto	II	0	15	[illegible]	41,31
Id.	43	160	—	Seminativo	IV	0	15	80	20,54
Id.	43	161	—	Bosco ceduo	IV	0	10	50	3,99
Id.	43	162	—	Id.	III	0	03	50	1,93
Id.	43	163	—	Uliveto	II	0	96	10	259,47
Id.	43	167	—	Pascolo cespugliato	unica	0	92	20	0,33
Id.	43	169	—	Seminativo	III	0	08	60	17,20
Id.	43	170	—	Seminativo arborato	II	0	57	50	218,50
Id.	43	171	—	Fabbricato rurale	—	0	05	20	—
Id.	43	197	—	Seminativo	III	2	11	90	423.80
Id.	43	198	—	Pascolo arborato	unica	0	05	40	2,70
Id.	43	204	—	Bosco ceduo	II	0	05	30	4,24
Id.	43	209	—	Seminativo arborato	II	1	72	50	655,50
Id.	43	235	—	Pascolo cespugliato	unica	0	03	00	0,45
Id.	43	236	—	Id.	unica	0	02	40	0,36
Id.	43	237(p)	—	Seminativo	III	1	17	33	234,67
Id.	43	239(p)	—	Bosco ceduo	III	0	25	10	13,81
				Totali		33	95	92	3.913,18

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1) Accorpamento in località « Podere Poggianibi » confinante:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite ovest della particella 12 (foglio 34), con la linea del frazionamento operato sulla particella 21 (foglio 34), la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite sud di detta particella, con il limite ovest della particella 65 (foglio 34), con la linea del frazionamento operato sulla particella 145 (foglio 34), la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite ovest di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la seconda volta sulla particella 145 (foglio 34), la cui parte sud-est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite di detta particella, con la linea del frazionamento operato per la terza volta sulla particella 145 (foglio 34) la cui parte sud è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo e con parte del limite ovest di detta particella;

Sud: con il limite nord della particella 36 (foglio 43) e con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento in località « Podere Pereta », distinto al foglio 43 (nuovo catasto) confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente in parte con il botrello delle Caselle;

Est: con parte del limite ovest delle particelle 164, 168, 166 ed ancora della 168, con la strada vicinale di Pereta; con il limite ovest delle particelle 207 e 213; con parte del limite nord della particella 237 e con la linea del frazionamento operato su detta particella la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo, con parte del limite sud della suddetta particella, con la linea del frazionamento operato sulla particella 239, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il terzo residuo;

Sud: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Riscone;

Ovest: con il limite di proprietà

L'indennità di espropriazione è di L. 1.072.421,88 (unmilionesettantaduemilaquattrocentoventuno e cent. 88), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1952, n. 1956.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Simonelli Laura fu Leonardo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simonelli Laura fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Simonelli Laura fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), per una superficie di ettari 15.41.03, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 191. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Simonelli Laura fu Leonardo, in comune di Castiglione d'Orcia (provincia di Siena), *trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale* e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1886 (N. C.)					
Ginoro	33	23	—	Seminativo	III	4	39	00	614,60
Id.	33	22	—	Id.	II	6	02	10	1.204,20
Id.	33	25(p	—	Id.	III	4	99	93	699,90
				Totali		15	41	03	2.518,70

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Ginoro », confina:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la strada nazionale Cassia n. 2, con la linea del frazionamento operato sulla particella 25 (foglio 33), la cui parte est ricade sui terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale di Val d'Orcia;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 1.015.155,50 (unmilionequindicimilacentocinquantacinque e cent. 50), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1957.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma *tosco-laziale* e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della *Società anonima agricola* del Pelagone, con sede in Milano, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima agricola del Polagone, con sede in Milano per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto

1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima agricola del Pelagone, con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 6.55.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 192. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima agricola del Pelagone, con sede in Milano, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 1651 (N. C.)									
S. Giovanni . .	47	9 (p)	—	Seminativo . .	III	6	55	80	1.770,68

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Pelagone », confina:

Nord-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 (foglio 47), la cui parte nord-est rimane alla ditta.

Sud-est: col Fosso del Pelagone.

Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il Fosso della Valle al confine.

L'indennità di espropriazione è di L. 610.884,60 (seicentodiecimilaottocentottantaquattro e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1958.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società anonima tenute agricole « Tombolo Maremmano », con sede in Milano, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 94.50.82, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 23. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società anonima « tenute agricole Tombolo Maremmano », con sede in Milano, in comune di Grosseto, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Partita catastale n. 815 (N. C.)									
Casa Nuova	96	25(p)	—	Seminativo	III	5	16	62	1.394,86
Fosso Tanaro	96	1	—	Incolto produttivo	unica	37	11	80	927,95
S. Stefano	97	14	—	Fabbricato rurale	—	0	43	40	—
Id.	97	32	—	Vigneto	I	2	50	40	1.878 —
Id.	97	12	—	Seminativo	III	49	28	60	13.307,22
				Totali		94	50	82	17.508,03

Il territorio di cui al presente elenco, sito in località « Casa Nuova », è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Martello;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà parallelamente al fosso Tanaro;
Ovest: con il limite di proprietà.

2° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà parallelamente al fosso Tanaro;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con parte del limite nord delle particelle 27 e 26 (foglio 96);
Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla praticella 25 (foglio 96) la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo.

3° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con la strada vicinale detta Antica Via Costiera;
Ovest: con il limite est della particella 27 (foglio 96).

L'indennità di espropriazione è di L. 6.157.037,60 (seimilionicentocinquantasettemilatrentasette e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1959.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Gavorrano (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 87.58.20, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 41. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Gavorrano (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1954 (N. C.)					
Montepozzali	10	1	—	Seminativo	III	22	23	80	6.004,26
Fosso dei Nomi	18	1	—	Bosco ceduo	II	0	49	40	74,10
Id.	18	3	—	Id.	III	0	18	60	18,60
Montepozzalino	18	4	—	Seminativo	III	8	90	50	2.404,35
Fosso dei Nomi	18	6	—	Bosco ceduo	III	0	61	20	61,20
Id.	18	7	—	Id.	III	0	05	50	5,50
Id.	18	8	—	Pascolo cespugliato	I	0	19	00	9,50
Id.	18	9	—	Seminativo	II	3	95	50	1.582 —
Cerreta Montepozzali	10	4	—	Id.	IV	5	87	20	1.056,96
Fosso Brunella	10	5	—	Id.	III	5	94	30	1.604,61
Id.	10	7	—	Id.	III	6	44	60	1.740,42
Montepozzalino	18	2	—	Id.	III	28	70	80	7.751,16
Id.	18	11	—	Fabbricato rurale	—	0	95	80	—
Id.	18	10	—	Uliveto	II	3	02	00	1.887,50
					Totali	87	58	20	24.200,16

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Tenuta Fontino », confinante:

Nord: con la strada vicinale dell'Accesa;
Est: con il limite ovest della particella 5 (foglio 18) e con un brevissimo tratto della strada vicinale Massa Marittima-Grosseto;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per un breve tratto con il Fosso dei Nomi;
Ovest: con il Fosso dell'Acqua Buona e con il Fosso del Castello.

2° Accorpamento, sito in località « Tenuta Fontino », confinante:

Nord: con il confine amministrativo del comune di Massa Marittima;
Est: con il limite di proprietà;
Sud: con il limite di proprietà, con il Fosso Brunella; con parte del limite nord della particella 8 (foglio 10), con il limite nord della particella 9 (foglio 10), ancora con parte del limite nord della particella 8 (foglio 10);
Ovest: con la strada vicinale Massa Marittima-Grosseto.

L'indennità di espropriazione è di L. 8.334.963,60 (ottomilionitrecentotrentaquattromilanovecentosessantatre e cent. 60), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1952, n. 1960.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 7 [illegible] primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. [illegible] agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massa Marittima (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 135.90.76, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 42. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società per azioni « Il Fontino », con sede in Roma, in comune di Massa Marittima, (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1863 (N. C.)					
Monte Pozzali	219	22	—	Pascolo cespugliato	II	2	53	40	50,68
Id.	219	23	—	Seminativo	IV	6	26	20	907,99
Id.	219	24	—	Id.	III	0	58	90	129,58
Id.	219	26	—	Id.	III	0	75	90	166,98
Id.	219	28	—	Id.	III	8	63	00	1.898,60
Cavallini	219	29	—	Id.	III	11	83	50	2.614,70
Monte Pozzali	219	33	—	Id.	II	4	06	20	1.299,84
Id.	219	34	—	Seminativo arborato	IV	2	34	10	561,84
Id.	219	36	—	Uliveto	II	2	81	10	1.756,83
Id.	219	38	—	Seminativo	III	4	79	30	1.074,46
Fosso Nani	219	39(p)	—	Bosco ceduo	II	5	73	20	687,84
Monte Pozzali	219	40	—	Seminativo	II	15	17	60	4.856,32
Id.	219	41	—	Bosco ceduo	III	1	12	50	101,25
Id.	219	25	—	Fabbricato rurale	—	0	69	70	—
Id.	219	35	—	Uliveto	III	2	88	50	1.154 —
Id.	219	37	—	Seminativo	III	2	17	10	477,62
Id.	219	42	—	Seminativo arborato	III	1	46	00	467,20
Pozzalino	218	6	—	Id.	V	6	80	80	1.157,36
Id.	218	7	—	Pascolo cespugliato	II	0	19	00	3,80
Id.	218	10	—	Seminativo	III	0	95	40	209,88
Id.	218	14	—	Id.	III	6	50	80	1.431,76
Id.	218	15(p)	—	Id.	III	9	63	16	2.118,96
Id.	218	9	—	Id.	III	8	01	10	1.762,42
Id.	218	16	—	Seminativo arborato	III	1	49	40	478,08
Id.	218	11	—	Seminativo	III	26	22	00	5.768,40
Id.	218	12	—	Fabbricato rurale	—	0	83	50	—
Id.	218	13	—	Uliveto	III	1	31	40	525,60
				Totali . .		135	90	76	31.642,04

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Tenuta Fontino », confina:

Nord: con la linea del frazionamento operato sulla particella 39 (foglio 219), la cui parte nord rimane alla ditta, con il limite sud-est della medesima particella, con la strada vicinale Massa Marittima-Grosseto, con parte del limite meridionale della particella 21 (foglio 219), con il limite sud della particella 39 (foglio 219), ancora con parte del limite meridionale della particella 21 (foglio 219);

Est e *sud-est*: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale di Monte Pozzali-Perolla, con il confine amministrativo del comune di Gavorrano coincidente in parte con la strada vicinale Monte Pozzali-Perolla, con la strada vicinale dell'Accesa a Tatti e con il fosso del Castello;

Sud: con il fosso dell'Acqua Buona;

Ovest: con la linea del frazionamento operato sulla particella 15 (foglio 218), la cui parte ovest ricade nei terreni costituenti il terzo residuo, con la strada vicinale dall'Accesa a Tatti; con parte del limite est della particella 5 (foglio 218), con il limite sud delle particelle 2 e 4 (foglio 218), con il fosso dei Noni.

L'indennità di espropriazione è di L. 11.135.478,95 (undicimilionicentotrentacinquemilaquattrocentosettantotto e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1961.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli, con sede in Roma, in comune di Civitavecchia (Roma).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli, con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli, con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitavecchia (provincia di Roma), per una superficie di tavole 1.143,53, pari ad ettari 114,35.30, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 177. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima Prodotti Chimici di Napoli, con sede in Roma, in comune di Civitavecchia (provincia di Roma), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni articolo di stima	QUALITÀ	Superficie tavole		REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1428 (V C.)			
Campo Reale	III	9	3 (p)	Seminativo	41	31	847,66
Id.	III	11	—	Prato	23	90	1.725,58
Id.	III	12	—	Id.	16	80	1.212,96
Id.	III	13	1 a	Seminativo	236	51	4.8[illegible]3,13
Id.	III	13	2 a	Id.	9	43	183,49
Id.	III	14	1	Prato	19	63	1.417,29
Id.	III	14	2	Id.	18	57	1.340,75
Id.	III	15	1 AR	Seminativo	50	94	1.045,27
Id.	III	15	2 R	Id.	61	78	1.267,72
Id.	III	17	1 R	Id.	229	00	4.699,09
Id.	III	17	2 R	Id.	129	29	2.653,05
Id.	III	16	1 R	Id.	55	52	1.130,98
Id.	III	16	2 R	Id.	11	70	240,08
Pantano delle Mole	III	57	a	Pascolo	31	18	213,26
Campo Reale	III	18	1	Seminativo	130	90	2.870,75
Id	III	18	2	Id	53	45	446,84
Pontone delle Mole	III	56	a R	Pascolo	14	62	200,03
				Totali	1.143	53	26.366,23
				Pari ad Ha. 114.35.30			

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico accorpamento, sito in località « Campo Reale », distinto a vecchio catasto alla sezione III, confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà;

Sud: con il limite nord della porticella 20/A;

Ovest: con parte del limite est delle particelle 19 e 9 sub. 3, con la linea del frazionamento operato sulla particella 9 sub. 3, la cui parte sud rimane alla ditta, con parte del limite est della particella 9 sub. 1/A.

L'indennità di espropriazione è di L. 10.995.969,05 (diecimilioninovecentonovantacinquemilanovecentosessantanove e cent. 5), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ottobre 1952, n. 1962.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Grosseto (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 641.16.66, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 68, *foglio n.* 18. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Grosseto (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	aro	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 1005 *(N. C.)*					
S. Vincenzo di Squartapaglia	98	3	—	Seminativo	II	6	06	00	2.302,80
Id. . .	98	4	—	Id.	II	73	05	70	27.761,66
Id.	98	5	—	Fabbricato rurale	—	0	03	50	—
Id.	98	19	—	Seminativo	II	0	17	70	67,26
Id.	98	20	—	Id.	II	1	11	80	424,84
Fosso S. Giovanni	99	11	—	Fabbricato rurale	—	—	00	76	—
Ten. S. Vincenzo Squartapaglia	99	14	—	Id.	—	1	01	70	—
Sfociatura S. Leopoldo	97	6	—	Incolto produttivo	unica	33	50	90	837,72
Strillaie	98	10	—	Seminativo	II	99	66	00	37.870,80
Tenuta Cristo	98	17	—	Id.	II	22	59	70	8.585,86
Id.	98	18	—	Id.	II	61	23	60	23.269,68
S. Vincenzo di Squartapaglia	98	21	—	Id.	II	1	07	00	406,60
Fosso Tanaro . . .	97	28	—	Incolto produttivo	unica	10	77	50	269,37
Id.	97	29	—	Id.	unica	4	43	20	110,80
Ten. S. Vincenzo Squartapaglia	99	12	—	Seminativo	II	129	41	20	49.176,56
				Fabbricato rurale	—	0	94	90	—
Id.	99	21	—						
Squartapaglia	99	17	—	Seminativo	I	126	28	70	56.829,15
Id.	99	22	—	Vigneto	I	1	17	80	883,50
Id.	99	23	—	Id.	I	0	19	80	148,50
Fosso Tanaro	97	1	—	Incolto produttivo	unica	23	02	40	575,60
Id.	97	4	—	Id.	unica	45	36	80	1.134,20
					Totali . . .	641	16	66	210.655,90

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti siti in località « S. Vincenzo di Squartapaglia », divisi tra loro dall'Emissario di S. Leopoldo:

1° Accorpamento, confinante:
Nord: con l'antico canale navigante;
Est: con l'emissario S Leopoldo;
Sud: con il fosso Tanaro;
Ovest: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con la sfociatura di S. Leopoldo e con il fosso S. Giovanni;
Est: con il fosso Squartapaglia;
Sud: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale delle Strillaie, con il fosso di S. Giovanni e con il fosso Tanaro;
Ovest: con l'emissario di S. Leopoldo.

L'indennità di espropriazione è di L. 69.204.693,80 (sessantanovemilioniduecentoquattromilaseicentonovantatre e cent. 80), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1963.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione dic ui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 1274.14.86, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 20. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Magliano in Toscana (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Partita catastale n. 500 (N. C.)					
Il Filone	66	66	—	Seminativo	IV	0	14	10	21,86
Campo della Fornace	66	67	—	Pascolo cespugliato	II	0	27	60	11,34
Campo Spillo	66	68	—	Uliveto	III	4	36	40	1.658 32
Pontoncino	66	72	—	Seminativo arborato	I	0	59	90	203,66
Podere della Vigna	66	64	—	Fabbricato rurale	—	0	35	80	—
Piazza dei Frantoi	68	5	2	Porzione di fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Piazza Umberto I	68	12	2	Id.	—	—	—	—	—
Piazza dei Frantoi	68	4	2	Id.	—	—	—	—	—
Id.	68	7	2	Id.	—	—	—	—	—

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire

Segue *Partita catastale n.* 500 (*V. C.*)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Piazza dei Frantoi	68	15	—	Fabbricato rurale	—	0	04	60	—
Via delle Mura	68	20	—	Id.	—	0	01	40	—
Id.	68	10	—	Id.	—	0	02	20	—
Piazza Umberto I	68	13	—	Orto	unica	0	04	70	49 35
Piazza dei Frantoi	68	6	—	Id.	unica	0	00	66	6,93
San Carlo	68	171	—	Uliveto	II	2	60	50	1.758,38
Piazza dei Frantoi	68	4	1	Porzione di fabbricato rurale	—	—	—	—	—
Mandrioncino	68	200	—	Uliveto	II	1	53	90	1.038,83
Pietrapila	73	1	—	Fabbricato rurale	—	0	01	90	—
Id.	73	2	—	Seminativo	III	70	85	60	17.005,44
Le Capriolaie	73	3	—	Id.	III	15	96	30	3.831,12
Id.	73	4	—	Pascolo cespugliato	I	0	41	40	35,19
Valloria	73	5	—	Seminativo	II	11	68	10	3.971,54
Pietrapila	73	6	—	Seminativo arborato	II	12	60	00	3.151 —
Id.	73	7	—	Pascolo cespugliato	I	1	19	10	101,24
Valloria	73	8	—	Seminativo	III	6	97	80	1.674 72
Capriolaie	73	9	—	Id.	II	3	06	10	1.040 74
Id.	73	10	—	Id.	III	13	35	40	3.204,96
Fontanile Serpi	73	11	—	Fabbricato rurale	—	0	10	30	—
Campo della Padrona	73	12	—	Seminativo	III	10	51	00	2.522,40
Valloria	73	13	—	Id.	III	78	04	70	18.731,28
Id.	73	14	—	Fabbricato rurale	—	0	09	10	—
Capriolaie	73	15	—	Seminativo	II	7	07	80	2.406 52
Campo della Paura	73	16	—	Id.	III	11	66	40	2.799 36
Valloria	73	17	—	Id.	III	29	02	80	6.966 72
Campo della Paura	73	18	—	Id.	III	19	27	80	4.626 72
Fontanile Scopai	73	19	—	Fabbricato rurale	—	0	03	80	—
Querciolaia	73	20	—	Bosco ceduo	III	7	39	40	480 61
Id.	73	21	—	Id.	III	0	72	00	46 80
Le Capriolaie	73	24	—	Seminativo	III	5	36	60	1.287 84
Id.	73	26	—	Id	III	6	38	90	1.533,36
Campo della Padrona	73	28	—	Id.	III	0	76	30	183,12
Id.	73	30	—	Id.	III	0	85	70	205 68
Id.	73	32	—	Id.	III	10	21	50	2.451,60
Querciolaia	73	34	—	Bosco ceduo	III	4	29	70	279,31
Bacchino	74	2	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	90	5,87
Id.	74	3	—	Seminativo	III	2	98	60	716 64
Id.	74	4	—	Id.	III	2	52	30	605 52
Id.	74	5	—	Pascolo arborato	unica	0	06	20	4 34
Id.	74	6	—	Seminativo	II	1	87	70	638 18
Id.	74	7	—	Id.	III	0	28	50	68 40
Id.	74	8	—	Canneto	unica	0	05	20	17,68
Id.	74	10	—	Pascolo cespugliato	I	7	80	30	663 25
Id.	74	11	—	Seminativo	III	11	24	50	2.698 80
Id.	74	12	—	Seminativo arborato	II	1	65	90	414,75
Podere Bacchino	74	13	—	Fabbricato rurale	—	0	88	80	—
La Madonna	74	14	—	Uliveto	I	8	42	10	8.421 —
Bacchino	74	26	—	Seminativo	III	32	64	60	7.835 04
Id.	74	27	—	Fabbricato rurale	—	0	05	40	—
Id.	74	28	—	Seminativo arborato	III	0	75	80	140 23
Id.	74	29	—	Id.	III	1	84	70	341,69
Id.	74	30	—	Id.	III	0	60	00	112 67
Id.	74	33	—	Bosco ceduo	III	0	58	30	37 90
Id.	74	31	—	Id.	III	4	31	20	280,28
Id.	74	32	—	Seminativo	III	0	07	40	17 76
Id.	74	34	—	Id.	II	0	60	70	206 38
Id.	74	35	—	Seminativo arborato	I	0	80	60	274,04
Id.	74	36	—	Uliveto	I	2	40	80	2.408 —
Id.	74	37	—	Seminativo	II	1	39	70	474,98
Id.	74	38	—	Uliveto	II	0	69	30	467,78
Id.	74	39	—	Seminativo	III	1	43	30	343,92
Id.	74	45	—	Pascolo cespugliato	I	2	56	00	217 60
Id.	74	46	—	Seminativo	II	8	16	20	2.775 08
Id.	74	51	—	Seminativo arborato	II	3	20	10	800,25
Id.	74	52	—	Seminativo	III	45	02	10	10.805,04
Mercatale	74	59	—	Id.	II	3	62	10	1.231,14
Bacchino	74	60	—	Id.	III	13	92	00	3.340,80
Mercatale	74	61	—	Id.	III	26	20	60	6.289,44
Bacchino	74	66	—	Fabbricato rurale	—	0	03	60	—
Argello	74	67	—	Seminativo	II	2	93	90	999,26

Segue *Partita catastale n. 500 (V. C.)*

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Argello	74	68	—	Seminativo	III	0	14	70	35,28
Id.	74	69	—	Id.	III	0	26	40	63,36
Bacchino	74	70	—	Id.	III	30	53	90	7.329,36
Argello	74	71	—	Id.	II	2	21	00	751,40
Id.	74	72	—	Id.	II	7	06	70	2.402,78
Id.	74	73	—	Id.	III	0	95	00	228 —
Querciolaia	80	1	—	Id.	IV	14	18	20	2.198,36
Albegnaccia	80	2	—	Id.	III	26	72	50	6.414 —
Poggio Sacchetto	80	3	—	Id.	II	0	59	10	200,94
Piano Argello	80	4	—	Id.	II	6	63	80	2.256,92
Id.	80	5	—	Id.	II	5	88	40	2.000,56
Molino Colonna	80	6	—	Id.	III	3	88	30	931,92
Piano Argello	80	7	—	Id.	II	4	25	50	1.446,70
Id.	80	8	—	Id.	III	2	22	10	533,04
Albegnaccia	80	10	—	Bosco ceduo	III	6	75	80	439,27
Id.	80	11	—	Id.	II	9	10	60	910,60
Poggio Sacchetto	80	12	—	Seminativo	III	133	87	40	32.129,76
Id.	80	13	—	Id.	II	2	59	00	880,60
Piano Argello	80	14	—	Id.	II	2	72	70	927,18
Poggio Sacchetto	80	17	—	Id.	III	14	39	40	3.454,56
Id.	80	18	—	Pascolo cespugliato	II	0	21	10	8,86
Id.	80	19	—	Bosco ceduo	III	0	06	70	4,35
Id.	80	20	—	Id.	III	0	67	10	43,62
Crescenzo	65	5	—	Id.	III	0	56	80	36,92
Poggio Martino	66	46	—	Uliveto	III	9	30	70	3.536,66
La Vigna	66	47	—	Vigneto	II	2	22	70	957,61
Id	66	48	—	Fabbricato rurale	—	0	06	30	—
Il Filone	66	63	—	Uliveto	III	15	83	80	6.018,44
Casa Frati	66	62	—	Seminativo	II	0	91	80	312,12
Il Filone	66	59	—	Pascolo cespugliato	I	1	96	60	167,11
Podere della Vigna	66	65	—	Uliveto	II	24	05	70	16.238,48
Poggio Sacchetto	80	21	—	Bosco ceduo	III	0	20	40	13,26
Id.	80	22	—	Seminativo	IV	2	72	00	421,60
Id.	80	23	—	Bosco ceduo	III	38	63	00	2.510,95
Id.	80	24	—	Fabbricato rurale	—	1	19	80	—
Id.	80	25	—	Seminativo arborato	I	2	25	50	766,70
Id.	80	27	—	Bosco ceduo	II	8	63	70	863,70
Id.	80	28	—	Pascolo cespugliato	I	0	38	40	32,64
Id.	80	29	—	Seminativo	III	1	38	70	332,88
Casa Frati	66	61	—	Id.	IV	1	16	40	180,42
Pascolare	72	55	—	Id.	III	3	88	20	931,68
Id.	72	57	—	Bosco ceduo	III	7	36	70	478,85
Id.	72	56	—	Seminativo	II	4	35	20	1.479,68
Id.	72	54	—	Id.	II	1	58	90	540,26
Id.	72	53	—	Id.	III	2	27	10	515,04
Id.	72	52	—	Bosco ceduo	III	20	87	80	1.357,07
Piano Arborelle	72	50	—	Seminativo	III	1	77	20	425,28
Campo ai Ciocchi	72	39	—	Pascolo cespugliato	I	0	33	00	28,05
Id.	72	40	—	Seminativo	III	12	89	70	3.095,28
Id.	72	41	—	Id.	III	24	12	20	5.789,28
Id.	72	60	—	Id.	III	3	33	80	801,12
Id.	72	43	—	Id.	II	3	92	00	1.332,80
Id.	72	42	—	Fabbricato rurale	—	0	71	20	—
Id.	72	58	—	Id.	—	0	58	40	—
Puntoni	72	35	—	Seminativo	II	5	51	10	1.873,74
Girasole	65	49	—	Id.	III	8	33	40	2.000,16
Id.	65	30	—	Bosco ceduo	III	2	39	70	155,80
Ponte Serra	72	31	—	Pascolo cespugliato	I	0	45	20	38,42
Girasole	65	31	—	Seminativo	III	16	04	40	3.850,56
Casa Frati	65	37	—	Id.	III	0	09	10	21,84
Campo del Podere	65	36	—	Id.	II	2	37	60	807,84
Girasole	65	46	—	Id.	IV	0	18	60	28,83
Id.	65	47	—	Bosco ceduo	III	0	47	10	30,62
Id.	65	29	—	Seminativo	IV	33	70	80	5.224,74
La Macchiozza	65	21	—	Id.	III	0	84	20	202,08
Campo del Podere	65	32	—	Id.	III	20	28	10	4.867,44
Girasole	65	18	—	Seminativo arborato	III	4	80	20	888,37
La Macchiozza	65	19	—	Bosco ceduo	III	10	03	30	652,14
Id.	65	23	—	Seminativo	III	0	12	00	28,80
Id.	65	22	—	Bosco ceduo	III	4	48	70	291,65

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mapp.	subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 500 (*N.C.*)					
Casa Frati . . .	65	33	—	Seminativo	II	3	97	60	1.351.84
Id.	65	34	—	Fabbricato rurale	—	0	79	70	—
Campo Duilio	65	35	—	Seminativo	III	7	60	60	1.825.44
Casa Frati	65	28	—	Fabbricato rurale	—	0	36	60	—
Id.	65	26	—	Seminativo	III	0	63	00	151 20
Id.	65	25	—	Id.	III	1	23	30	295 92
Id.	65	24	—	Fabbricato rurale	—	0	77	10	—
Crescenzo	65	20	—	Seminativo	III	25	42	90	6.102 93
Casa Frati	65	27	—	Pascolo cespugliato	I	0	07	80	6 63
Crescenzo	65	15	—	Bosco ceduo	III	0	85	40	55 51
Id.	65	14	—	Seminativo arborato	III	11	54	50	2.135 82
Id.	65	12	—	Pascolo cespugliato	II	0	22	90	9 62
Vacchereccia	65	13	—	Seminativo	IV	4	73	40	733.77
Id.	65	17	—	Id.	III	13	19	00	3.165 60
Crescenzo	65	11	—	Id.	IV	13	42	30	2.080 56
Poggio Martino	66	34	—	Seminativo arborato	IV	12	73	40	1.400 74
Id.	66	45	—	Bosco ceduo	III	0	94	80	61.62
Il Filone	66	56	—	Pascolo cespugliato	I	1	21	40	103.19
Id.	66	57	—	Seminativo	III	1	15	10	276 24
Casa Frati	66	60	—	Pascolo cespugliato	I	0	10	40	8 84
Ponte Serra	72	30	—	Bosco ceduo	III	0	02	10	1.37
Piana Arborello	72	51	—	Seminativo	II	22	07	70	7.506.18
Osa	72	47	—	Pascolo cespugliato	I	0	17	10	14,54
Piana Arborello	72	48	—	Seminativo arborato	III	0	18	70	34.59
Id.	72	49	—	Id.	III	0	11	60	21 46
Lasco del Lupo	72	37	—	Bosco ceduo	III	5	82	90	378 89
Piana Arborello	72	38	—	Seminativo	III	19	64	50	4.714 80
Puntoni	72	34	—	Id.	III	2	72	50	654 —
Id.	72	29	—	Id.	IV	7	00	90	1.086.40
				Totali		1.274	14	86	306.864.71

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « La Carla », confinante:

Nord: con la strada vicinale di Talamone, con il fosso dei Puntoni, con il limite sud della particella 25 del foglio 72, con la strada comunale Montiano-Magliano, con il limite di proprietà, con il limite sud delle particelle 16, 10, 3 ed il limite est di quest'ultima, con il limite sud della particella 1 tutte del foglio 65;

Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale della Conduttura, con il fosso dell'Olmone, con lo strada vicinale Cupa, con la strada provinciale per il Monte Amiata;

Sud-ovest e *ovest*: con il limite di proprietà coincidente con il limite amministrativo tra il comune di Magliano e il comune di Orbetello;

2° Accorpamento, situato a nord dell'abitato di Magliano è costituito dalle particelle 171, 12, 13 del foglio 68.

A sud di detto accorpamento trovansi le particelle staccate nn. 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 del foglio 68 tutte comprese nel presente elenco di esproprio.

L'indennità di espropriazione è di L. 108.408.797,85 (centottomilioniquattrocentottomilasettecentonovantasette e cent. 85), vale salvo sua determinazione definitivaai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1964.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Orbetello (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica:

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, per i terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto);

Considerato che la sunnominata ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951,

n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti della Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà, con sede in Trieste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Orbetello (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 232.17.80, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 19. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla Società Anonima « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Trieste, in comune di Orbetello (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 723 (N. C.)					
Querciolaie	18	14	—	Bosco ceduo	III	0	04	90	4,41
Poggio Quattrino	18	7	—	Id.	III	23	14	90	2.083,41
Id.	18	5	—	Id.	II	0	96	60	111,09
Id.	18	4	—	Id.	II	4	28	90	493,24
Id.	18	6	—	Seminativo	III	9	54	90	2.387,25
Id.	18	3	—	Id.	III	2	21	10	552,75
Id.	18	1	—	Prato	unica	0	14	60	18,98
Id.	18	2	—	Seminativo	III	2	49	30	623,25
Piano della Cateratta	15	23	—	Bosco alto fusto	I	0	28	60	74,36
Id.	15	22	—	Prato	unica	0	16	80	21,84
Piano dell'Osa	15	21	—	Bosco alto fusto	I	0	17	40	45,24
Id	15	20	—	Seminativo	III	10	98	10	2.745,25
Id.	15	19	—	Pascolo cespugliato	I	1	74	80	174,80
Poggio Quattrino	15	18	—	Bosco ceduo	III	57	84	30	5.205,87
Piano dell'Osa	15	45	—	Seminativo	III	2	13	60	534 —
Poggio Quattrino	15	17	—	Bosco ceduo	II	2	07	70	2[illegible]8,86
Id.	15	8	—	Seminativo	IV	22	75	50	3.868,35
Id.	15	9	—	Pascolo cespugliato	I	2	48	80	2[illegible]8,80
Piano dell'Osa	15	10	—	Seminativo	III	4	46	00	1.115 —
Id.	15	11	—	Pascolo	III	0	01	30	0,39
Poggio Quattrino	15	12	—	Seminativo	III	0	26	70	66,75
Piano della Cateratta	15	13	—	Id.	II	13	27	80	4.514,52
Id.	15	14	—	Id.	II	3	66	30	1.245,42

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Segue *Partita catastale n.* 723 (*N. C.*)					
Poggio Quattrino	15	6	—	Seminativo	III	0	20	80	52 —
Id.	15	7	—	Fabbricato rurale	—	0	66	60	—
Id.	15	5	—	Bosco ceduo	III	1	80	60	162,51
Id.	15	4	—	Bosco alto fusto	I	0	48	70	126 62
Id.	15	3	—	Seminativo	II	10	90	70	3.708 38
Id.	15	1	—	Pascolo cespugliato	I	0	06	20	6.20
Mandrioncino	15	2	—	Bosco ceduo	II	3	22	60	370,99
Maremmello di Sotto	11	70	—	Seminativo	IV	14	33	80	2.437,46
Maremmello	11	71	—	Bosco ceduo	III	19	37	90	1.744.11
Maremmello di Sotto	11	48	—	Id.	II	1	29	00	148.35
Id.	11	49	—	Seminativo	IV	14	62	00	2.485,40
				Totali		232	17	80	37.615.88

Il territorio di cui al presente elenco, costituito da un unico occorpamento sito in località « Poggio Quattrino », confina:

Nord: con il limite di proprietà;

Est: con il limite di proprietà coincidente con il limite amministrativo tra i comuni di Orbetello e Magliano in Toscana;

Sud: con il limite di proprietà;

Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 13.235.309,65 (tredicimilioniduecentotrentacinquemilatrecentonove e cent. 65), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 ottobre 1952, n. 1965.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Spargi Ettore fu Oreste, per i terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra;

Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Spargi Ettore fu Oreste, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), per una superficie di ettari 16.78.81, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni sopramenzionato, con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1952
Atti del Governo, registro n. 61, foglio n. 159. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Spargi Ettore fu Oreste, in comune di Civitella Paganico (provincia di Grosseto), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 946 (N. C.)					
Farmiola	72	127	—	Vigneto	II	0	27	90	103.23
Id.	72	128	—	Seminativo	III	1	74	60	419 04
Id.	72	129	—	Bosco ceduo	III	0	16	90	16 06
Id.	72	171	—	Uliveto	II	0	90	40	655 40
Macinaio	72	112	—	Bosco ceduo	IV	0	30	10	19 57
Id.	72	113	—	Seminativo	III	0	02	30	5 52
Id.	72	141(p)	—	Id.	IV	1	12	17	173.87
				Totali		4	54	37	1.392.69

L'indennità di espropriazione è di L. 490.600,95 (quattrocentonovantamilaseicento e cent. 95), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1305 (N. C.)					
Farmiola	72	106(p)	—	Uliveto	II	0	54	92	398 18

L'indennità di espropriazione è di L. 133.390,30 (centotrentatremilatrecentonovanta e cent. 30), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern.	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1201 (N. C.)					
Gretano	94	25	—	Bosco ceduo	IV	0	74	50	48 43
Id.	94	29	—	Seminativo .	II	0	20	10	62 31
Il Morticino	69	98	—	Id. . .	III	0	28	00	67.20
Id.	69	27	—	Pascolo cespugliato	II	0	03	56	1,25
Banano . .	71	157	—	Seminativo . . .	III	0	99	40	238,56
Botro alla Fonte	71	40	—	Bosco ceduo	III	0	42	70	40 56
Id.	71	43	—	Id.	III	1	70	20	161,69

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	subalterni	QUALITÀ	Classe	Superficie ettari	are	centiare	Reddito dominicale Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1291 (*N. C.*)					
Banano	71	60	—	Seminativo	III	0	01	80	4.32
Id.	71	61	—	Bosco ceduo	III	0	31	30	29 73
Botro alla Fonte	71	145	—	Seminativo	III	0	88	70	212,88
Farniola	72	66	—	Pascolo cespugliato	III	0	08	00	1,04
Id.	72	67	—	Bosco ceduo	IV	0	03	30	2,14
Id.	72	68	—	Id.	IV	0	14	00	9,10
Id.	72	69	—	Seminativo	V	0	08	60	7,31
Id.	72	73	—	Bosco ceduo	IV	0	01	10	0,72
Poggio S. Niccolò	72	149	—	Id.	V	0	50	80	15,75
Malfi	72	152	—	Id.	IV	0	02	00	0,62
Id.	72	154	—	Id.	IV	1	65	00	107.25
Id.	72	155	—	Id.	IV	1	38	30	89 89
Poggio alla Buca	67	141(p)	—	Seminativo	III	0	20	06	48.15
Id.	67	46	—	Bosco ceduo	III	1	95	30	185 54
Id.	67	126	—	Id.	III	0	02	80	2,66
				Totali		11	69	52	1.337,10

L'indennità di espropriazione è di L. 527.744,90 (cinquecentoventisettemilasettecentoquarantaquattro e centesimi 90), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18, della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento, sito in località « Farmiola », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con parte del limite ovest delle particelle 105 e 106 (foglio 72); con la linea del frazionamento operato sulla particella 106 (foglio 72), la cui parte est rimane alla ditta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente per la maggior parte con la strada vicinale di Roccastrada;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro Venturi.

2° Accorpamento, sito in località « Macinaio ». confinante:

Nord-ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso Macinaio;
Nord-est: con il limite di proprietà;
Sud-est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 141 (foglio 72), la cui parte sud-est rimane alla ditta;
Sud-ovest: con un affluente del fosso Macinaio.

3° Accorpamento, sito in località « Farniola », confinante:

Nord: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Roccastrada-Civitella;
Est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale Malfi;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con la strada vicinale Malfi e con il fosso della Farniola;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con la strada provinciale Roccastrada-Civitella.

4° Accorpamento, sito in località « Banano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Sud-est: con il limite di proprietà coincidente in parte con la strada vicinale dell'Olmo morto;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il fosso di Bonanio.

5° Accorpamento, sito in località « Gretano », confinante:

Nord: con il limite di proprietà;
Est: con la linea del frazionamento operato sulla particella 141 (foglio 67), la cui parte est ricade nei terreni costituenti il terzo residuo;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Gretano.

Fa parte inoltre del presente elenco di esproprio un appezzamento di terreno costituito dalle particelle 27 e 98 del foglio 69, sito lungo la strada vicinale dei Pian Cerroni.

RIEPILOGO GENERALE

	Superficie Ha	are	cent.	Reddito dominicale Lire	Indennità Lire
Partita catastale n. 946 (N. C.)	4	54	37	1.392.69	490.600,95
Partita catastale n. 1305 (N. C.)	0	54	92	398,18	133.390,30
Partita catastale n. 1291 (N. C.)	11	69	52	1.337,10	527.744,90
In complesso . . .	16	78	81	3.127,97	1.151.736,15

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1966.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, in comune di Volterra (Pisa).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 66;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, per i terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa);

Udito il parere, in data 6 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, nei confronti di Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Volterra (provincia di Pisa), per una superficie di ettari 9.20.96, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1952
Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 8. — PALLA

ALLEGATO N. 1.

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tortoli Giulia fu Giovanni, vedova Matteucci, in comune di Volterra (provincia di Pisa), trasferiti in proprietà dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				Partita catastale n. 1000 (*N. C.*)					
Battaglia	100	86	—	Seminativo	IV	0	23	80	34,51
Id.	100	87	—	Pascolo	I	0	11	00	6,05
Id.	100	88	—	Bosco ceduo	IV	0	08	10	3,32
Botro di Baratta	100	89	—	Pascolo arborato	unica	0	38	30	12,26
Id.	100	91	—	Seminativo	IV	0	80	30	116,43
Id.	100	92	—	Bosco alto fusto	II	0	02	20	2,86
Id.	100	93	—	Seminativo	IV	2	52	20	365,69
Fontetotti	100	94	—	Seminativo arborato	IV	0	19	80	49,50
Chiusino	100	168	—	Bosco ceduo	III	0	10	40	6,24
Id.	100	169	—	Orto irriguo	unica	0	09	60	153,60
Id.	100	170	—	Castagneto da frutto	unica	0	22	30	30,10
Id.	100	171	—	Seminativo	III	0	04	40	11,88
Id.	100	172	—	Orto irriguo	unica	0	10	90	174,40
Id.	100	173	—	Fabbricato rurale	—	0	11	20	—
Id.	100	174	—	Uliveto	III	0	03	50	13,65
Id.	100	175	—	Id.	III	0	71	60	279,24
Id.	100	176	—	Seminativo	IV	0	02	20	3,19

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				Segue *Partita catastale n.* 1000 *(N. C.)*					
Chiusino	100	177	—	Castagneto da frutto	unica	1	84	00	248 40
Id.	100	178	—	Seminativo	IV	0	03	90	5 66
Id.	100	179	—	Bosco ceduo	III	0	03	80	2,28
Id.	100	180	—	Seminativo	IV	0	08	90	12 91
Id.	100	181	—	Seminativo arborato	IV	0	08	80	22 —
Botro di Baratto	100	270	—	Bosco ceduo	IV	0	16	30	6 68
Carrentino	100	308(p)	—	Seminativo arborato	III	0	53	36	197 03
Chiusino	100	309	—	Id.	III	0	44	70	165 79
Id.	100	310	—	Id.	IV	0	15	40	38 50
				Totali		9	20	96	1.961.77

Il territorio di cui al presente elenco è costituito dai seguenti accorpamenti:

1° Accorpamento in località « Il Chiusino », distinto a nuovo catasto al foglio 100, confinante:
Nord-est: con parte del limite ovest della particella 117 e con la linea del frazionamento operato sulla particella 308, la cui parte est è compresa nei terreni costituenti il « terzo residuo »;
Sud e *nord-ovest*: con il limite di proprietà;

2° Accorpamento in località « Il Chiusino », distinto a nuovo catasto al foglio 100, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente, per la maggior parte, con la strada vicinale di Corrente;
Est-sud ed *ovest*: con il limite di proprietà;

3° Accorpamento in località « Il Chiusino », distinto a nuovo catasto al foglio 100, confinante:
Nord: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era Morta;
Sud: con il limite di proprietà;
Ovest: con il limite di proprietà coincidente con il botro di Barabbo.

4° Accorpamento in località « Il Chiusino », distinto a nuovo catasto al foglio 100, confinante:
Nord: con il limite di proprietà;
Est: con il limite di proprietà coincidente con il torrente Era Morta;
Sud: con il limite di proprietà coincidente con il botro della Barucca;
Ovest: con il limite di proprietà.

L'indennità di espropriazione è di L. 158.332,02 (centocinquantottomilatrecentotrentadue e cent. 2), vale salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9103478) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.